

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore dieci, in collegamento telematico audio e video (mediante la piattaforma Meet di Google), si è riunito il Senato accademico della Scuola Normale Superiore (nel seguito, anche “Scuola”), costituito da:

	presente	assente	giustificato	assente
1. AMBROSIO prof. Luigi, Direttore p.t. della Scuola	x			
2. PIAZZA prof. Mario, Vice-Direttore p.t. della Scuola	x			
3. ROSATI prof. Gianpiero, Preside p.t. della Classe di Lettere e Filosofia	x			
4. FERRARA prof. Andrea, Preside p.t. della Classe di Scienze	x			
5. DELLA PORTA prof.ssa Donatella, Preside p.t. della Classe di Scienze politico-sociali	x			
6. MARMI prof. Stefano, rappresentante professori A.S.S. 01	x			
7. BENIGNO prof. Francesco, rappresentante professori A.S.S. 11	x			
8. CAPPELLI prof.ssa Chiara, rappresentante professori A.S.S. 03	x			
9. LUIN dott. Stefano, rappresentante ricercatori e assegnisti di ricerca	x			
10. DEL GIUDICE dott. Federico, rappresentante allievi corsi perfezionamento/dottorato	x			
11. TOMASELLI dott. Giovanni M, rappresentante allievi corsi ordinari	x			
12. WALTERS dott.ssa Sofia Elisabetta, rappresentante allievi corsi ordinari	x			
13. ROSSI sig. Fabrizio, rappresentante PTA	x			

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale, Dott. Aldo Tommasin. Assiste alla riunione il Dott. Daniele Altamore, Dirigente dell’Area Affari Generali e Acquisiti.

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza il Direttore della Scuola, Prof. Luigi Ambrosio, il quale constata e fa constatare che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in modalità telematica;
- il collegamento telematico è stabile e consente a ciascun componente del Senato accademico di vedere e ascoltare tutti gli altri e di comunicare con essi;
- tutti i componenti hanno ricevuto i documenti istruttori inerenti le deliberazioni da assumere posti a loro disposizione su cloud ad accesso riservato.

Il Presidente, constatata la validità della riunione in base al numero dei presenti, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno.

- comunicazioni;
- parere relativo alla nomina del Vicedirettore;
- nomine organi dei Centri di supporto;
- nomina presidente del Comitato unico di garanzia;
- nomina componenti Commissione provvidenze;
- nomina Gruppo di lavoro allievi per attività di Terza Missione;
- adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile;
- valutazione periodica dei centri di ricerca e laboratori: proroga dei termini;

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

9. parere sulla proposta di acquisto di un brevetto da parte di una *spin-off* della Scuola;
10. proposta di attivazione di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della L. n. 240/2010 su fondi esterni;
11. proposta di attivazione di posti di professore associato nell'ambito del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN;
12. accordi e convenzioni;
13. varie ed eventuali.

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 1
Argomento: comunicazioni

1. Il Presidente comunica che gli argomenti 7 e 9 dell'odg non saranno trattati.

2. Il Presidente ricorda che sono in corso le elezioni per il rinnovo dei componenti eletti del Senato accademico, della Conferenza di ateneo, dei Consigli di Classe etc. Il seggio a Pisa è in aula Dini e a Firenze in aula Strozzi fino a domani (venerdì) alle ore 12:00.

A novembre si terranno le elezioni telematiche dei rappresentanti degli allievi in vari organi della Scuola e dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Comitato unico di garanzia.

3. Il Presidente comunica che il CdA di settembre ha approvato la proposta del Direttore di una compensazione una tantum per i dottorandi, pari a 500 Euro, nella forma di integrazione del contributo alloggio.

4. Il Presidente rende noto che il documento sulle politiche dei servizi, presentato nel SA di settembre, è stato integrato con la descrizione delle nuove attività di tutorato a beneficio degli allievi.

5. Il Presidente illustra lo stato delle procedure per la copertura di posti di docente e ricercatore a tempo determinato approvate dagli organi della Scuola:

1. Procedure selettive di chiamata di docenti ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/2010

Posizioni di Professore di I fascia			
STRUTTURA ACCADEMICA	SETTORE CONCORSUALE	SSD	STATO DI AVANZAMENTO
Classe di Scienze politico-sociali	14/A2 Scienza Politica	SPS/04 Scienza Politica	Dopo sent. del Cons. di Stato, con D.D. n.116/2019 è stata dichiarata la conclusione della procedura senza indicazione di soggetti meritevoli da ammettere alla successiva fase di chiamata. Contenzioso ancora in atto.
Classe di Lettere e filosofia	10/A1 Archeologia	L-ANT/07 Archeologia classica	Con D.D. n.146/2019 è stata annullata l'approvazione atti e revocata la Commissione. Dopo sent. del TAR Toscana, contenzioso ancora in atto.
Classe di Lettere e filosofia	10/D2 Lingua e letteratura greca	L-FIL-LET/02 Lingua e	A seguito di conclusione del procedimento di chiamata, nomina del

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

		letteratura greca	prof. Battezzato a decorrere dal 1.11.2020
Classe di Scienze	05/D1 Fisiologia	BIO/09 Fisiologia	Pubblicato bando (D.D. n. 77/2020). Scadenza termini presentazione domande 31.3.2020. Commissione nominata con D.D. n.237 del 21.5.2020. Fase verifica atti.
Classe di Lettere e Filosofia	14/A1 Filosofia Politica	SPS/01 Filosofia politica	A seguito di conclusione del procedimento di chiamata, nomina della prof.ssa Forti a decorrere dal 1.11.2020
Classe di Scienze (DE-Scienze)	01/B1 Informatica	INF/01 Informatica	Pubblicato bando (D.D. n. 214/2020). Scadenza termini presentazione domande 19.6.2020. Commissione nominata con D.D. n.402 del 19.8.2020; sta lavorando.

2. Procedure di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005

Posizioni di Professore di I fascia			
STRUTTURA ACCADEMICA	SETTORE CONCORSUALE	SSD	STATO DI AVANZAMENTO
Classe di Scienze politico-sociali	14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	Ricevuto nulla osta ministeriale alla chiamata diretta. Nomina del prof. Trenz concordata a decorrere dal 1°.2.2021

3. Procedure di valutazione volte alla chiamata sul posto di Professore di II fascia di ricercatori di tipo b) in possesso di ASN nel terzo anno di contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 (c.d. tenure track).

Terminate le procedure di tenure track ivi compresa la fase di chiamata, sarà disposta la nomina ad associato dei seguenti professori con le decorrenze indicate a fianco di ciascuno (giorno successivo alla scadenza dei contratti RTDB):

Struttura	Nominativo	Decorrenza nomina associato
Classe di Scienze politico-sociali	Bosi Lorenzo	PA dal 18.12.2020
Classe di Scienze	Gallerani Simona	PA dal 18.12.2020
Classe di Scienze	Tasinato Nicola	PA dal 1.12.2020
Classe di Lettere e Filosofia	Ammannati Giulia	PA dal 18.12.2020
Classe di Lettere e Filosofia	Bartalesi Lorenzo	PA dal 18.12.2020

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

4. Procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b)

Posizioni di Ricercatori a tempo determinato di tipo a)			
STRUTTURA ACCADEMICA	SETTORE CONCORSUALE	SSD	STATO DI AVANZAMENTO
Classe di Scienze (finanziato con risorse esterne)	03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche	CHIM/02 Chimica fisica	Pubblicato bando (D.D. n. 230/2020). Scadenza termini presentazione domande 30.6.2020. Commissione nominata con D.D. n.403 del 20.8.2020. Espletata la discussione pubblica. La Commissione è in fase di conclusione dei lavori e di consegna degli atti.
Classe di Scienze	05/D1 Fisiologia	BIO/09 Fisiologia	Pubblicato bando (D.D. n.229/2020). Scadenza termini presentazione domande 30.6.2020. Commissione nominata con D.D. n.418 del 26.8.2020. Espletata la discussione pubblica. La Commissione è in fase di conclusione dei lavori e di consegna degli atti.
Classe di Scienze	01/A2 Geometria e Algebra	MAT/03 Geometria	Pubblicato bando (D.D. n.327/2020). Scadenza termini presentazione domande 31.8.2020. Nominata Commissione con D.D.n.491/2020. Sta lavorando.
Classe di Scienze	05/F1 Biologia applicata	BIO/13	Pubblicato bando (D.D. n.427/2020). Scadenza termini presentazione domande 19.10.2020.

Posizioni di Ricercatori a tempo determinato di tipo b)

STRUTTURA ACCADEMICA	SETTORE CONCORSUALE	SSD	STATO DI AVANZAMENTO
Dipartimento di Scienze politico-sociali	14/C1 Sociologia generale	SPS/07 Sociologia generale	A seguito della conclusione del procedimento di selezione e della fase di chiamata, la nomina del dott. Zamponi avverrà dal 1.10.2020
Classe di Scienze	01/A4 - Fisica matematica	MAT/07 - Fisica matematica	Pubblicato bando (D.D. n. 231/2020). Scadenza termini presentazione domande 30.6.2020. Commissione nominata con D.D. n.335 del 27.7.2020, sta lavorando.

6. Il Presidente comunica che subito dopo le comunicazioni verrà proposto, discusso e deliberato un nuovo argomento delle Varie ed eventuali sull' impegno residenziale degli allievi della Scuola.

7. Il Presidente comunica che nel collegio presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant'Anna risultano diversi allievi positivi al COVID19. Saranno programmati accertamenti anche sui colleghi della Scuola, a partire dal Collegio Faedo. Si renderà necessario disciplinare gli spostamenti.

8. Il Vicedirettore, Prof. Mario Piazza, informa il Senato circa l'incontro della CRUI al quale ha partecipato su delega del Direttore.

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Deliberazione n. 145

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 13
Argomento: varie ed eventuali - impegno residenziale degli allievi (1)
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti Servizio alla Didattica e allievi
Dirigente responsabile: D. Altamore; Responsabile dell'attività/procedimento: F. Paoli

Il Presidente ricorda che la Scuola Normale ha natura residenziale e collegiale e che ciò configura, anche in assenza di una esplicita disposizione statutaria o regolamentare, un impegno per gli allievi a presenziare e frequentare le attività formative della Scuola stessa.

La particolare situazione che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 induce a considerare che la vita collegiale comporta inevitabilmente per gli allievi molti più contatti con altre persone di quelli che si avrebbero nella normale situazione casalinga; dall'altro lato, si può constatare che le attività formative sono state prontamente adattate a tale situazione già nella prima fase emergenziale, quando tutta la didattica, compresi gli esami e le altre forme di verifica, è stata svolta interamente in modalità remota, e che anche in questa seconda fase si è adottata una modalità mista che consente la proficua frequenza dei corsi anche a distanza.

Si ritiene pertanto che l'impegno degli allievi normalisti a risiedere nei collegi e a frequentare in presenza i corsi e le altre attività formative si possa considerare derogato, fino al perdurare della situazione emergenziale, e che quindi chi voglia fare ritorno alla propria abitazione, o chi voglia rimanervi, lo possa fare senza che ciò sia considerato un venir meno ai propri doveri di allievo.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

che fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'impegno degli allievi normalisti a risiedere nei collegi della Scuola e a frequentare in presenza i corsi e le altre attività formative non è vincolante; chi vorrà, pertanto, potrà fare ritorno alla propria abitazione, rimanendovi e frequentando a distanza tutte le attività curricolari, senza che ciò sia considerato un venir meno ai propri doveri di allievo.

Deliberazione n. 146

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 2
Argomento: parere relativo alla nomina del Vicedirettore
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio Affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Prof. Mario Piazza abbandona temporaneamente la seduta.

Il Presidente ricorda che l'articolo 17, terzo comma, dello Statuto, stabilisce che *“Il Direttore, sentito il parere del Senato accademico, nomina un Vice-Direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; può essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato”*.

Il Presidente, ringrazia – per conto di tutta la Scuola – il prof. Mario Piazza per il mandato svolto nell'anno accademico appena concluso e propone di confermarlo fino al 31.10.2021.

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla conferma del Prof. Mario Piazza a Vice-Direttore della Scuola fino al 31.10.2021.

Il Prof. Mario Piazza riattiva il collegamento con la seduta.

Deliberazione n. 147

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 3
Argomento: nomine organi dei Centri di supporto (1)
Struttura proponente: Centro Archivistico
Dirigente: A.Tommasin; Responsabile dell'attività/procedimento: E.Martellini

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio Direttivo del 9 ottobre 2017 e del 28 febbraio 2018 è stato nominato il Comitato scientifico e il Presidente del Centro Archivistico che risulta così costituito:

- Prof.ssa Ilaria Pavan, Presidente;
- Prof. Andrea Giardina, componente;
- Dott. Lucio Biasiori, componente;
- Dott.ssa Diana Marta Toccafondi, componente esterno di nomina ministeriale.

In considerazione della nomina del Prof. Silvio Pons come Presidente del Centro Archivistico, della cessazione per raggiunti limiti di servizio del Prof. Andrea Giardina e del trasferimento del Prof. Lucio Biasiori, è necessario procedere con la nomina del Comitato Scientifico del Centro Archivistico.

A tal fine si ricorda che l'art. 5 comma 1 del Regolamento del Centro Archivistico recita che:

“Il Comitato scientifico esercita funzioni di indirizzo scientifico in ordine alle scelte culturali e alla programmazione delle attività e iniziative del Centro è composto:

a. dal Presidente del Centro;

b. da un professore e da un ricercatore della Scuola nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore;

c. da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali nominato dalla Direzione Generale per gli Archivi.”

Il Presidente, ringraziando tutti i componenti del Comitato scientifico la Prof.ssa Ilaria Pavan, il Prof. Andrea Giardina, il Prof. Lucio Biasiori e la Dott.ssa Diana Marta Toccafondi per aver svolto l'incarico con la consueta disponibilità e accuratezza, propone di nominare il prof. Flavio Feronzi, ordinario di Storia dell'arte contemporanea e il dott. Sante Lesti, ricercatore a tempo determinato di Storia contemporanea, fino al 21 ottobre 2022

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di nominare quali componenti del Comitato scientifico del Centro archivistico fino al 21 ottobre 2022, il Prof. Flavio Feronzi e il Dott. Sante Lesti.

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Deliberazione n. 148

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 3
Argomento: nomine organi dei Centri di supporto (2)
Struttura proponente: Centro Biblioteca
Dirigente: A.Tommasin; Responsabile dell'attività/procedimento: M. Taglioli

Il Presidente ricorda che il Regolamento del Centro Biblioteca della Scuola prevede che Il Comitato scientifico sia composto dal Presidente, da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i professori e ricercatori della Scuola, da tre allievi della Scuola indicati dell'Assemblea degli allievi e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali nominato dalla Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

Il Presidente, ringraziando il prof. Andrea Ferrara e la prof.ssa Stefania Pastore per il mandato svolto, propone di nominare la prof.ssa Anna Magnetto, il prof. Andrea Ferrara e il dott. Marco Deseriis fino al 21 ottobre 2022.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di nominare quali componenti del Comitato scientifico del Centro Biblioteca, fino al 21 ottobre 2022, il Prof. Andrea Ferrara, la Prof.ssa Anna Magnetto e il Dott. Marco Deseriis.

Interviene il Sig. Rossi sull'argomento per sottolineare che, nell'attuale composizione dei due comitati scientifici del Centro Archivistico e del Centro Biblioteca, a differenza degli equivalenti organi dei Centri di ricerca e dei Laboratori, dove il responsabile operativo è membro di diritto del comitato tecnico-scientifico (ove previsto), le equivalenti figure dell'Archivista e del Bibliotecario partecipano al comitato scientifico esclusivamente per la funzione amministrativa di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Chiede inoltre che sia presa in considerazione la partecipazione, come componenti dei vari organi, di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il Direttore assicura il suo impegno a discutere quanto sopra in una prossima seduta.

Deliberazione n. 149

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 4
Argomento: nomina presidente del Comitato unico di garanzia
Struttura proponente: Area Affari generali / Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente: C. Capecchi; responsabile attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente introduce l'argomento ricordando la designazione (seduta del 17 aprile 2019), della prof.ssa Stefania Pastore nel ruolo di Presidente del Comitato Unico di Garanzia, in sostituzione della prof.ssa Annalisa Pastore.

La prof.ssa Stefania Pastore è stata autorizzata nella scorsa seduta al distacco presso il Centro Linceo Interdisciplinare “B. Segre” per il periodo 1° novembre 2020 - 31 ottobre 2023, ed è quindi necessario procedere a una nuova designazione.

La normativa, continua il Presidente, e la Direttiva del 4 marzo 2011 emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, prevede che il Presidente sia designato dall'Amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli della stessa e che possegga adeguate attitudini.

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Il Presidente propone al Senato di designare, quale nuovo Presidente del Comitato Unico di Garanzia, il Prof. Silvio Pons, ordinario di Storia contemporanea.

Visto l'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e smi e l'art. 53, comma 2, dello Statuto;

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di designare, quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore, il Prof. Silvio Pons.

Deliberazione n. 150

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 5
Argomento: nomina componenti Commissione provvidenze
Struttura proponente: Area Affari Generali – Servizio Personale
Dirigente: C. Capecchi; Responsabile del attività/procedimento: dott.ssa C. Sabbatini

Il Presidente comunica che i componenti della Commissione per l'attribuzione delle provvidenze al personale attualmente in carica, Prof. Angelo Vistoli e dott. Daniele Altamore, termineranno il proprio mandato con il 31.10.2020. Il Sig. Fabrizio Rossi è componente di diritto della Commissione in quanto rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico per la durata del mandato che parimenti scadrà con il mese di ottobre 2020.

Ai sensi dell'art.10 del Regolamento attualmente vigente per l'attribuzione di provvidenze al personale dipendente della Scuola Normale Superiore, emanato con D.D. n.433/2000 e modificato da ultimo con D.D. n.325 del 27 giugno 2019 *“La Commissione preposta all'esame delle richieste di provvidenze in favore del personale della Scuola è composta da tre membri di cui uno dovrà essere il rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato Accademico. Essa è nominata dal Senato Accademico e dovrà prevedere fra i propri componenti un Presidente. Il rappresentante del personale tecnico e amministrativo rimane in carica per la durata del mandato; gli altri due membri vengono nominati per un biennio e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi”*.

Il Presidente, tenuto conto che il prof. Vistoli ed il dott. Altamore possono rimanere membri della Commissione per un ulteriore mandato, propone al Senato di confermare i predetti nominativi quali componenti della Commissione provvidenze per un ulteriore biennio.

Riguardo al rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato, componente di diritto della Commissione, il Presidente informa che sono state indette le elezioni ordinarie per il rinnovo del predetto rappresentante con riferimento al biennio novembre 2020 – ottobre 2022, per le quali è pervenuta la candidatura del sig. Fabrizio Rossi. Le elezioni sono in corso di svolgimento.

L'assistenza alla Commissione provvidenze nelle attività istruttorie, durante lo svolgimento delle relative sedute nonché nelle attività di attuazione delle delibere assunte dalla Commissione provvidenze, è svolta dalla sig.ra Roberta Barsacchi - cat. C di area amministrativa – afferente al Servizio Personale della Scuola.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare i seguenti componenti della Commissione provvidenze per un biennio, fino al 31.10.2022:

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

- il Prof. Angelo Vistoli, Prorettore alla ricerca, valutazione e ranking, con funzioni di Presidente;
- il Dott. Daniele Altamore, Dirigente Area didattica, ricerca e approvvigionamenti della Scuola, componente.

Fa altresì parte della Commissione il rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico che è membro di diritto di tale Commissione per la durata del mandato. Il sig. Fabrizio Rossi sta completando il mandato di rappresentante del biennio novembre 2018 – ottobre 2020 e sono in corso le elezioni per il mandato relativo al nuovo biennio novembre 2020 – ottobre 2022.

La sig.ra Roberta Barsacchi - cat. C di area amministrativa - in servizio presso il Servizio Personale della Scuola assisterà la Commissione provvidenze nelle attività istruttorie, durante lo svolgimento delle relative sedute nonché nelle attività di attuazione delle delibere assunte dalla Commissione provvidenze.

Deliberazione n. 151

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 6
Argomento: nomina Gruppo di lavoro allievi per attività di Terza Missione
Struttura proponente: Servizio Comunicazione e Relazioni esterne
Dirigente: A. Tommasin; Responsabile dell'attività/procedimento: E. Guidi

Il Presidente propone all'esame del Senato accademico la nomina di un Gruppo di Lavoro costituito da allievi e allieve del corso ordinario e di perfezionamento, ex allievi ed ex allieve della SNS, preposto all'ideazione, all'organizzazione e al monitoraggio di attività di Terza Missione della Scuola.

In più occasioni, allievi e allieve della SNS hanno fatto presente l'esigenza che la Scuola consenta una maggiore apertura a esperienze parallele a quelle scientifiche e accademiche, e a interventi diretti della componente allieva nel contesto esterno alla Scuola (la realtà cittadina e non solo). La necessità di maggiore apertura manifestata da allievi e allieve può essere tradotta in un concetto ormai classico nella letteratura, quello di outreach: tra le missioni dell'università deve essere fatta rientrare la capacità di reach out, di uscire dal proprio perimetro e aprirsi al contesto esterno. La definizione delle attività di outreach è stata decisiva per la costituzione della cosiddetta 'Terza Missione' dell'università, che al suo interno comprende anche attività di divulgazione, public engagement, formazione continua.

La Scuola Normale organizza da anni un numero molto alto di attività nell'ambito della Terza Missione, fedele a un mandato che è illustrato chiaramente anche dal suo Statuto (art. 2). La Normale ha cominciato a coordinare e monitorare in modo sistematico queste attività, anche tramite la nomina di una Commissione per la Terza Missione (delibera del Senato accademico del 22 gennaio 2020; d'ora in avanti CTM). Le iniziative di Terza Missione della SNS non sono e non sono state organizzate soltanto su impulso della Direzione o del personale accademico e di ricerca della Scuola: una parte significativa di esse è stata ideata, promossa e in alcuni casi realizzata direttamente e spontaneamente da allievi e allieve della Scuola.

La Normale ha accolto spesso le proposte dei propri studenti, all'occorrenza finanziandole e supportandole da un punto di vista organizzativo e/o scientifico. Così, in questi anni gli allievi si sono fatti promotori di alcune iniziative di successo, che sono ormai parte integrante dell'offerta della Normale alla città e non solo:

- FAcT – Festival of Academic Theatre richiama ogni anno a Pisa decine di studenti e studentesse universitari europei per un'occasione di condivisione e di creatività (l'organizzazione del Festival è affiancata da una struttura di ricerca interna alla SNS, il gruppo di ricerca ReAct);
- le Letture della Normale coinvolgono ogni anno centinaia di cittadini e cittadine, che in un'esperienza collettiva prestano la loro voce ad alcune opere della letteratura, italiana e non solo;

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

- I cerchioni di Dante sono un’attività sperimentale che unisce allievi e allieve della SNS e studenti e studentesse a rischio dispersione scolastica in una lettura della Divina Commedia;
- in sinergia con la casa circondariale “Don Bosco” di Pisa, il Gruppo Teatrale della SNS gestisce dal 2018 un laboratorio triennale congiunto fra normalisti e detenuti;
- in aggiunta a queste iniziative, da anni allievi e allieve della SNS hanno in essere una convenzione con il Liceo Classico “G. Galilei” di Pisa, per corsi di approfondimento e/o di recupero gratuiti a beneficio degli allievi e delle allieve del Liceo (l’intervento dei normalisti e delle normaliste è retribuito tramite le collaborazioni part-time della Scuola);
- non da ultimo, il “Forum degli Allievi” è attivo da anni per affiancare l’offerta della Scuola con conferenze, incontri e riflessioni su temi di stringente attualità.

Tutte queste sono azioni di impatto sociale, che si sono via via imposte in modo estemporaneo grazie all’ideazione di singoli allievi e previa approvazione della Direzione della Scuola, ma ora costituiscono un nucleo coerente di attività, che rispondono piuttosto bene ad alcuni criteri della valutazione della qualità dell’università: si tratta di iniziative di public engagement originali nel panorama italiano e non solo, e in molti casi affiancano all’azione di divulgazione una attività di ricerca e di riflessione metodologica; coinvolgono partners pubblici e privati, locali e nazionali; incrementano l’impatto della Scuola sul territorio, generando innovazione sociale tramite la cultura, e aumentano la conoscenza della Scuola e delle sue strutture da parte di un target potenzialmente interessante per la SNS (studenti e studentesse di scuola superiore; studenti e studentesse di università italiane e straniere).

D’altro canto, il coinvolgimento diretto della componente studentesca nelle iniziative di divulgazione comincia a essere riconosciuto dalla letteratura più aggiornata sulla Terza Missione dell’università, e l’accento comincia a essere posto anche su progetti student-led e sulla centralità degli allievi. Non ultimo, progetti di questo tipo hanno anche rilevanza in termini di empowered peer education, laddove l’impegno nei confronti dei pari implica l’acquisizione di competenze relazionali e interpersonali importanti tanto in termini di acquisizione di utili competenze trasversali quanto di promozione del benessere psicologico in generale. La Scuola sostiene quindi l’importanza e la necessità di istituzionalizzare il contributo di allievi e allieve, anche per riconoscere e retribuire il loro contributo ideativo e organizzativo.

Poter contare su una struttura student-led per le attività di Terza Missione potrà avere rilevanza anche in termini di orientamento alla scelta professionale e di placement: le allieve i gli allievi coinvolti avrebbero la possibilità di fare esperienze professionalizzanti, imparando a lavorare per progetti, a interagire con soggetti diversi e ad acquisire o sviluppare capacità e competenze almeno parzialmente diverse da quelle richieste in ambito accademico. Da queste esperienze è possibile maturare maggiore consapevolezza di sé e dei propri obiettivi personali e professionali, eventualmente con il supporto delle opportunità di career counselling offerte dalla Scuola nell’ambito delle attività di placement.

L’impegno in attività differenti da quelle abituali, riconosciuto e valorizzato dalla Scuola stessa, aiuterebbe peraltro a vivere in maniera meno totalizzante l’esperienza della Normale e a mantenere quel contatto con la realtà che in certi casi viene percepito come molto limitato, a scapito del proprio equilibrio e benessere personale. Infine, la presenza e la collaborazione di alumni permetterà alla Scuola di coinvolgere proattivamente ex allievi ed ex allieve, mantenendo rapporti fattivi di collaborazione.

In ottica di condivisione e di partecipazione dell’intera comunità della SNS e della componente degli alumni alla programmazione di queste iniziative, il Presidente ritiene opportuno proporre la nomina di un Gruppo di Lavoro di allievi e allieve del corso ordinario e di perfezionamento, ex allievi ed ex allieve per la produzione di beni pubblici, con l’obiettivo di offrire organicità, continuità e ulteriore slancio nella programmazione e nel coordinamento di tutte le attività di Terza Missione degli allievi.

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Il Gruppo di Lavoro avrà l’obiettivo di realizzare annualmente un nucleo di iniziative di produzione di beni pubblici e public engagement dal forte impatto sociale, con particolare attenzione al linguaggio teatrale nelle sue possibili interazioni con i settori di studio della SNS. Le iniziative del Gruppo di Lavoro dovranno generare innovazione e inclusione sociali tramite la diffusione della cultura e interessare audiences diversificate. Le attività dovranno avere un carattere innovativo ed essere in grado di sperimentare, e all’occasione ibridare, linguaggi diversi. La programmazione delle attività dovrà risultare coerente, secondo alcune linee di sviluppo ritenute più vantaggiose. Le attività dovranno essere affiancate, se possibile, da azioni di approfondimento scientifico e/o metodologico, a cura del personale e delle strutture di ricerca di riferimento dentro la Scuola.

Compito del Gruppo di Lavoro sarà cercare il massimo coinvolgimento possibile, a livello ideativo e a livello organizzativo, da parte di tutta la componente allieva della SNS (corso ordinario e corso di perfezionamento; Classe di Lettere e Filosofia, Classe di Scienze e Classe di Scienze Politico-sociali; sede di Pisa e sede di Firenze).

Il Gruppo di Lavoro definirà annualmente, coordinandosi con il Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne (d’ora in avanti, SCR), la CTM e le altre strutture di riferimento della Scuola, gli obiettivi e le iniziative specifiche, tenendo presente il quadro normativo di riferimento, nazionale e internazionale. Il Gruppo di Lavoro avrà a disposizione un proprio budget, ricavato dal budget generale del SCR e definito ogni anno in collaborazione con il SCR e le altre strutture della Scuola.

In armonia con l’azione del SCR e della CTM, il Gruppo manterrà autonomia nella definizione di obiettivi e strumenti per le iniziative di propria competenza.

Il Gruppo di Lavoro sarà coordinato da un coordinatore o da una coordinatrice, che farà da tramite tra la componente allieva e le strutture amministrative e scientifiche di riferimento e, a questo fine, siederà nella CTM.

Il Gruppo di Lavoro potrà anche coordinare eventuali altre azioni di finanziamento di iniziative degli allievi e delle allieve. Si potrà prevedere per i suoi membri una retribuzione, secondo quanto previsto dalle norme della Scuola

IL SENATO ACCADEMICO

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare un Gruppo di Lavoro Allievi per attività di Terza Missione con il mandato e le funzioni sopra indicati, composto dai seguenti membri:

- Francesco Morosi, assegnista di ricerca, coordinatore;
- Giorgio Di Domenico, ex allievo;
- Claudio Benedetto Maggi, allievo;
- Giorgio Motisi, ex allievo;
- Margherita Nimis, ex allieva;
- Marcello Reggiani, allievo;
- Marco Signori, allievo;
- Silvia Speriani, ex allieva.

Il Gruppo di Lavoro, nella sua attività di programmazione e monitoraggio, dovrà riferire al Direttore e sarà coadiuvato dalle strutture amministrative di riferimento della Scuola. Il coordinatore del Gruppo di Lavoro siederà di diritto anche nella Commissione Terza Missione. Il Presidente propone inoltre che in

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

seno alla Commissione Terza Missione sieda anche il coordinatore o la coordinatrice del Forum degli Allievi, eletto annualmente dall'assemblea del Forum degli Allievi.

Deliberazione n. 152

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 8
Argomento: valutazione periodica dei Centri di ricerca e Laboratori: proroga dei termini
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti Servizio alla Ricerca e trasferimento tecnologico
Dirigente responsabile: D. Altamore; Responsabile dell'attività/procedimento: A. Rizzo

Il Presidente comunica che il 18 maggio scorso è stata avviata la procedura di valutazione periodica dei laboratori giunti a scadenza quinquennale, come previsto dal Regolamento di funzionamento dei Centri di ricerca, dei Laboratori e dei Centri di supporto.

L'art. 9, comma 3, del predetto Regolamento prevede in particolare che *Il termine previsto dalla delibera del Senato accademico del 19/10/2018 per la valutazione dei Laboratori Storia, Archeologia, Epigrafia, Tradizioni dell'antico (SAET), National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology (NEST), documentazione storico-artistica (DOCStAr) e Biologia (Bio@SNS) è fissato al 31/12/2020.*"

L'attuale evoluzione dell'emergenza sanitaria non consente di assicurare con certezza entro l'anno in corso l'abituale valutazione in presenza, che coinvolge di norma anche esperti scientifici provenienti da altri Paesi. Si ritiene opportuno pertanto proporre l'estensione al 30 giugno 2021 del termine per la valutazione dei laboratori in questione.

Inoltre, visti i ritardi accumulati durante il *lockdown* e nel periodo immediatamente successivo dalle attività sperimentali dei laboratori, incluso il Laboratorio SMART - *Strategie Multidisciplinari Applicate alla Ricerca e alla Tecnologia* -, la cui valutazione quinquennale è prevista per il prossimo anno, e recependo le istanze pervenute dai direttori di alcuni laboratori, si pone inoltre l'attenzione sulla reale capacità di utilizzo entro l'anno dei fondi di dotazione ordinaria assegnati nell'ambito del budget 2020.

In coerenza pertanto con quanto deliberato nella seduta del 23 luglio scorso in ordine ai progetti di ricerca interni attivi, si ritiene opportuno proporre di consentire, in via eccezionale, la proroga di sei mesi - quindi fino al termine del 30 giugno 2021 - del termine per l'utilizzo dei fondi assegnati ai laboratori della Scuola.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di estendere fino al termine del 30 giugno 2021 il termine per la valutazione dei Laboratori SAET, NEST, DOCStAr e Bio@SNS, attualmente fissato al 31 dicembre 2020;
- 2) di consentire, in via eccezionale, che tutti i laboratori attualmente attivi possano utilizzare i fondi di dotazione ordinaria, assegnati nell'ambito del budget 2020, fino al 30 giugno 2021.

Deliberazione n. 153

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 10
Argomento: proposta di attivazione di posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a), della L. n. 240/2010 su fondi esterni

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Struttura proponente: Area Affari Generali – Servizio Personale

Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: C. Sabbatini
--

Il Presidente rende noto che il Consiglio della Classe di Scienze nella seduta del 7 ottobre scorso ha deliberato di richiedere al Senato accademico l'attivazione della seguente posizione di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010:

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il s.c.03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche, s.s.d. CHIM/02 Chimica fisica, i cui elementi caratterizzanti sono illustrati nell'allegato A alla presente delibera, gravante sui fondi “C09GAUSSVB - Sviluppo di nuovi programmi ed algoritmi comunemente in uso nell'ambito della chimica computazionale” (di cui è responsabile il prof. Vincenzo Barone).

Il Presidente ricorda inoltre che, nella seduta del 28 febbraio 2018, l'allora Collegio accademico e il Consiglio Direttivo della Scuola deliberarono di prevedere una dotazione massima, riferita al triennio 2018-2020, del numero dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) delle diverse strutture della Scuola, complessivamente considerati e con finanziamento a carico della Scuola stessa, con riferimento agli ambiti disciplinari delle diverse aree CUN presenti nelle medesime strutture.

In particolare la dotazione massima del triennio 2018-2020 per le Aree di competenza della Classe di Scienze è fissata come si seguito indicato:

- per l'Area 1 – Scienze matematiche e informatiche - in n. 6 unità complessive
- per l'Area 2 – Scienze fisiche - in n. 8 unità complessive
- per l'Area 3 – Scienze chimiche - in n.6 unità complessive
- per l'Area 5 – Scienze biologiche - in n. 6 unità complessive

Nella medesima seduta è stato altresì previsto di consentire l'attivazione di posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo a) su fondi esterni, previa apposita delibera degli organi accademici competenti, con riferimento al primo triennio contrattuale e che l'eventuale prosecuzione del contratto per il biennio successivo possa avvenire solo qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) che essa rientri nei numeri massimi previsti, con riferimento al periodo considerato, qualora il biennio di proroga debba gravare su fondi di ateneo; b) che anche il biennio di proroga gravi su fondi esterni.

Quanto sopra premesso, secondo quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, il Senato accademico è chiamato a deliberare in merito alla proposta di attivazione della nuova posizione di ricercatore di tipo a) sopra richiamata e avanzata dal Consiglio della Classe di Scienze. Essa sarà poi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per la deliberazione in merito alla copertura finanziaria.

Il Presidente invita pertanto il Senato accademico a deliberare in merito all'attivazione della predetta posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo a) proposta dalla Classe di Scienze, a valere su fondi esterni di cui è responsabile il prof. Barone, che sarà poi sottoposta, previa certificazione della relativa copertura da parte dei Revisori della Scuola, all'approvazione del Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di attivazione della seguente posizione triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, da sottoporre all'attenzione

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

del prossimo Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza:

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il s.c.03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche, s.s.d. CHIM/02 Chimica fisica, i cui elementi caratterizzanti sono riprodotti nell'allegato 1, a valere sui fondi esterni “C09GAUSSVB - Sviluppo di nuovi programmi ed algoritmi comunemente in uso nell'ambito della chimica computazionale” (di cui è responsabile il Prof. Vincenzo Barone).

Deliberazione n. 154

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 11
Argomento: proposta di attivazione di posti di professore associato nell'ambito del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN;
Struttura proponente: Area Affari Generali – Servizio Personale
Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell'attività/procedimento: C. Sabbatini

Il Dott. Stefano Luin abbandona temporaneamente la seduta.

Il Presidente ricorda al Senato quanto segue:

- la legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art.1, comma 401) ha previsto di stanziare apposite risorse, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di autorizzare - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali - un Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (di seguito per brevità “RU”) in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;

- con successivo DM 364 dell'11.4.2019, il MIUR ha proceduto a ripartire le predette risorse stanziate sul FFO – utili per la progressione di n.676 RU - tra le istituzioni universitarie assegnando alla Scuola le risorse necessarie a finanziare n.1 posizione di associato (€70.000=);

- con riferimento all'utilizzo delle predette risorse secondo quanto previsto dal DM 364/2019 e in attuazione di quanto deliberato dal Senato accademico il 18 luglio 2019, è stato stabilito quanto segue:

1) di destinare le risorse assegnate, in prima battuta, alla Classe di Lettere e filosofia per espletare la procedura ai sensi dell'art. 18 della Legge Gelmini per l'assunzione di un professore di II fascia riservata a RU delle università italiane in possesso di ASN, nell'ambito disciplinare dalla stessa individuato;

2) che in esito alla predetta procedura, le risorse eventualmente residue integrate da risorse di bilancio, venissero assegnate alla Classe di Scienze che avrebbe deliberato l'ambito scientifico disciplinare su cui avviare una nuova procedura ai sensi dell'art. 18 della Legge Gelmini con le medesime modalità.

La selezione ai sensi dell'art. 18 della Legge Gelmini riservata a RU di Università italiane relativa al posto di associato della Classe di Lettere e Filosofia si è conclusa con la chiamata sul ruolo di associato della prof.ssa Lucia Simonato, già RU presso la Scuola.

Quanto sopra premesso, scopo della presente seduta è pertanto quello di individuare il settore concorsuale e scientifico-disciplinare del posto di associato destinato alla Classe di Scienze, da bandire ai sensi dell'art.18 della Legge Gelmini con concorso riservato a RU di università italiane in possesso di ASN, tenuto conto di quanto proposto dalla Classe stessa.

A tale proposito, il Presidente informa preliminarmente il Senato in merito a quanto segue:

- i n. 6 settori concorsuali in cui sono attualmente inquadrati i ricercatori di ruolo della Classe di Scienze che hanno conseguito l'ASN nel medesimo settore, sono i seguenti:

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare
01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica	MAT/05 "Analisi matematica"
02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali	FIS/01 "Fisica sperimentale"
02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali	FIS/02 "Fisica teorica, modelli e metodi matematici"
02/B1 Fisica sperimentale della materia	FIS/03 "Fisica della materia"
03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche	CHIM/02 "Chimica Fisica"
05/D1 Fisiologia	BIO/09 "Fisiologia"

- alcuni ricercatori della Classe di Scienze hanno conseguito l'ASN anche in settori concorsuali diversi da quelli di attuale inquadramento presso la Scuola ed in particolare nei seguenti:

Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare
02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica	FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 – Didattica e storia della fisica
05/B2 - Anatomia comparata e citologia	BIO/06 - Anatomia comparata e citologia

Nei mesi scorsi il Preside della Classe di Scienze ha incaricato un'apposita Commissione costituita dal professori Vistoli (Presidente), Cattaneo, Bloino e Contino al fine di studiare la questione e proporre i criteri di valutazione su cui fondare la proposta della Classe. La Commissione ha prodotto un'articolata Relazione la quale è stata approvata dal Consiglio della Classe di Scienze nella seduta dello scorso mese di settembre, con rinvio della deliberazione sull'ambito disciplinare del posto di associato da bandire alla seduta del corrente mese di ottobre.

Tenuto conto di quanto previsto nella Relazione approvata dalla Classe di Scienze, nella seduta del 7 ottobre scorso la medesima Classe in composizione completa e senza la partecipazione alle votazioni dei ricercatori di ruolo, ha effettuato un primo turno di votazioni facendo esprimere a ciascun componente un voto di preferenza su uno degli ambiti disciplinari sopra indicati, nonché un secondo turno di votazioni limitato ai due ambiti disciplinari che avevano ottenuto nel primo il maggior numero di preferenze.

Al termine delle votazioni e tenuto conto del maggior numero finale di preferenze raccolte, il Consiglio della Classe di Scienze ha quindi deliberato di proporre al Senato l'attivazione del procedimento selettivo di chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge Gelmini relativo a n.1 posto di II fascia riservato ai ricercatori di università italiane abilitati, a valere sulle risorse del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari di cui al DM 364/2019, per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, s.s.d. FIS/01 - Fisica sperimentale, i cui elementi caratterizzanti sono illustrati in allegato (All. 1)

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta della Classe di Scienze di attivare il seguente procedimento selettivo di chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1 della Legge Gelmini riservato ai ricercatori di università italiane abilitati, a valere sulle risorse del Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari (DM 364/2019):

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

- n.1 posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, s.s.d. FIS/01 - Fisica sperimentale, i cui elementi caratterizzanti sono illustrati in allegato (All. 1).

Il Dott. Stefano Luin riattiva il collegamento con la seduta.

Deliberazione n. 155

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (1) - Sub-Award Agreement tra Axial Therapeutics, Inc. e la Scuola Normale Superiore
Struttura proponente: Area Affari generali – Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all'esame del Senato accademico il Sub-Award Agreement tra Axial Therapeutics, Inc. e la Scuola Normale Superiore (Allegato A) per attività di ricerca istituzionale.

Si premette che Axial è partener del Progetto di ricerca dal titolo “Target validation studies for the discovery of novel small molecule therapeutics with the potential to modify disease outcome by inhibiting bacterial amyloid protein-induced alpha-synuclein aggregation and associated neuronal toxicity” cha ha ricevuto un finanziato dalla Michael J. Fox Foundation – MJFF (le parti essenziali del Grant agreement tra Axial e MJFF sono contenute nell'allegato Exhibit A).

L'Agreement in oggetto disciplina il trasferimento di parte del finanziamento alla SNS, da parte di Axial, pari 305.350,10 \$ USD, per lo svolgimento delle attività progettuali indicate nel documento STATEMENT OF WORK NO. 1 (Schedule A-1) Project Milestone: Successful development of ex-vivo model of enteric neurons from WT and A53T mice; Identification of at least one compound provided by Axial that rescues or recovers the health and functionality and reduces alpha synuclein load in enteric neurons isolated from A53T animals.

Tutti gli aspetti connessi alla proprietà intellettuale e industriale sono disciplinati nella sezione 3 dell'accordo. In particolare, la proprietà dei risultati delle attività sarà di Axial, con eccezione del metodo previsto per il Milestone 2 - Statement of Work rispetto al quale i diritti sugli sviluppi derivanti dalle attività di cui all'accordo saranno in comproprietà.

La durata dell'Agreement è di 30 mesi.

Il referente scientifico delle attività per la SNS è il Prof. Antonino Cattaneo.

VISTA la L. n. 240/2010 e s.m.i.; il Regolamento UE 2016/679; il D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; lo Statuto della Scuola; il Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola; il parere favorevole espresso dalla Classe di Scienze, seduta del 6 maggio 2020.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare Sub-Award Agreement tra Axial Therapeutics, Inc. e la Scuola Normale Superiore, secondo il testo allegato (Allegato A).

Il ricavo previsto dall'Accordo, pari a 305.350,10 \$ USD, sarà accertato, al controvalore in Euro, mediante scrittura sulle voci di conto:

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

- 05.50.06.05 "Contributi di soggetti privati stranieri per ricerca istituzionale" per 267.181,34 \$ USD;
- 08.80.01.01 "Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche istituzionali e programmate" per 38.168,76 \$ USD (prelievo 75% dell'overhead finanziato ai sensi del Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e di formazione di carattere istituzionale e per conto terzi), importo accantonato come segue:
 - 04.46.01.15 "Accantonamento fondo premialità PTA" per 12.722,92 \$ USD;
 - 04.46.01.14 "Accantonamento a fondo comune ateneo" per 10.178,34 \$ USD;
 - 04.46.01.16 "Accantonamento a fondo investimento centri e laboratori" 15.267,50 \$ USD.

I fondi disponibili sul progetto, identificato in contabilità con il codice CI20_AXIAL_CATTANEO (267.181,34 \$ USD), saranno utilizzati nell'ambito dei costi correnti per progetti.

Deliberazione n. 156

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (2) - Accordo di collaborazione istituzionale per il finanziamento di una borsa per la frequenza del corso di perfezionamento (PH.D.) in Nanoscienze (37° ciclo) tra la Scuola Normale Superiore e Chiesi Farmaceutici S.p.A
Struttura proponente: Area Affari generali – Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all'esame del Senato accademico l'Accordo di collaborazione istituzionale di una borsa per la frequenza del corso di perfezionamento (PH.D.) in Nanoscienze (37° ciclo) tra la Scuola Normale Superiore e Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Allegato A).

Il Presidente informa che la Società Chiesi ha proposto l'attivazione e il finanziamento del suddetto posto con borsa di studio, per l'A.A. 2021/2022, per lo sviluppo della seguente tematica di ricerca descritta nell'Allegato 1 dal titolo *"Preterm rabbit precision cut lung slices as a tool for drug discovery"* a cui dovrà dedicarsi il vincitore della borsa. A tal fine Chiesi si impegna a corrispondere annualmente alla Scuola, per i quattro anni di durata del corso, l'importo complessivo annuo di euro 26.000 (di cui euro 2.360 a titolo di overheads).

L'Accordo prevede che la commissione giudicatrice dell'esame di ammissione al corso in questione sia integrata da un qualificato rappresentante proposto da Chiesi e che la supervisione del percorso formativo e di ricerca dell'assegnatario della borsa sia congiunta. Inoltre, l'attività di ricerca del perfezionando si svolgerà sia presso la Scuola, sia presso i laboratori e le sedi di ricerca di Chiesi o di soggetti con i quali Chiesi stesso intrattiene rapporti di collaborazione. In particolare il periodo di formazione e ricerca del perfezionando presso la Scuola si svolgerà in 24 mesi, la cui distribuzione sarà definita in base alle necessità di formazione e attività di ricerca.

L'accordo prevede la costituzione di un comitato congiunto composto da due rappresentanti della Scuola, fra cui il tutor accademico, e da due rappresentanti di Chiesi, fra cui il tutor aziendale. Il Comitato sarà presieduto dal Coordinatore del corso e avrà il compito di verificare l'esecuzione del programma di ricerca e assumere, ove necessario, le opportune decisioni in ordine alla gestione di taluni aspetti, in particolare con riferimento alla disciplina della tutela e riservatezza dei relativi risultati.

L'art. 5 dell'accordo stabilisce che i diritti di proprietà industriale/intellettuale sui risultati derivanti dalle attività realizzate dall'assegnatario della borsa spetteranno alla Scuola, fatto salvo il regime di contitolarità in caso di apporto del personale della Scuola e il diritto di opzione esclusivo riconosciuto a

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Chiesi (comma 5) sull’acquisto della titolarità o sulla concessione di una licenza d’uso, entrambi a titolo oneroso (art. 5.5.).

Le Parti si impegnano ad assicurare la libera accessibilità della tesi di perfezionamento e a valutare la pubblicazione di tutti o parte dei risultati della ricerca svolta dal perfezionando. Chiesi potrà tuttavia richiedere alla Scuola, che non potrà irragionevolmente rifiutarsi, di non divulgare presso terzi la tesi di perfezionamento, o parti della stessa, ovvero di non procedere alla pubblicazione fino al termine massimo di 24 mesi dal conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) del perfezionando. Il tutor accademico e/o il Coordinatore del Corso potranno accogliere le richieste di Chiesi formulate previo accordo del perfezionando.

Il referente dell’accordo per la Scuola è il prof. Francesco Cardarelli.

VISTO il D.lgs. n. 30/2005; la L. n. 240/2010 e s.m.i.; il D.lgs. n. 81/2008; il Regolamento UE 2016/679; il D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; lo Statuto della Scuola; il Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola; il Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi della Scuola; il parere favorevole espresso dalla Classe di Scienze, seduta del 7 ottobre 2020.

IL SENATO ACCADEMICO

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l’Accordo di collaborazione istituzionale per il finanziamento di una borsa per la frequenza del corso di perfezionamento (PH.D.) in Nanoscienze (37° ciclo) tra la Scuola Normale Superiore e Chiesi Farmaceutici S.p.A., secondo il testo allegato (Allegato A).

Il ricavo previsto dall’Accordo sarà accertato mediante scrittura sulle voci di conto:

05.50.05.04 “Contributi di soggetti privati italiani per ricerca istituzionale” per euro 96.920,00;

08.80.01.01 “Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche istituzionali e programmate” per euro 7.080,00 (prelievo 75% dell’overhead finanziato ai sensi del Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e di formazione di carattere istituzionale e per conto terzi), importo accantonato come segue:

- 04.46.01.15 "Accantonamento fondo premialità PTA" per euro 2.360,00;
- 04.46.01.14 "Accantonamento a fondo comune ateneo" per euro 1.888,00;
- 04.46.01.16 "Accantonamento a fondo investimento centri e laboratori" per euro 2.832,00.

I fondi disponibili sul progetto, identificato in contabilità con il cod. CI20_CHIESI_CARDARELLI (euro 96.920,00), saranno utilizzati nell’ambito dei costi correnti per progetti.

Deliberazione n. 157

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (3) - Accordo di collaborazione istituzionale tra la Scuola Normale Superiore e l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Pacinotti”
Struttura proponente: Area Affari generali – Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell’attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all’esame del Senato accademico l’Accordo di collaborazione istituzionale tra la Scuola Normale Superiore e l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Pacinotti” (Allegato A),

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

finalizzato a proseguire la collaborazione instaurata tra le parti per la realizzazione di attività utili a fornire agli studenti frequentanti gli ultimi tre anni dell’Istituto strumenti per l’accrescimento delle proprie conoscenze linguistiche, storiche, letterarie, bibliotecarie e scientifiche quale orientamento in vista del percorso universitario e post-universitario. A tal fine, l’Accordo prevede che le parti redigeranno un programma annuale per definire le seguenti attività: incontri tra gli allievi della Scuola e gli studenti dell’Istituto, al fine di consentire il potenziamento linguistico e scientifico degli studenti; seminari tenuti dagli allievi della Scuola da svolgersi in orario scolastico nell’ambito delle lezioni tenute dai docenti dell’Istituto; il tutorato nella preparazione delle prove dell’esame di stato e in approfondimenti per gare e *certamina*, nonché mediante apposite visite guidate per piccoli gruppi di studenti presso il Centro Biblioteca della Scuola; supporto alle iniziative dei laboratori teatrali dell’Istituto.

La Scuola si impegna a individuare tra i propri allievi, ordinari e/o perfezionandi, interessati al progetto secondo le varie discipline di studio e le disponibilità, a dare accesso agli studenti ai docenti dell’Istituto ai locali della Scuola per visite guidate nonché alla Biblioteca e alle sue risorse, ammettendoli al prestito, ove possibile.

L’Istituto si impegna a:

- a) approvare e diffondere il programma annuale;
- b) mettere a disposizione i propri locali al fine di ospitare gli allievi della Scuola;
- c) mettere a disposizione delle attività il personale docente e il personale ATA necessario;
- d) acquisire il consenso dei genitori/tutori degli studenti minorenni alla partecipazione alle attività organizzate dalle Parti;
- e) riconoscere alle attività organizzate dalle Parti, in attuazione del presente accordo, crediti formativi in proporzione all’impegno.

L’Accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2025, con possibilità di rinnovo da perfezionarsi con atto scritto tra le Parti.

VISTO l’art. 15 della L. n. 241/1990; il D.lgs. n. 81/2008; il Regolamento UE 2016/679; il D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; lo Statuto della Scuola.

IL SENATO ACCADEMICO

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di approvare l’Accordo di collaborazione istituzionale tra la Scuola Normale Superiore e l’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Pacinotti”, secondo il testo allegato (Allegato A).

b) di nominare quale referente dell’Accordo per la SNS il prof. Rosati

Deliberazione n. 158

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (4) - Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi “critici” dipendenti da “Scuola Normale Superiore” tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Regione Toscana e la SNS
Struttura proponente: Area Affari generali – Servizio affari legali e istituzionali

Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell’attività/procedimento: M. Asaro

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Il Presidente propone all'esame del Senato accademico il Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi "critici" dipendenti da "Scuola Normale Superiore" tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Regione Toscana e la SNS (Allegato A) finalizzato a sviluppare un piano di collaborazione per:

- a) la condivisione e l'analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche della Scuola;
- b) la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce e incidenti in danno della regolarità dei servizi di telecomunicazione;
- c) l'identificazione dell'origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche gestite dalla Scuola;
- d) la realizzazione e alla gestione di attività di comunicazione fra le Parti per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le Parti potranno sviluppare un'attività formativa congiunta sui sistemi e sulle tecnologie informatiche e sulle procedure di intervento atte a prevenire gli illeciti, nonché cooperare per realizzare tecnologie e l'interscambio di dati al fine di incrementare i livelli di prevenzione e contrasto dei crimini informatici. Eventuali oneri relativi all'attuazione del presente Protocollo e concordati preventivamente tra le Parti saranno a carico della Scuola.

Le Parti si impegneranno a sviluppare iniziative congiunte volte a valorizzare il rapporto di collaborazione; In particolare, la Scuola si impegna a utilizzare lo stemma araldico o gli altri simboli della Polizia di Stato nelle forme di comunicazione, a dare visibilità al presente accordo e ai suddetti simboli sul sito web, pagine social e in ogni iniziativa volta alla diffusione della cultura della sicurezza informatica e a realizzare una o più campagne di comunicazione con modalità da concordare preventivamente.

Il presente protocollo ha durata triennale e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le Parti.

VISTO l'art. 39 della L. n. 3/2003; il D.lgs. n. 65/2018; il D.lgs. n. 51/2018; lo Statuto della Scuola.

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il Protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi "critici" dipendenti da "Scuola Normale Superiore" tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Regione Toscana e la SNS, secondo il testo allegato (Allegato A), delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di stipula.

Il Segretario generale adotterà gli atti esecutivi necessari.

Deliberazione n. 159

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (5) - Parere sulla stipula di accordi di mobilità Erasmus per studio e docenza con le università partecipanti al Network EELISA
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti - Servizio Internazionalizzazione

Dirigente responsabile: D. Altamore; Responsabile dell'attività/procedimento: E. Terzuoli

Il Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 19 febbraio 2020, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla presentazione della candidatura della Scuola Normale nell'ambito dell'azione

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

“European Universities” del Programma Erasmus+, in partenariato con il network di atenei denominato “European Engineering Learning Innovation & Science Alliance” (EELISA).

Come comunicato dal Direttore al Senato Accademico nella successiva seduta del 23 luglio 2020, la candidatura della Scuola Normale è stata quindi selezionata dall’Agenzia Esecutiva Europea competente come ammissibile a finanziamento e il network di atenei sta al momento definendo le fasi preliminari di avvio delle attività.

Si ricorda che fanno parte della rete EELISA, oltre alla Scuola, le seguenti università:

- Universidad Politécnica de Madrid (UPM, Spain) – Coordinatore della rete,
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME, Hungary),
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU, Germany),
- İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU, Turkey),
- Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA, Italy),
- Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB, Romania),
- École des Ponts ParisTech (Francia),
- Mines ParisTech (Francia),
- Chimie ParisTech (Francia)
- Université Paris Sciences Lettres (Francia).

Il Servizio Internazionalizzazione, in collaborazione con il Delegato per l’Internazionalizzazione e Placement, Prof. Francesco Benigno, e il referente istituzionale per la specifica materia, Dott. Lorenzo Bartalesi, stanno iniziando a programmare con la rete dei partner le prime iniziative e, tra esse, una delle più urgenti è rappresentata dalla definizione di accordi Erasmus per la mobilità di studenti e personale accademico.

Si ricorderà che la caratteristica più importante della partecipazione della Scuola Normale al network è quella di assicurare l’aspetto interdisciplinare dell’offerta formativa e che, per tale motivo, saranno incoraggiate collaborazioni trasversali tra i vari campi disciplinari.

Per questo motivo è opportuno e necessario avviare le attività stipulando con gli atenei partner della rete EELISA specifici accordi di mobilità prevedenti contenuti e ambiti di attività sufficientemente ampi, limitando comunque il numero annuale di studenti in mobilità, sia in ingresso che in uscita, a un massimo di 5 per l’insieme delle tre Classi, valutando inoltre, di caso in caso, l’ammissibilità delle candidature che saranno avanzate alla luce di eventuali requisiti minimi per la partecipazione ai corsi della Scuola che dovranno essere indicati dai rispettivi docenti.

Al fine di limitare le difficoltà nell’orientare gli studenti stranieri, sarà di vitale importanza che nel catalogo dell’offerta formativa della Scuola siano presenti e aggiornati tali eventuali requisiti, così come dovranno comparire innanzitutto l’indicazione della lingua in cui gli insegnamenti sono impartiti nonché ogni altro possibile elemento che possa essere utile per gli studenti stranieri conoscere prima di avanzare una candidatura.

Negli stessi accordi, poi, si propone di inserire fin da subito almeno un massimo di 2 mobilità di personale accademico docente o ricercatore per formazione o insegnamento, sia in ingresso che in uscita.

Si ricorda che il Programma Erasmus + consente di cofinanziare la mobilità per studio degli studenti con fondi comunitari per un importo mensile variabile - a seconda dei paesi di destinazione - tra 250 e 300

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

euro e di corrispondere al personale accademico in mobilità appositi contributi a sostegno delle spese di viaggio, vitto e alloggio, mentre le spese inerenti la mobilità di studenti e personale accademico in entrata restano a carico dell’ateneo di origine e non comportano oneri per la Scuola. In caso di approvazione della presente proposta, i singoli accordi di mobilità saranno approvati e stipulati dal Direttore, ovvero dal prorettore o delegato competente per materia, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera n. 26 del 20 marzo 2019.

Il Direttore auspica che la maggior parte degli insegnamenti sia impartita in lingua inglese, in particolare nei corsi di dottorato. Auspica inoltre che la lingua italiana sia utilizzata in quegli insegnamenti che necessariamente ne comportano l’utilizzo, nonché in tutti i casi in cui al corso impartito partecipi un allievo che non comprende la lingua italiana.

Il Prof. Andrea Ferrara interviene per concordare con il Direttore; il Prof. Giampiero Rosati evidenzia che l’insegnamento della Letteratura italiana andrà impartito necessariamente in lingua italiana.

IL SENATO ACCADEMICO

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole alla stipula di accordi di mobilità con gli atenei partner della rete European Engineering Learning Innovation & Science Alliance (EELISA) che coinvolgano le tre Classi Accademiche della Scuola per un massimo di 5 studenti e 2 membri del personale accademico all’anno, ferma restando la possibilità di stipulare ulteriori accordi aggiuntivi per determinati settori disciplinari secondo la normale procedura;
- 2) di raccomandare l’aggiornamento costante del catalogo dell’offerta formativa della Scuola Normale, indicando in particolare, in maniera precisa, gli eventuali requisiti minimi per la partecipazione ai corsi da parte di studenti stranieri e alla lingua in cui gli insegnamenti sono impartiti.

Deliberazione n. 160

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (6) - Accordo con l’Università di Pisa per la gestione degli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti
Dirigente responsabile: D. Altamore; Responsabile del Servizio/procedimento: D. Altamore

Il Presidente sottopone all’approvazione del Senato accademico l’accordo con l’Università di Pisa (allegato A) che ha la finalità di consentire agli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting di ciascun ateneo di poter continuare a svolgere le loro attività istituzionali presso la sede dell’altro ateneo durante l’attuale situazione di emergenza nazionale dovuta alla pandemia da COVID-19, disciplinando le modalità operative da adottare in coerenza con la vigente normativa nazionale e regionale e con gli specifici protocolli e procedure di sicurezza di ciascun ateneo.

Nel dettaglio, i principali contenuti dell’accordo sono i seguenti:

a) impegni di ciascun ateneo:

a.1) applicare agli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting dell’altro ateneo, autorizzati a svolgere le rispettive attività istituzionali presso le proprie sedi, le stesse misure di carattere sanitario previste per il proprio personale;

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

- a.2) fornire agli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting dell’altro ateneo le opportune informazioni circa i protocolli e le procedure adottati per le proprie sedi al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19 nonché, ove previsti, i relativi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- a.3) invitare gli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting al rispetto delle disposizioni richiamate anche fuori dai locali degli atenei e a installare, attivare e utilizzare la app IMMUNI;
- a.4) collaborare reciprocamente, in caso di eventi legati al contagio COVID-19, con le autorità competenti, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalle Aziende Sanitarie Pubbliche;
- b) impegni degli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting che intendono svolgere le rispettive attività istituzionali presso le sedi dell’altro ateneo:
- b.1) rispettare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- b.2) rispettare le disposizioni nazionali e regionali della Toscana previste per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c.3) adeguarsi agli specifici protocolli e procedure adottati dall’ateneo presso cui intendono svolgere le rispettive attività istituzionali;
- c.4) sottoscrivere una specifica autodichiarazione conforme al testo allegato all’accordo.

In ultimo, si prevede che l’accordo abbia durata iniziale sino al termine del 31 gennaio 2021 e si intenderà automaticamente prorogato sino alla fine dello stato d’emergenza che sarà decisa dal Governo Italiano.

Il testo dell’accordo potrà essere adottato, se approvato, anche per gestire i rapporti in materia con altri atenei ed enti.

IL SENATO ACCADEMICO

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta di accordo secondo il testo allegato, autorizzando il Direttore ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di stipula, a stipularlo con l’Università di Pisa e, fatte salve le opportune modifiche di adeguamento, con altri atenei ed enti per i quali si renderà necessario.

Deliberazione n. 161

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: accordi e convenzioni (7) - Atto integrativo dell’accordo attuativo per la prevenzione della pandemia COVID-19 tra la Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca media e di sanità pubblica
Struttura proponente: Area Affari generali – Servizio affari legali e istituzionali

Il Presidente propone all’esame del Senato accademico l’Atto integrativo dell’accordo attuativo per la prevenzione della pandemia COVID-19 tra la Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (SSSA) e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca media e di sanità pubblica (FTGM), secondo lo schema allegato (Allegato A).

Il Presidente ricorda che tra le Parti è corso di sottoscrizione un essere un Accordo Attuativo per la prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19 in coerenza e attuazione della Delibera della

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

Giunta Regionale Toscana n. 624 del 18/05/2020. Il presente atto disciplina le ulteriori modalità per incrementare il livello di prevenzione attiva per i propri studenti residenti nei collegi con azioni volte all'accertamento diagnostico tempestivo, nel caso di comparsa di sintomatologia influenzale o simil influenzale, prevedendo che:

- a) nel caso in cui un proprio allievo residente in collegio manifesti sintomatologia influenzale o simil influenzale, le due Scuole comunicano alla FTGM il nominativo di detto allievo;
- b) la FTGM garantisce l'effettuazione tempestiva, in orario diurno non festivo, del tampone rinofaringeo + orofaringeo combinato, inviando presso il collegio proprio personale sanitario per l'effettuazione del tampone con somministrazione dell'informativa e del consenso con l'acquisizione dei dati anagrafici e di contatto necessari per la registrazione e l'effettuazione del test;
- c) la FTGM provvede all'effettuazione del test diagnostico molecolare e all'invio dell'esito del tampone stesso alla Scuola a cui appartiene l'allievo.

Alla Scuola a cui appartiene l'allievo la FTGM imputerà, per ogni tampone effettuato, un costo forfettario pari ad euro 50,00. Per ogni test molecolare effettuato, la FTGM imputerà il costo di effettuazione quantificato in Euro 25,00. Le Scuole adotteranno appositi atti di acquisto dei suddetti servizi diagnostici e di laboratorio, secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; il D.lgs. n. 81/2008; il Regolamento UE 2016/679; il D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; la Delibera n. 624 del 18/05/2020 della Giunta Regionale Toscana,

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l'Atto integrativo dell'accordo attuativo per la prevenzione della pandemia COVID-19 tra la Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca media e di sanità pubblica, secondo il testo allegato (Allegato A) delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di stipula.

Deliberazione n. 162

Seduta del 22 ottobre 2020
Ordine del giorno n. 13
Argomento: varie ed eventuali - ratifica decreti direttoriali
Struttura proponente: Area Affari generali / Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; Responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all'esame del Senato la ratifica dei decreti: D.D. n. 466 del 22 settembre 2020 (allegato 1), D.D. n. 509 del 13 ottobre 2020 (allegato 2) e D.D. n. 521 del 15 ottobre 2020 (allegato 3).

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di ratificare i seguenti decreti:

- D.D. n. 466 del 22 settembre 2020 (allegato 1) di approvazione del testo dell'Accordo attuativo tra il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa, la Regione Toscana e altre istituzioni pubbliche e private finalizzato

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020

alla realizzazione a Pisa, nel 2020, di una nuova edizione dell'Internet Festival, secondo il testo allegato sub lett. "A", autorizzandone la sottoscrizione con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero opportune in sede di conclusione dell'accordo;

- D.D n. 509 del 13 ottobre 2020 (allegato 2) per la parte relativa al punto b): approvazione dell'Accordo attuativo relativo all'evento FameLab 2021 tra l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore S. Anna, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Pisa, l'European Gravitational Observatory, secondo il testo allegato al medesimo atto (Allegato1);

- D.D. n. 521 del 15 ottobre 2020 (allegato 3) di approvazione della Convenzione per il finanziamento di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC" tra la Scuola e la Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, secondo il testo allegato al medesimo atto (Allegato A).

La presente delibera sarà quindi sottoposta al Consiglio di amministrazione federato per quanto di competenza.

Il Presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore undici e trenta minuti dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO

f.to Aldo Tommasin

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Ambrosio

Firmato digitalmente da: Aldo Tommasin
Organizzazione: SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data: 24/05/2021 17:32:07



Digitally signed by Luigi Ambrosio
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE/80005050507

ELENCO ALLEGATI

DELIBERAZIONE N.153

ARGOMENTO 10:

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI POSIZIONI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA L. N. 240/2010 SU FONDI ESTERNI;

Allegato 1

DELIBERAZIONE N.154

ARGOMENTO 11:

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ASN;

Allegato 1

DELIBERAZIONE N.155

ARGOMENTO 12.1:

SUB-AWARD AGREEMENT TRA AXIAL THERAPEUTICS, INC. E LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE;

Allegato “A”

DELIBERAZIONE N. 156

ARGOMENTO 12.2:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO (PH.D.) IN NANOSCIENZE (37° CICLO) TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E CHIESI FARMACEUTICI S.P.A;

Allegato “A”

DELIBERAZIONE N. 157

ARGOMENTO 12.3:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-PACINOTTI”;

Allegato “A”

DELIBERAZIONE N. 158

ARGOMENTO 12.4:

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI INFORMATIVI “CRITICI” DIPENDENTI DA “SCUOLA NORMALE SUPERIORE” TRA IL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI PER LA REGIONE TOSCANA E LA SNS;

Allegato “A”

DELIBERAZIONE N. 160

ARGOMENTO 12.6:

ACCORDO CON L'UNIVERSITÀ DI PISA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA;

Allegato “A”

DELIBERAZIONE N. 161

ARGOMENTO 12.7:

ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER LA PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO E FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDIA E DI SANITÀ PUBBLICA;

Allegato “A”

DELIBERAZIONE N. 162

ARGOMENTO 13:

VARIE ED EVENTUALI - RATIFICA DECRETI DIRETTORIALI.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Classe di Scienze

Posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il s.s.d. CHIM/02

Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Barone

Elementi caratterizzanti

- a) regime di impegno: tempo pieno
- b) programma di ricerca (denominazione abbreviata): Approcci Teorico-Computazionali all'Astrochimica e alla Chimica dell'Atmosfera
- c) settore concorsuale e eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari: settore concorsuale 03/A2, s.s.d.CHIM/02;
- d) requisiti di partecipazione alla procedura di selezione in conformità con quanto previsto all'art.6 del regolamento: possesso di dottorato di ricerca in Scienze Chimiche o titolo equivalente conseguito all'estero
- e) le specifiche funzioni (di ricerca, didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti) da svolgere da indicare nel bando e che saranno oggetto del contratto: attività di ricerca mirata a tematiche pertinenti al s.s.d. CHIM/02 con particolare riferimento allo studio di processi di interesse astrochimico e atmosferico tramite lo sviluppo di nuovi codici computazionali e la loro applicazione ad aspetti spettroscopici e /o cinetici. Le funzioni didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti del futuro ricercatore consisteranno nel tenere lezioni, esercitazioni o eventualmente attività di supporto alla didattica secondo quanto sarà specificato nell'ambito della programmazione di anno in anno stabilita dagli organi accademici competenti e in base alle necessità della Classe di Scienze. In particolare il ricercatore svolgerà attività didattica nel corso ordinario e nei corsi di perfezionamento in Astrochimica e nuovo dottorato nazionale in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico;
- f) fondi sui quali graverà la spesa e attestazione della relativa copertura finanziaria per tutta la durata del contratto: la spesa per l'attivazione della posizione graverà sui fondi “C09GAUSSVB - Sviluppo di nuovi programmi ed algoritmi comunemente in uso nell'ambito della chimica computazionale” (resp. prof. Barone), che assicureranno la copertura finanziaria dell'importo onnicomprensivo del contratto;
- g) eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12: 12 pubblicazioni
- h) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza: inglese.

Piano straordinario per la progressione per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (DM 364 dell'11.4.2019)

Posto di professore associato presso la Classe di Scienze da coprire mediante procedura di chiamata ai sensi dell'art.18 della Legge n.240/2010

Elementi caratterizzanti il posto da ricoprire ai sensi del Regolamento interno

- a. fascia per la quale viene richiesto il posto: seconda fascia (professore associato)
- b. settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
- c. uno o più settori scientifico-disciplinari: FIS/01 "Fisica sperimentale"
- d. specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il candidato selezionato dovrà assicurare l'attività didattica per la copertura di insegnamenti nell'ambito del s.s.d. FIS/01 "Fisica sperimentale" nei corsi ordinari e di perfezionamento e negli altri eventuali corsi attivati dalla Scuola, ai sensi dello Statuto, secondo quanto sarà specificato nell'ambito della programmazione di anno in anno stabilita dagli organi accademici competenti. Il candidato selezionato dovrà inoltre seguire tesi di laurea e di perfezionamento (Ph.D.), organizzare seminari e convegni, svolgere attività di ricerca, partecipare a e coordinare gruppi di ricerca in progetti nazionali e internazionali nel predetto ambito disciplinare.
- e. numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: numero determinato in conformità alla pertinente normativa ministeriale secondo quanto previsto dal regolamento
- f. competenze linguistiche richieste al candidato in relazione alle esigenze didattiche previste: il candidato deve essere in grado di svolgere attività didattica in italiano e in inglese.

SUB-AWARD AGREEMENT

This Sub-Award Agreement (this “Agreement”) is dated as of October, 15 2020 (the “Effective Date”), by and between Axial Therapeutics, Inc. (formerly Axial Biotherapeutics), a Delaware corporation with a place of business at 9 Fourth Avenue, Waltham, MA 02451 (“Axial”), and Scuola Normale Superiore, an academic institution with a special status as school of excellence and having a place of business at Seat of Pisa, Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa (the “Participant”). Axial and the Participant are each sometimes hereinafter referred to individually as a “Party” and collectively as the “Parties”.

WHEREAS, Axial has received a prime award from the Michael J. Fox Foundation (“MJFF”) under grant ID number # 18030 (the “Prime Award”) to be used in the conduct of the Project (as defined below) and is a party to that certain Award Terms and Conditions Agreement with MJFF (the “Grantor”) dated June 23, 2020 (together with all documents relating and ancillary thereto including without limitation Exhibit A attached hereto (the “Award Agreement”); and

WHEREAS, Scuola Normale Superiore Bio@SNS Lab conducts research in the field of neuroscience, one of its research lines focuses on alpha-synucleopathies and in particular Parkinson's disease and is interested in developing collaborative research

WHEREAS, Axial desires to engage the Participant to participate in the Project by providing certain Research Activities on the terms and subject to the conditions set forth in this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants contained herein, and for other good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

1. DEFINITIONS

Whenever used in the Agreement with an initial capital letter, the terms defined in this Article 1 shall have the meanings specified and may be used in singular or plural.

1.1 “Affiliate” means, with respect to any Party, any other person or entity that, directly or indirectly, controls or is controlled by or is under common control with, such Party. For purposes of this definition, “control” means (a) ownership of fifty percent (50%) or more of the shares of stock entitled to vote for the election of directors in the case of a corporation or fifty percent (50%) or more of the equity interests in the case of any other type of legal entity, (b) status as a general partner in any partnership, or (c) any other arrangement whereby a person or entity controls or has the right to control the board of directors of a corporation or equivalent governing body of an entity other than a corporation.

1.2 “Applicable Laws” means federal, state, local, national and international laws, statutes, rules and regulations, including any rules, regulations or requirements of any Regulatory Authority, that are in effect from time to time during the Term and are applicable to any particular Services conducted hereunder, including but not limited to (a) the Foreign Corrupt Practices Act

of 1977 and the UK Bribery Act; (b) the federal anti-kickback statute (42 U.S.C. §1320a-7b(b)), and state anti-kickback and other laws restricting gifts to, relationships with and information from prescribers; (c) the federal Food and Drug Administration laws, regulations and guidance, including the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, the Prescription Drug Marketing Act; (d) current good clinical practice (“**cGCP**”) and cGMP (as defined below); and (e) state and federal privacy and data security laws, including the federal Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“**HIPAA**”), and the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“**HITECH**”).

1.3 “Axial Background Know-How” means any Know-How that is Controlled by Axial and is necessary or useful for the Participant to conduct the Research Activities. For purposes of clarity, Axial Background Know-How includes, without limitation, the Know-How described in the initial Statement of Work attached hereto.

1.4 “Axial Background Patent Rights” means any Patent Rights that are Controlled by Axial as of the Effective Date that contain one or more claims that cover Axial Background Know-How.

1.5 “Confidential Information” means, with respect to each Party (a “Disclosing Party”), all information and Know-How disclosed or provided by such Disclosing Party to the other Party (a “Receiving Party”) pursuant to or in connection with this Agreement, whether communicated in writing, electronically or orally, or by any other method. For purposes of clarity, all Axial Background Know-How and all Results shall constitute Confidential Information of Axial. Notwithstanding the foregoing, none of the foregoing shall be considered to be Confidential Information if (a) as of the date of disclosure, it is known to the Receiving Party, as demonstrated by written documentation maintained in the ordinary course of business; (b) as of the date of disclosure, it is in the public domain or it subsequently enters the public domain through no fault of the Receiving Party; (c) it is obtained by the Receiving Party from a Third Party having a lawful right to make such disclosure free from any obligation of confidentiality to the Disclosing Party; or (d) it is independently developed by or for the Receiving Party without reference to or use of any Confidential Information of the Disclosing Party as demonstrated by written documentation maintained in the ordinary course of business.

1.6 “Control” or “Controlled” means with respect to any Know-How or Patent Rights, the ability of a Party to use, grant access to, or grant a license or sublicense to, such Know-How or Patent Rights (other than pursuant to this Agreement) as provided herein without violating the terms of any agreement with any Third Party and without violating Applicable Laws.

1.7 “Invention” means any Know-How (including, without limitation, any new and useful process, method of manufacture or composition of matter) that is conceived or first reduced to practice by the Participant in connection with its conduct of the Research Activity.

1.8 “FDA” means the U.S. Food and Drug Administration or any successor agency thereto.

1.9 “Know-How” means, collectively, any inventions, discoveries, improvements, know-how, trade secrets and proprietary methods, whether or not patentable, including, without

limitation: (a) methods of production or use of, and structural and functional information pertaining to, chemical compounds and (b) compositions of matter, data, formulations, processes, techniques and results.

1.10 “Materials” means any tangible materials, including cells, cell lines, organisms, antibodies, biological substances (and any constituents, progeny, mutants, derivatives or replications thereof or therefrom), reagents or chemical compounds. “Axial Materials” means (a) the Materials identified in any Statement of Work attached hereto, and (b) any progeny or unmodified derivatives of such Materials generated in the conduct of the Research Activity. “Project Materials” means any Materials that are generated by the Participant in the conduct of the Research Activity that are not Axial Materials.

1.11 “Participant Background Know-How” means any Know-How that is Controlled by the Participant and used by the Participant in the conduct of the Research Activity.

1.12 “Participant Background Patent Rights” means any Patent Rights that are Controlled by the Participant as of the Effective Date that contain one or more claims that cover Participant Background Know-How.

1.13 “Patent Rights” means all rights and interests in and to issued patents and pending patent applications including, without limitation, non-provisional patent applications, and all divisions, continuations and continuations-in-part thereof, patents issuing on any of the foregoing, all reissues, reexaminations, renewals and extensions thereof, and supplementary protection certificates therefor, as well as any certificates of invention or applications therefor, and all foreign equivalents of any of the foregoing.

1.14 “Project” means the research and development project to be conducted by Axial pursuant to the Award Agreement.

1.15 “Regulatory Authority” means any regulatory authority, including the FDA, with authority over the conduct of the Research Activity.

1.16 “Results” means all data and results generated by the Participant in the conduct of the Research Activity, including all Reports.

1.17 “Research Activity” means the activities to be conducted by the Participant pursuant to this Agreement, as described in each Statement of Work.

1.18 “Research Activity Costs” means the costs to be paid by Axial to the Participant for the conduct of the Research Activity. For purposes of this definition, the estimated Research Activity Costs and payment schedule applicable thereto shall be set forth in the approved Budget included in each Statement of Work.

1.19 “Statement of Work” means each Statement of Work substantially in the form attached hereto as Schedule A which will include (a) a description of the specific Research Activity to be performed by the Participant, (b) the timelines applicable to the conduct of such Research Activity and (c) a budget which shall include the estimated Research Activity Costs for the Research Activity to be conducted (the “Budget”).

Schedule A-1-3

1.20 “Term” means the period beginning on the Effective Date and continuing until the conclusion of the Research Activity (which is anticipated by the Parties to be on or around the second (2nd) anniversary of the Effective Date), subject to early termination pursuant to Section 5.2; provided, that, if this Agreement is terminated prior to the end of the Term, the effective date of such early termination shall become the last day of the Term.

1.21 “Third Party” means any party other than Axial, the Participant and their respective Affiliates.

Additional Definitions. In addition, each of the following definitions shall have the respective meanings set forth in the section of this Agreement indicated below:

<u>Definition</u>	<u>Section</u>
Agreement	Recitals
Award Agreement	Recitals
Axial	Recitals
Axial Indemnitees	4.4.1
Claims	4.4.1
Participant Indemnitees	4.4.2
Disclosing Party	1.5
Effective Date	Recitals
Grantor	Recitals
Indemnified Party	4.4.3
Participant	Recitals
Participant Indemnitees	4.4.2
Claims	4.4.2
Party/Parties	Recitals
Primary Contact	2.1.2(d)
Receiving Party	1.5
Reports	2.1.2(g)
Research Activity	2.1.1

2. PROVISION OF RESEARCH ACTIVITY

2.1 Research Activity.

2.1.1 Engagement of Participant. Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, Axial hereby engages the Participant to provide the Research Activity as part of the Project in accordance with the terms of this Agreement.

2.1.2 Statement of Work; Conduct of Research Activity.

(a) Statement of Work. Prior to the Participant commencing any Research Activity, Axial and the Participant shall prepare, and the Parties shall execute, a Statement of Work substantially in the form attached hereto as Schedule A which will describe the Research Activity

Schedule A-1-4

to be conducted and include the Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights, if any, to be used to conduct such Research Activity and the estimated Research Activity Costs (including a detailed Budget), applicable thereto. The initial Statement of Work is attached hereto as Schedule A-1 and incorporated herein by reference. If, at any time during the Term, either Party reasonably determines that it is necessary to perform additional activities not provided for in the applicable Statement of Work, (i) such Party shall submit to the other Party for its review and approval a written notice which shall describe in reasonable detail the nature of such additional activities and (ii) Axial and the Participant shall prepare and execute an additional Statement of Work, including a revised Budget, substantially in the form attached hereto as Schedule A which will specify the specific details of such additional activities. The Parties acknowledge and agree that any alterations, amendments or changes in the principal investigator, timeline, milestones, goals or Budget of the Research Activity must first be submitted to, and is subject to the approval of, the Grantor in accordance with Section 2.2 of the Award Agreement. To the extent permitted by Grantor and approved and executed by the Parties, each such additional Statement of Work shall be attached hereto as consecutively numbered addendums to Schedule A (e.g., Schedule A-2, Schedule A-3, etc.), shall be incorporated herein by reference and shall thereafter be subject to the terms and conditions of this Agreement as a “Statement of Work” hereunder. In the event that any provision of any Statement of Work conflicts with the terms of this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

(b) Conduct of Research Activity. The Participant shall (i) conduct the Research Activity in accordance with the Statement of Work and in compliance with all Applicable Laws and (ii) use commercially reasonable efforts to complete the Research Activity within the timelines set forth in the Statement of Work and in any event on or before the expiration of the Term. The Parties agree that the Term can (in accordance with and subject to Section 6.10 of this Agreement) be suspended in the event of force majeure or other circumstances that prevent the carrying out of Research Activity; provided, however, that in any such event (or in any event in which circumstances arise that likely prohibit completion of the Research Activity on schedule, Participant shall promptly notify Axial so that Axial may notify the Grantor in accordance with Section 3.3 of the Award Agreement. In such cases of force majeure, the Parties may agree on an extension of the Term. Without limiting the foregoing, the Participant hereby agrees, in connection with the performance of its obligations under this Agreement to comply with the Award Agreement, including but not limited to those provisions of the Award Agreement set forth on Exhibit A attached hereto.

(c) Rights of Grantor. The Participant hereby acknowledges and agrees that the Grantor has certain rights in certain of the Inventions and Results (e.g., and without limitation, the data and results sharing and publication rights of Grantor under Section 7.2 of the Award Agreement) and, in connection therewith, the Participant hereby agrees that the Grantor shall be a third party beneficiary of this Agreement and shall have the right to enforce against the Participant any and all of Axial’s rights under this Agreement including, without limitation, the right to seek specific performance and obtain injunctive and equitable relief in accordance with Sections 6.3 and 6.1.2(b) of this Agreement.

(d) Cooperation; Primary Contact. Each of the Parties shall reasonably cooperate in the conduct of the Research Activity and, subject to the terms of this Agreement and any confidentiality obligations to Third Parties, shall provide the other Party with such information

as is reasonably necessary for the performance of the Research Activity. The respective primary contacts (each, a “Primary Contact”) of the Parties for purposes of this Agreement are set forth in the Statement of Work.

(e) Transfer and Use of Company Materials. Subject to the terms and conditions contained herein, Axial shall transfer to the Participant for use in the Project the Axial Materials identified in any Statement of Work on the date or dates set forth in the Statement of Work. Except as otherwise provided herein, the Participant agrees (i) to use Axial Materials only for the conduct of the Project only in compliance with Applicable Laws; (ii) to not transfer any Axial Materials to any Third Party without the prior written consent of Axial; (iii) that Axial shall retain full ownership of all such Axial Materials; and (iv) that upon the termination of this Agreement, the Participant shall, at the instruction of Axial, either destroy or return to Axial (at Axial’s expense) any unused Axial Materials. Axial guarantees that the Materials transferred to the Participant hereunder do not infringe any Third Party rights.

(f) Place of Research Activity. Participant shall carry out the Research Activity in and at the Participant’s own premises and laboratories.

(g) Reporting. The Participant will provide written reports to Axial’s Primary Contact as requested or required by Grantor pursuant to Section 3.1, and in accordance with Section 6, of the Award Agreement, not less than once each three (3) month period during the Term and within thirty (30) days of the termination or expiration of the Term which will include a written summary of all Results and Inventions generated or developed over such period (collectively, the “Reports”). Without limiting the foregoing, the Participant will also participate in such periodic meetings and/or teleconferences as are requested by Grantor, in accordance with Section 3.1(c) of the Award Agreement.

(h) No Right to Subcontract. The Participant shall not subcontract, sublicense or otherwise delegate all or any portion of the Research Activity under this Agreement to any Third Party without Axial’s prior written consent.

2.2 Grant of License. Subject to the other terms and conditions of this Agreement, Axial hereby grants to the Participant a non-exclusive, royalty-free, fully-paid license during the Term, without the right to grant sublicenses, under Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights solely to the extent necessary to conduct the Research Activity.

2.3 Consideration.

2.3.1 Consideration for Research Activity. In consideration of the conduct by the Participant of the Research Activity, Axial agrees to pay the Participant the Research Activity Costs applicable to the conduct of such Research Activity as set forth in the applicable Statement of Work.

2.3.2 Sub Award amount and Payment Terms. Axial will pay to the Participant the Research Activity Costs –in accordance with the Budget and related payment schedule, as detailed in the Statement of Work. At the end of the Term the Participant will provide full and complete report detailing progress against milestones and associated expenses. Each payment made under this Section 2.3 will be made by transfer to the Participant’s bank account: BPM

Schedule A-1-6

S.p.A. (address: Piazza Dante, 1 - 56126 Pisa) IBAN: IT 06 A 05034 14011 000000606060 BIC: BAPPIT22XXX.

2.4 TREATMENT OF CONFIDENTIAL INFORMATION. Confidentiality Obligations. Each of Axial and the Participant, as a Receiving Party under this Agreement, recognizes that the Confidential Information of the other Party, as a Disclosing Party under this Agreement, constitutes highly valuable assets of such Disclosing Party and agrees that, subject to the remainder of this Section 2.4 and all of Section 2.5, during the Term and for an additional ten (10) years following the termination or expiration of this Agreement, it will hold in confidence and will not disclose, and will cause its Affiliates not to disclose, any Confidential Information of the Disclosing Party and it will not use, and will cause its Affiliates not to use, any Confidential Information of the Disclosing Party except as expressly permitted hereunder.

2.5 Limited Disclosure and Use. Each Receiving Party agrees that disclosure of the Confidential Information of the Disclosing Party may only be made to any employee, consultant or Affiliate of such Receiving Party to enable such Receiving Party to exercise its rights or to carry out its responsibilities under this Agreement; provided, that, any such disclosure or transfer shall only be made to individuals who are bound by written obligations of confidentiality no less stringent than those described herein. In addition, each Party agrees that the Receiving Party may disclose the Confidential Information of the Disclosing Party (a) on a need-to-know basis to such Receiving Party's legal and financial advisors who are bound by written obligations of confidentiality no less restrictive than those described herein; (b) with respect to Axial as a Receiving Party, as reasonably necessary (including as part of the conduct of diligence) in connection with the negotiation and/or consummation of an actual or potential license or sublicense, debt or equity financing transaction, or merger, acquisition, collaboration, consolidation, share exchange or other similar transaction; and (c) as required by Applicable Laws; provided, that, in the case of any disclosure under this clause (c), the Receiving Party shall (i) provide the Disclosing Party with reasonable advance written notice of, and an opportunity to comment on, any such required disclosure and (ii) if requested by the Disclosing Party, cooperate in all reasonable respects with the Disclosing Party's efforts to obtain confidential treatment or a protective order with respect to any such disclosure, at the Disclosing Party's expense.

2.6 Employees. Each of Axial and the Participant hereby covenants and agrees that all of its employees, and all of the employees of its Affiliates and permitted sublicensees and subcontractors, who have access to Confidential Information of each other Party are or will, prior to having such access, be bound by written obligations to maintain such Confidential Information in confidence. Each Party agrees to, and to cause its Affiliates and permitted sublicensees and subcontractors to, enforce such obligations and to prohibit its employees and consultants from using such information except as expressly permitted under this Agreement. Each Party will be responsible for, and liable to, the other Party for any disclosure or misuse by its employees or the misuse by employees of its Affiliates, permitted sublicensees and subcontractors, of Confidential Information of the other Party.

2.7 Publication. Axial will have the right to publish the Results, but will provide manuscripts to Participant for review thirty (30) days before submission for publication (the "Review Period"). Axial and SNS will have the right to publish any established standard scientific protocol or method as described by the Statement of Work (Milestone 2,) upon

consultation with the other Party. Axial shall, to the extent relevant to any such publication and in accordance with common scientific practices, grant publication authorship to the Participant for its contributions therein and thereto. Axial will reasonably consider any comments or proposed revisions provided by Participant during the Review Period; provided, however, that such comments and proposed revisions may be accepted or rejected by Axial in its sole discretion. For the avoidance of doubt, and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, Participant shall not publish or disclose to any Third Party all or any portion of the Results without Axial's prior written approval. Each Party (a) undertakes to ensure that any publications permitted under this Agreement will not affect the patentability of the Results, and (b) shall comply with Grantor's rights under Section 7.2 of the Award Agreement, and the publication and Grantor recognition obligations under Sections 10 and 11 of the Award Agreement.

2.8 Publicity. Participant acknowledges and agrees that the existence and the terms of this Agreement constitute Axial's Confidential Information and may only be disclosed as permitted by Section 2.5 of this Agreement. In the event that disclosure of the terms of this Agreement is required by Applicable Laws, Participant shall provide Axial with prior written notice and coordinate with Axial with respect to the wording and timing of any such disclosure. Participant shall not use the name, trademark, trade name or logo of Grantor or Axial, its Affiliates or its respective employees in any publicity, promotion, news release or other disclosure relating to this Agreement or its subject matter, without the prior written consent of Axial, except as may be required by Applicable Laws.

3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

3.1 Axial Intellectual Property Rights. Axial shall have sole and exclusive ownership of all right, title and interest on a worldwide basis in and to any and all Axial Background Know-How, Axial Background Patent Rights, Inventions and Results, with exception of the method mentioned in the statement of work, Milestone 2 developed in this project for which rights will be co-owned. In connection therewith, the Participant hereby assigns, and shall require all Participant Personnel to assign, to Axial all right, title and interest in and to all such Inventions and Results.

3.2 Participant Intellectual Property Rights. The Participant shall have sole and exclusive ownership of all right, title and interest on a worldwide basis in and to any and all Participant Background Know-How and Participant Background Patent Rights. Subject to the other terms and conditions of this Agreement, the Participant hereby grants to the Axial a non-exclusive, royalty-free, fully-paid license during the Term of this Agreement, without the right to grant sublicenses, under Participant Background Know-How and Participant Background Patent Rights solely to the extent necessary to conduct the Research Activity. If any Participant Background Know-How and/or Participant Background Patent Rights are employed by, are embodied within, or otherwise materially useful or necessary to use or to practice, any Inventions ("Incorporated IP"), Participant shall be deemed to have granted, and hereby grants, to Axial, a non-exclusive, worldwide, sublicensable license under such Incorporated IP solely to the extent necessary to practice such Inventions.

3.3 Ownership of Results. Each Party agrees that ownership of the Results and all Inventions will be governed by Section 3.1 of this Agreement. The Parties shall mutually inform

one another without delay of any and all Results generated as well as on the content of any related Inventions by Participant Personnel.

3.4 Access to Results for research and scientific purpose. During and after the Term of this Agreement, subject to Sections 2.4, 2.5 and 2.7 of this Agreement, the Participant shall have a royalty-free, non-exclusive and non-transferable license to use the Inventions and Results generated in the framework of this Agreement, solely for scientific purposes in the areas of research and teaching (which, for the avoidance of doubt, will not include the conduct of any clinical research).

3.5 Cooperation. During the Term of this Agreement, the Participant shall cooperate fully with Axial and its attorneys and agents in the preparation and filing of all papers and other documents as may be required to obtain, perfect, sustain and enforce Axial's rights in and to any Inventions, including but not limited to, joining in any proceeding to obtain letters, patents, copyrights, trademarks or other legal rights with respect to any such Inventions in the United States and in any and all other countries; provided, that, Axial shall bear the cost and expenses applicable to any such proceedings. Any patent or other legal right with respect to any Inventions issued to the Participant personally shall be assigned by the Participant to Axial without charge. In the event Axial is unable for any reason, after reasonable effort, to secure the Participant's signature on any document needed in connection with the actions specified in this Section 3.5, the Participant hereby irrevocably designates and appoints Axial and its duly authorized officer and agent and attorney in fact, which appointment shall be coupled with an interest, to act for and on its behalf, for the express and sole purpose to execute, verify and file any such documents to further the purposes of this Section 3.5 with the same legal force and effect as if executed by the Participant.

3.6 Record Retention. The Participant will maintain records of all Results obtained or generated by the Participant in the course of providing Research Activity hereunder, including all computerized records and files, in a secure area in accordance with Applicable Laws. Upon the written request of Axial, copies of all such records will be delivered to Axial, or to its designee, in such form as is then currently in the possession of the Participant. The Participant shall retain originals of all such records for a period of ten (10) years, or as otherwise required by Applicable Laws, whichever is longer. In no event will the Participant dispose of any such records without first giving Axial sixty (60) days' prior written notice of its intent to do so; provided, that, the Participant may retain copies of any records as are reasonably necessary for regulatory or insurance purposes, subject to the Participant's obligations of confidentiality under this Agreement. Axial will reimburse the Participant for the reasonable costs and expenses incurred by the Participant for the copying and shipping of such records to Axial.

4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES; INDEMNIFICATION

4.1 Mutual Representations and Warranties. Each Party hereby represents and warrants to the other Party, as of the Effective Date, as follows:

4.1.1 Organization. It is a corporation duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the jurisdiction of its organization, and has all requisite power and authority, corporate or otherwise, to execute, deliver and perform this Agreement.

4.1.2 Authorization. The execution and delivery of this Agreement and the performance by it of the transactions contemplated hereby have been duly authorized by all necessary corporate action and will not violate (a) such Party's certificate of incorporation (or other comparable organizational documents) or bylaws, (b) any agreement, instrument or contractual obligation to which such Party is bound in any material respect, (c) any requirement of any Applicable Laws, or (d) any order, writ, judgment, injunction, decree, determination or award of any court or governmental agency presently in effect applicable to such Party.

4.1.3 Binding Agreement. This Agreement is a legal, valid and binding obligation of such Party enforceable against it in accordance with its terms and conditions.

4.1.4 No Inconsistent Obligation. It is not under any obligation, contractual or otherwise, to any Third Party that conflicts with or is inconsistent in any respect with the terms of this Agreement or that would impede the diligent and complete fulfillment of its obligations hereunder.

4.2 Additional Representations of the Participant. The Participant further represents and warrants to Axial, as of the Effective Date, as follows:

4.2.1 Adherence to Regulations. The Participant has obtained and will at all times during the Term of this Agreement, maintain, hold and comply with, all governmental registrations, permits and licenses that are required by any Regulatory Authority and are necessary to perform this Agreement.

4.2.2 Non-Debarment. Neither the Participant, nor any of its directors, officers and employees, nor any Participant Personnel used by the Participant to perform the Research Activity (a) has been debarred, convicted, or is not subject to any pending debarment or conviction, pursuant to section 306 of the United States Food Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 335a; (b) has been listed by any government or regulatory agencies as (i) ineligible to participate in any government healthcare programs or government procurement or non-procurement programs (as that term is defined in 42 U.S.C. 1320a-7b(f)) or excluded, debarred, suspended or otherwise made ineligible to participate in any such programs, or (ii) disqualified or restricted, from receiving investigational products pursuant to the government or regulatory agency's regulations; or (c) has been convicted of a criminal offense related to the provision of healthcare items or services, and is not the subject of any such pending action, suit, claim, investigation or proceeding. The Participant will promptly inform Axial in writing if the Participant or any Participant Personnel who is performing Research Activity has been or becomes subject to any of the foregoing, or if any action, suit, claim, investigation, or proceeding relating to the foregoing is pending, or to the best of the Participant's knowledge, is threatened.

4.2.3 Qualifications of the Participant Personnel. The Participant, its Affiliates and its permitted sublicensees and subcontractors will engage employees and/or consultants (the "**Participant Personnel**") with the proper skill, training and experience to provide the Research Activity. Before providing Research Activity, all the Participant Personnel will have agreed in writing to (a) confidentiality obligations consistent with the terms of this Agreement, and (b) effectively vest in the Participant any and all rights that such Participant Personnel might

otherwise have in the results of the conduct of the Research Activity. All Participant Personnel will be recruited according Italian labor laws.

4.2.4 Performance of Research Activity. To the Participant's knowledge the performance of the Research Activity under this Agreement, will not infringe upon the patents, copyrights or trademarks, or misappropriate the trade secrets, of any Third Party.

4.3 Warranty Disclaimer. EACH PARTY HEREBY ACKNOWLEDGES THAT THE OTHER PARTY HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

4.4 Indemnification.

4.4.1 Indemnification of Axial by the Participant. The Participant shall indemnify, defend and hold harmless Axial, its Affiliates, their respective directors, officers, employees and agents, and their respective successors and assigns (the "Axial Indemnitees"), against any liability, damage, loss or expense (including reasonable attorneys' fees and expenses of litigation) incurred by or imposed upon Axial Indemnitees or any one of them, as a direct result of any claims, suits, actions or demands by any Third Party (collectively, the "Claims") arising out of (a) the conduct by the Participant, its Affiliates, and its permitted sublicensees and subcontractors or their respective employees or consultants of the Services; (b) the material breach by the Participant of any representation, warranty or covenant under this Agreement; or (c) the gross negligence or willful misconduct of the Participant, its Affiliates, or its permitted sublicensees and subcontractors or their respective employees or consultants; provided, that, the Participant shall not be obligated to indemnify Axial for any Claims to the extent arising from or occurring as a result of the gross negligence or willful misconduct of Axial, its Affiliates or their respective employees or agents.

4.4.2 Indemnification of the Participant by Axial. Axial shall indemnify, defend and hold harmless the Participant, its Affiliates, their respective directors, officers, employees and agents, and their respective successors and assigns (the "Participant Indemnitees"), against any liability, damage, loss or expense (including reasonable attorneys' fees and expenses of litigation) incurred by or imposed upon the Participant Indemnitees or any one of them, as a direct result of any Claims, arising out of (a) the material breach by Axial of any representation, warranty or covenant under this Agreement; or (b) the gross negligence or willful misconduct of Axial, its Affiliates or their respective employees or consultants; provided, that, Axial shall not be obligated to indemnify the Participant for any Claims to the extent arising from or occurring as a result of the gross negligence or willful misconduct of the Participant, its Affiliates or their respective employees or agents.

4.4.3 Conditions to Indemnification. An Axial Indemnitee or the Participant Indemnitee seeking recovery under Sections 4.4.1 or 4.4.2 (the "Indemnified Party") in respect of a Claim shall give prompt notice of such Claim to the Participant or Axial, as the case may be (the "Indemnifying Party"); provided, that, the Indemnifying Party is not contesting its obligation under Sections 4.4.1 or 4.4.2 shall permit the Indemnifying Party to control any litigation relating to such Claim and the disposition of such Claim (including without limitation any settlement

thereof); provided, further, that, the Indemnifying Party shall not settle or otherwise resolve such Claim without the prior written consent of such Indemnified Party, which consent shall not be unreasonably withheld, conditioned or delayed, unless such settlement includes a full release of the Indemnified Party, in which case the Indemnifying Party may settle or otherwise resolve such Claim without the prior written consent of such Indemnified Party. Each Indemnified Party shall cooperate with the Indemnifying Party in its defense of any such Claim in all reasonable respects and shall have the right to be present in person or through counsel at all legal proceedings with respect to such Claim.

4.5 Insurance. During the Term, the Participant shall carry, with financially sound and reputable insurers, insurance coverage (including errors and omissions, professional liability and comprehensive liability coverage) with respect to the conduct of its business against loss from such risks and in such amounts as is customary for well-insured companies engaged in similar businesses.

4.6 Limited Liability. EXCEPT AS PROVIDED IN SECTIONS 4.4.1 AND/OR 4.4.2, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTY OR ANY OF ITS AFFILIATES FOR (I) ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOST REVENUES, (II) COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY OR SERVICES, WHETHER UNDER ANY CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY OR (III) ANY LIABILITY, DAMAGE, LOSS OR EXPENSE UNDER THIS AGREEMENT IN EXCESS OF THE AGGREGATE FEES AND EXPENSES PAID UNDER THIS AGREEMENT.

5. TERM AND TERMINATION

5.1 Term. This Agreement shall commence on the Effective Date and continue, unless earlier terminated as provided herein, until the expiration of the Term.

5.2 Termination.

5.2.1 Unilateral Right to Terminate. Axial shall have the right to terminate this Agreement upon not less than thirty (30) days' written notice to the Participant. The Termination will take effect only in case of adequate and reasonable motivation to be communicated to the Participant. **Termination for Breach.** Either Party may terminate this Agreement, effective immediately upon written notice to the other Party, for a material breach by the other Party of this Agreement that, if curable, remains uncured for twenty (20) days after the non-breaching Party first gives written notice to the other Party of such breach and its intent to terminate this Agreement if such breach is not cured.

5.3 Consequences of Expiration of Termination of Agreement. In the event of the termination of this Agreement pursuant to Section 5.2 or the expiration of the Term pursuant to Section 5.1, the following provisions shall apply:

(a) the license granted by Axial to the Participant pursuant to Section 2.2 shall immediately terminate;

Schedule A-1-12

(b) the Participant will terminate all Research Activity in progress in an orderly manner as soon as practical and in accordance with a schedule agreed to by Axial and deliver to Axial any Results developed through the date of termination or expiration;

(c) Axial will refund the Participant for any Research Activity Costs claimed by the Participant, up to the effective date of termination or expiration, for Research Activity actually performed and all authorized expenses actually incurred (as specified in the applicable Statement(s) of Work);

(d) the Participant shall promptly return to Axial all Confidential Information of Axial in its possession or control; provided, that, the Participant may retain one (1) copy of Confidential Information of Axial in its archives solely for the purpose of establishing the contents thereof and ensuring compliance with its obligations hereunder; and

(e) Axial shall promptly return to the Participant all Confidential Information of the Participant in its possession or control; provided, that, Axial may retain one (1) copy of Confidential Information of the Participant in its archives solely for the purpose of establishing the contents thereof and ensuring compliance with its obligations hereunder.

5.4 Remedies; Injunctive Relief. Except as otherwise expressly set forth in this Agreement, the termination provisions of this Article 5 are in addition to any other relief and remedies available to either Party under Applicable Laws. The Participant hereby acknowledges that any breach or threatened breach of any of the terms of this Agreement may result in substantial, continuing and irreparable injury to Axial and hereby agrees that, in addition to any other remedy that may be available to Axial, Axial will be entitled to obtain injunctive relief in the event of any breach or threatened breach of any of the terms of this Agreement.

5.5 Surviving Provisions. Notwithstanding any provision herein to the contrary, the rights and obligations of the Parties set forth in Articles 3 and 5 and Sections 2.1.2(c), 2.1.2(g), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 6.9 and 6.14, as well as any rights or obligations otherwise accrued hereunder, and any definitions related to the foregoing, shall survive the termination of this Agreement or the expiration of the Term of this Agreement.

6. MISCELLANEOUS

6.1 Dispute Resolution.

6.1.1 Disputes. In the event of any controversy or claim arising from or relating to any provision of this Agreement, or any term or condition hereof, or the performance by a Party of its obligations under this Agreement, or its construction or the actual or alleged breach of this Agreement by a Party (each a “Dispute”), either Party, upon written notice to the other Party, may have such Dispute referred to the Parties’ respective Executive Officer(s) or their nominees, for attempted resolution by good faith negotiations within thirty (30) days after such notice is received.

6.1.2 Arbitration.

(a) Selection of Arbitrators. In the event that any Dispute is not resolved as provided in Section 6.1.1 within thirty (30) days of the date of notice of referral to the Executive Officers, either Party may, upon written notice to the other Party, submit the Dispute to final and binding arbitration under the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association (the “AAA”). The site of arbitration shall be Boston, Massachusetts. The panel of arbitrators will be comprised of one arbitrator chosen by Axial, one arbitrator chosen by the Participant and the third arbitrator by the two arbitrators so chosen. If either Party or both Parties fails to choose an arbitrator or arbitrators within thirty (30) days after receiving notice of commencement of arbitration or if the two arbitrators fail to choose a third arbitrator within thirty (30) days after their appointment, then either or both Parties shall immediately request that the AAA select the remaining number of arbitrators to be selected, which arbitrator(s) shall have the requisite scientific background, experience and expertise.

(b) Additional Procedures. Either Party may apply to the arbitrators for interim injunctive relief until the arbitration decision is rendered or the dispute is otherwise resolved. Either Party also may, without waiving any right or remedy under this Agreement, seek from any court having jurisdiction any injunctive or provisional relief necessary to protect the rights or property of that Party pending resolution of the dispute pursuant to this Section 6.1.2. The arbitrators shall have no authority to award punitive or any other type of damages not measured by a Party’s compensatory damages. Each Party shall bear its own costs and expenses and attorneys’ fees in connection any such arbitration; provided that the non-prevailing Party shall pay the costs and expenses incurred by the prevailing Party in connection with any such arbitration, including reasonable attorneys’ fees and costs.

(c) Termination of Agreement. In the event of a Dispute involving the alleged breach of this Agreement (including, without limitation, whether a Party has satisfied its diligence obligations hereunder), neither Party may terminate this Agreement until resolution of the Dispute pursuant to this Section 6.1.2.

(d) Decision of Arbitrators. The decision of the arbitrators shall be the sole, exclusive and binding remedy between the Parties regarding the determination of all disputes presented. Any monetary payment to be made by a Party pursuant to a decision of the arbitrators shall be made in United States dollars, free of any tax or other deduction.

(e) Non-Disclosure. Except to the extent necessary to confirm an award or decision or as may be required by Applicable Laws, neither Party nor any arbitrator may disclose the existence or results of any arbitration without the prior written consent of all Parties. In no event shall any arbitration be initiated after the date when commencement of a legal or equitable proceeding based on the Dispute would be barred by the applicable statute of limitations.

6.2 Incorporation by Reference. In the event any provision of this Agreement conflicts with the terms of the Award Agreement, the terms of the Award Agreement shall control.

6.3 Governing Law. This Agreement will be construed, interpreted and applied in accordance with the laws of the Commonwealth of Massachusetts (excluding its body of law controlling conflicts of law).

6.4 Data Processing and Protection. Each Party undertakes any personal data processing activities (if any) covered by this Agreement as data controller. In particular, if it is required, the Parties shall act in concert to assess data protection impacts and adopt organizational and technical measures to ensure compliance to specific obligations and applicable legal frameworks. Data Protection Officers, Ethical Committees and/or Legal Offices of the Parties might be involved in this process, if and as needed. The Parties agree to collect, store and, more generally, process data in compliance with the legal framework currently defined by EU Reg. 679/2016. The Participant declares to have appointed a data protection officer (email: dpo@sns.it). Axial declares that personal data (if any) that flows from the EU to the US will be processed according to the EU-US privacy shield. The Parties acknowledge and agree that the foregoing provisions of this Section 6.4 are only applicable to a given Party to the extent that such Party processes personal data under this Agreement; as such term is defined by the General Data Protection Regulation.

6.5 Limitations. Except as expressly set forth in this Agreement, neither Party grants to the other Party any right or license to any of its intellectual property.

6.6 Entire Agreement. This Agreement and the Award Agreement are the entire agreements between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersede all prior representations, understandings and agreements between the Parties, whether written or oral, with respect to the subject matter hereof. No modification of or amendment to this Agreement shall be effective unless in writing with specific reference to this Agreement and signed by the duly authorized representatives of the Parties.

6.7 Waiver. The terms or conditions of this Agreement may be waived only by a written instrument executed by the Party waiving compliance. The failure of either Party at any time or times to require performance of any provision hereof shall in no manner affect its rights at a later time to enforce the same. No waiver by either Party of any condition or term shall be deemed as a continuing waiver of such condition or term or of another condition or term.

6.8 Headings. Section and subsection headings are inserted for convenience of reference only and do not form part of this Agreement.

6.9 Assignment. Neither this Agreement, nor any right or obligation hereunder, may be assigned, delegated or otherwise transferred, in whole or part, by either Party without the prior express written consent of the other not to be unreasonably withheld, conditioned or delayed; provided, that, either Party may, without the written consent of the other, assign this Agreement and its rights and delegate its obligations hereunder to its Affiliates or in connection with the transfer or sale of all or substantially all of such Party's assets or business to which this Agreement relates or in the event of its merger, consolidation, change in control or similar transaction. Any permitted assignee shall assume all obligations of its assignor under this Agreement. Any purported assignment in violation of this Section 6.9 shall be void. The terms and conditions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the permitted successors and assigns of the parties.

6.10 Force Majeure. Neither Party shall be liable for failure of or delay in performing its obligations set forth in this Agreement, and neither Party shall be deemed in breach of its

obligations, to the extent such failure or delay is due to causes beyond the reasonable control of the affected Party, including, but not limited to, embargoes, war, acts of war (whether war be declared or not), acts of terrorism, insurrections, riots, civil commotions, strikes, lockouts or other labor disturbances, fire, floods, or other acts of God, or acts, omissions or delays in acting by any governmental authority or the other Party. The affected Party shall notify the other Party of such force majeure circumstances as soon as reasonably practical, and shall promptly undertake all reasonable efforts necessary to cure such force majeure circumstances.

6.11 Construction. The Parties hereto acknowledge and agree that: (a) each Party and its counsel reviewed and negotiated the terms and provisions of this Agreement and have contributed to its revision; (b) the rule of construction to the effect that any ambiguities are resolved against the drafting Party shall not be employed in the interpretation of this Agreement; and (c) the terms and provisions of this Agreement shall be construed fairly as to all Parties hereto and not in favor of or against any Party, regardless of which Party was generally responsible for the preparation of this Agreement.

6.12 Severability. If any provision(s) of this Agreement are or become invalid, are ruled illegal by any court of competent jurisdiction or are deemed unenforceable under then current applicable law from time to time in effect during the Term hereof, it is the intention of the Parties that the remainder of this Agreement shall not be affected thereby. The Parties hereto covenant and agree to renegotiate any such term, covenant or application thereof in good faith in order to provide a reasonably acceptable alternative to the term, covenant or condition of this Agreement or the application thereof that is invalid, illegal or unenforceable, it being the intent of the Parties that the basic purposes of this Agreement are to be effectuated.

6.13 Status. The Parties hereby agree that Axial and the Participant shall be independent contractors and that nothing in this Agreement is intended or shall be deemed to constitute a partner, agency, employer-employee or joint venture relationship between the Parties. Neither Axial nor the Participant shall have the authority to make any statements, representations or commitments of any kind, or to take any action, which shall be binding on the other Party, without the prior written consent of the other Party.

6.14 Further Assurances. Each Party agrees to execute, acknowledge and deliver such further instructions, and to do all such other acts, as may be necessary or appropriate in order to carry out the purposes and intent of this Agreement.

6.15 Counterparts. This Agreement may be executed simultaneously in one or more counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument.

[Remainder of page intentionally left blank.]

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed by their respective duly authorized representatives as of the Effective Date.

AXIAL THERAPEUTICS, INC.

By: _____
Name: David Donabedian, Ph.D.
Title: Chief Executive Officer

Address for purposes of notice:

9 Fourth Avenue
Waltham, MA 02451
Attn: David Donabedian, Ph.D.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

By: _____
Name: Luigi Ambrosio
Title: Director

Address for purposes of notice:

Seat of Pisa
Piazza dei Cavalieri 7 - 56126 Pisa
Italy
Attn: Dr. Antonino Cattaneo

Schedule A-1-17

Exhibit A

Selected Provisions of Award Agreement

Section 2 of the Award Agreement

2. Use of Funds

Funds awarded by MJFF are to be used solely for the Project. Satisfaction of the administrative requirements set forth in this Agreement, including without limitation timely delivery of expense and progress reports, your participation in MJFF sponsored meetings at which your progress will be assessed and the other administrative requirements set forth in Sections 7 et seq., is required. MJFF assessments are based on review of your progress at regular intervals, determination of the quality of the scientific research performed, and its continued high relevance to Parkinson's disease ("MJFF Assessment Criteria").

Section 2.1 of the Award Agreement

month from the submission of the expense report. You shall maintain complete and accurate books, records and accounts that, in reasonable detail, fairly reflect the use of the Award. MJFF shall have the right to review and audit such books, records and accounts at a mutually convenient time upon prior written notice to you.

Section 2.2 of the Award Agreement

2.2 The Award is to be used as budgeted and reflected in the milestones. Any alterations, amendments, or changes in the specific goals or budget of the Project will require the review and pre-approval of MJFF. Examples of such alterations, amendments or changes include (but are not limited to): transfer of a Principal Investigator ("PI") from one institution to another, adding or deleting a specific Project goal, material budget reallocation, or modification of the timeline, workload allocations or milestones. As used in this Agreement, "material budget reallocation" means reallocation of Award funds equal to 5% or more of the Award amount. Please note that MJFF funds shall not be used for travel (except to cover any travel required pursuant to Section 3.1(c)(ii)) or equipment costs not approved in the budget as awarded (see Appendix A).

Section 3.1 of the Award Agreement

3.1 MJFF expects that your Project will be completed according to the agreed timeline attached at Appendix B. To this end, you are required to do the following:

- (a) Provide written proof of Institutional Animal Care and Use Committee ("IACUC") approval one month from date of award notification (July 30 2020). Payment to begin work will not be issued without IACUC approval.
- (b) Confirm in writing that all personnel (including technicians and post-doctoral fellows) have been hired by the third month of the Project, or that any delay in hiring has not postponed progress on the work described. MJFF will contact awardees at the three-month mark of the Award for such confirmation. Failure to meet this requirement may result in withholding of further payment.
- (c) Participate in regularly scheduled assessment meetings and/or teleconferences. Failure to participate in these assessments and to demonstrate satisfactory progress may result in withholding of future payments.
 - (i) The first assessment will be held at the six-month mark of the Award by teleconference to review initial progress.
 - (ii) An in person assessment meeting will be held at the completion of the Award term. The individual awardee is required (to the extent reasonable and safe for all parties involved) to attend the assessment meeting in person, unless otherwise informed by MJFF.
- (d) Complete progress and expense reports detailing your progress against milestones and your associated expenditures. These reports will be due at the completion of the Project. When appropriate, additional reports may be requested before other assessment meetings and teleconferences. Templates will be provided to you by MJFF to facilitate this reporting. These reports will be reviewed by MJFF against the MJFF Assessment Criteria. MJFF may thereafter provide you with suggestions, critique, and feedback.
- (e) Participate openly in discussions regarding the Project with MJFF's scientific and research staff, and advisors.

Exhibit A-1

Section 3.3 of the Award Agreement

3.3 If at any time circumstances arise that prohibit completion of the Project on schedule, you are required to notify MJFF immediately. MJFF will consider granting ONE no-cost extension per project on a case by case basis. To apply for a no-cost extension, submit a letter detailing the request. The letter should include reasons for delays or changes, associated rationale, a timeline for continuing the work, and an expense report detailing remaining funds.

Section 6 of the Award Agreement

With each progress report, Grantees agree to provide MJFF, in a format prescribed by MJFF, the data underlying your research information for each milestone to assess progress against each milestone (the "Data"), which may be shared by MJFF as set forth in Section 7.

Section 7.2 of the Award Agreement

7.2 Notwithstanding the foregoing, you agree that MJFF:

- (a) may retain the Data and that MJFF may, 90 or more days after expiration of the Award, make the Data available to MJFF employees, consultants, grant recipients and others affiliated with MJFF through a secure medium to advance scientific discovery. This subsection shall not prohibit MJFF from making the Data available before expiration of the grant to persons executing MJFF's Confidential Disclosure Agreement for the purpose of assessing your progress toward achieving the milestones. If the Data ceases to be Confidential Information as described in subsections (a)-(c) of MJFF's confidentiality policy (see Section 5), then these restrictions on dissemination shall not apply;
- (b) may, after reasonable consultation which will not be unreasonably denied, conditioned or delayed by you, publicly release a summary of findings of the research 90 or more days after expiration of the Award;
- (c) may make all tools or reagents (i) funded by and (ii) that result from awarded projects (collectively, the "Results") readily available to the community including MJFF for research purposes after 90 after expiration of the Award. You agree that you will cooperate and collaborate with MJFF and other scientific researchers, regardless of whether such researchers are employed by or affiliated with non-profit or for-profit entities, and share access to Results for non-commercial purposes, on terms and conditions that do not require payment of more than the cost of copying and transferring Results to such researchers. By signing this Agreement, you and your institution are confirming that you are not aware of any requirements that would prohibit, delay, or restrict your ability to share your Results from this initiative, including requirements of third-party collaborators or companies with which you are affiliated; and,
- (d) may after the earlier of (i) publication of the Research findings, as described below in Section 10 of this Agreement, or (ii) one year after the Project concludes disclose the Data through a publicly available database maintained or designated by MJFF.
- (e) Notwithstanding the periods set forth in subsections (a)-(d) above, MJFF will (i) provide you with advance copies of any proposed disclosures and redact or delete any information reasonably identified by you as Confidential Information, and (ii) delay the availability of Data, a summary of the Research and/or the Results in order for you to complete any intellectual property filings.

Section 10 of the Award Agreement

10. Publication

10.1 10.1 MJFF expects that you shall use all reasonable efforts to publish the Research findings of the Project regardless of positive or negative outcome(s) in a forum that is widely available to scientific researchers within one (1) year from the date that the Project concludes (or such longer period as is agreed upon by MJFF in accordance with Section 7.2 (e)). Publication shall be consistent with high standards of scientific excellence and rigor.

10.2 Consistent with MJFF philosophy for open sharing of results, you hereby agree that you will adhere to MJFF's Open Access policy attached to this Agreement as Appendix C or as set forth in <http://www.michaelfox.org/openaccesspolicy>. The MJFF Open Access Policy weblink provided here always supersedes information contained in the attached appendix provided that (a) MJFF has provided Axial with notice of any changes, and (b) Axial consents to such changes (such consent to not be unreasonably withheld, conditioned or delayed).

Schedule A-1-2

Section 11 of the Award Agreement

11. Recognition of Funder

Any publications resulting from this Award shall include acknowledgement of the funding provided by The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research and shall reference the Grant ID of the Project. When publications result from work funded under the Award, you are required to update MJFF, even if such publications occur after the expiration of the Award term.

Budget and payment schedule.

Notwithstanding anything to the contrary in this Exhibit A, the Budget for the Research Activities is, and shall be invoiced and paid according to, the following:

- **Year 1:** total budget of \$157,442.88 USD; and
- **Year 2:** total budget of \$147,907.20 USD.

Participant shall invoice Axial on the Effective Date, and on each successive Calendar Quarter thereafter during the Term for twenty-five percent (25%) of the applicable year's budget (i.e., \$39,360.72 or \$36,976.80 per Calendar Quarter during year 1 or 2, respectively). As used herein, "Calendar Quarter" means each successive three (3) month period following the Effective Date during the Term (e.g., if the Effective Date were September 1, 2020, then the four Calendar Quarters for Year 1 would commence on 9/1/2020, 12/1/2020, 3/1/2021 and 6/1/2021, respectively). Axial shall pay all undisputed, invoiced amounts within sixty (60) days of its receipt of any such invoice. Additional Budget detail follow, with the understanding that, in the event of any conflict between the Budget and payment schedule provided in the preceding sentences and the additional detail that follows, the preceding sentences shall control.

Total Budget is \$305,350.10 USD:

- **Year 1:** total budget of \$157,442.88 USD; and
- **Year 2:** total budget of \$147,907.20 USD

Project: Phase 1 (Months 1-12) Total Budget requested \$157,442.88 USD:

Items	Cost (€)
PI 50% gross salary recovery	39,000
Independent contractor	21,715
Postdoc salary	35,100
Disposables	10,530
Mouse husbandry	10,800
Net total (€)	117,145
Indirect cost	23,429
Total (€)	140,547
Total \$ (1 €=1.12\$ on 7-16-19)	\$157,442.88

Detailed Costs for Phase 1:

Mouse husbandry	total n. cages	€ cage/month	duration	total €
30 C57Bl/6 WT mice	10	27	6 months	3240
100 A53T aS Tg mice	30	27	12 months	7560
Total €				10800

Independent contractor	unit cost €	cost €/month	duration	total €
Train ticket 2 ways	72.2	400	3 months	1200
Accommodation	80/night	1300	3 months	3900
Independent contractor gross compensation		2000	6 months	16615
Total €				21715

Schedule A-1-4

Disposables	cost €/unit	total €
Cell media, supplements, grow factors and biomatrix		3000
Buffers and enzymes for ENS isolation		1230
Sterile plastic equipment, plates and tips		1500
Precast polyacrylammide gels	22	800
Antibodies	500	4000
Total €		10,530

Project: Phase 2 (Months 13-24) Total Budget requested \$147,907.20 USD

Items	Cost (€)
PI 50% gross salary recovery	39,000
Postdoc salary	35,100
Disposables	10,530
Mouse husbandry	12,420
Dr Mainardi SNS electrophysiology #	13,000
Net total (€)	110,050
Indirect cost	22,010
Total (€)	132,060
Total \$ (1 €=1.12\$ on 7-16-19)	147907.20

Schedule A-1-5

Detailed Costs for Phase 2

Mouse husbandry	total n. cages	€ cage/month	duration	total €
40 C57Bl/6 WT mice	15	27	6 months	4860
80 A53T aS Tg mice	30	27	12 months	7560
Total €				12420

Disposables	cost €/unit	total €
Cell media, supplements, grow factors and biomatrix		3000
Buffers and enzymes for ENS isolation		1230
Sterile plastic equipment, plates and tips		1500
Precast polyacrylammide gels	22	800
Antibodies	500	4000
Total €		10530

Schedule A-1-6

Schedule A

SAMPLE STATEMENT OF WORK

THIS STATEMENT OF WORK (this “**Statement of Work**”) is by and between Axial Biotherapeutics, Inc (“**Axial**”), and Scuola Normale Superiore (the “**Participant**”) and upon execution will be appended to Schedule A of the Subaward Agreement by and between Axial and the Participant dated October _____, 2020 (the “**Agreement**”). Capitalized terms in this Statement of Work will have the respective meanings set forth in the Agreement.

Axial hereby engages the Participant to provide the following Research Activity:

(a) Description of Research Activity .

Describe specific Research Activity to be provided including all deliverables. Attach Protocol, if applicable.

(b) Background Know-How and Background Patent Rights

b.1 Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights. Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights shall include without limitation, the following:

Describe Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights.

b.2 Participant Background Know-How and Participant Background Patent Rights

Describe Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights.

(c) Participant Primary Contact. Name and Title

(d) Axial Primary Contact. Name and Title

(e) Budget: Research Activity Costs and payment schedules

In the event of a discrepancy between any terms or conditions set forth in the Statement of Work and any attachments thereto and the Agreement, the terms of the Agreement shall govern. All other terms and conditions of the Agreement will apply to this Statement of Work.

STATEMENT OF WORK AGREED TO AND ACCEPTED BY:

AXIAL BIOTHERAPEUTICS, INC.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

By: _____
Print Name: David H. Donabedian, Ph.D.

By: _____
Print Name: Luigi Ambrosio

Schedule A

Title Chief Executive Officer
 duly authorized

Date _____

Title: Director
 duly authorized

Date _____

Schedule A-1-2

Schedule A-1**STATEMENT OF WORK NO. 1**

THIS STATEMENT OF WORK (this “**Statement of Work**” or “**SOW1**”) is by and between Axial Biotherapeutics, Inc (“**Axial**”), and Scuola Normale Superiore (the “**Participant**”) and upon execution will be appended to Schedule A of the Subaward Agreement by and between Axial and the Participant dated October _____, 2020 (the “**Agreement**”). Capitalized terms in this Statement of Work will have the respective meanings set forth in the Agreement.

Axial hereby engages the Participant to provide the following Research Activity:

(a) Description of Research Activity.

Project Title: Target validation studies for the discovery of novel small molecule therapeutics with the potential to modify disease outcome by inhibiting bacterial amyloid protein-induced alpha-synuclein aggregation and associated neuronal toxicity

Project Milestone:

- Successful development of ex-vivo model of enteric neurons from WT and A53T mice;
- Identification of at least one compound provided by Axial that rescues or recovers the health and functionality and reduces alpha synuclein load in enteric neurons isolated from A53T animals.

Milestone #	Estimated Timeline	Milestone Deliverables
1	Months 0-1	<ul style="list-style-type: none"> • Send Fully Executed project Agreement to MJFF • Provide a copy of ethical approval to MJFF
2	Months 1-6	<p><u>Development and characterization of primary cultures of ENS harvested from A53T and WT mice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Myenteric plexus to be isolated from 12-week of age WT and mutant mice • Culture of ENS neurons for 2 weeks from isolation with a high degree of purity (<20-30% of glia and <1-5% of muscle). <ul style="list-style-type: none"> ◦ Cell viability assays (propidium iodide staining, MTT or XTT kits) (n≥4) ◦ Immunofluorescence for neuronal markers (TuJ1 or HuC/D), glia (GFAP, S100b) or smooth muscle specific antibodies (SMA, MHC) (n≥4) ◦
3	Months 7-14	<p>Further characterization of ENS cultures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Functional neuronal network activity via Patch clamp and Ca++ signaling <p><u>Determine the relationship between AS expression/aggregate load and health/functionality in ENS neurons</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Outcomes: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Quantify AS expression/aggregate load ± external AS PFFs using immunofluorescence with AS antibodies and western blot ◦ Quantify effects on health/functionality in ENS

Schedule A-1-1

		<p>neurons by assessing neurodegeneration and cell death with double immunofluorescence with neuronal markers and AS antibodies. Other fluorescent markers of cell viability/function (such as redox status or mitochondria membrane potential) can be used to test comprised function.</p> <p>Interim report that include data that</p> <ul style="list-style-type: none"> • demonstrate culture is viable and functional for up to 2 weeks • Demonstrate exogenous PFFs accelerate AS accumulation in the nerve culture
4	Months 14-20	<p>Determine the impact of bacterial amyloids on AS expression and aggregation on enteric neurons by Western blot and immunofluorescence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recombinant CsgA • Heat-killed curli-positive <i>E. coli</i> <p>Begin assessment of Axial compounds in enteric ex vivo model:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-3 compounds will be assessed • Outcome measures: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Quantify AS aggregation ◦ Functional readouts Assess cell viability and function as indicated above. ◦ Promising candidate compounds will inhibit AS aggregation in a dose dependent fashion and extend normalize function/viability • <u>Prepare method publication of ENS isolation and culture</u> <p>Interim report that include data that Demonstrate that bacterial amyloids accelerate AS accumulation in the nerve culture</p>
5	Months 20-24	<ul style="list-style-type: none"> • Complete compound assessment <ul style="list-style-type: none"> ◦ 15-30 total • Submit final reports to MJFF • Submit method manuscript • Notify MJFF of any public announcement of results.

(b) Background Know-How and Background Patent Rights

b.1 Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights. Axial Background Know-How and Axial Background Patent Rights shall include without limitation, the following:

2. Axial's Background Know-How and Background Patent Rights relevant to the proposed collaboration include significant expertise in neurodegenerative diseases, including Parkinson's Disease and other diseases related to alpha-synucleinopathies, expertise in the microbiome and its involvement in the gut-brain axis, the enteric nervous system and its role in the microbiota-gut-brain axis, and microbial amyloids and their putative role in neurodegenerative diseases. Also related to the proposed collaboration is the subject matter included in the patent applications filed by Axial shown below:

3.

Schedule A-1-2

<u>Title</u>	<u>App No.</u>	<u>Pub. Or Patent No:</u>
REGULATE GUT MICROBIOTA TO TREAT NEURODEGENERATIVE DISORDERS	PCT/US2017/033881	WO <u>2017/205302</u>
USE OF GUT MICROBIOTA IN THE DIAGNOSIS AND THERAPEUTICS OF PARKINSON'S DISEASE	PCT/US2017/063108	WO <u>2018/128722</u>
INHIBITORS OF MICROBIALLY INDUCED AMYLOID	PCT/US2018/032605	WO <u>2018/213204</u>
INHIBITORS OF MICROBIALLY INDUCED AMYLOID	PCT/US2018/045360	WO 2019/028456
BACTERIAL AMYLOID INDUCED PROTEINOPATHIES AND TREATMENTS THEREFOR	PCT/US2017/055394	WO 2018/067851

4.

b.2 Participant Background Know-How and Participant Background Patent Rights. For this research project, SNS will use its extensive expertise on the relation of the brain-gut axis in the pathogenesis of Parkinson's as shown by our recent publication titled "Constipation, deficit in colon contractions and alpha-synuclein inclusions within the colon precede motor abnormalities and neurodegeneration in the central nervous system in a mouse model of alpha-synucleinopathy. L. Rota, C. Pellegrini, L. Benvenuti, L. Antonioli, M. Fornai, C. Blandizzi, A. Cattaneo, E. Colla. Translational Neurodegeneration 8:5, 2019" and will make available to Axial murine research models already present in SNS .

This know-how, background and research samples will be actively employed in this research project as established in the Statement of Work and represent key features for the successful outcome of this proposal.

- (c) **Participant Primary Contact.** Antonino Cattaneo
Director of Bio@SNS
- (d) **Axial Primary Contact.** Dennis Yamashita, Ph.D.
VP, Medicinal Chemistry
- (e) **Budget.**

The Budget for the Research Activities performed under this SOW1 is as follows:

- **Year 1:** total budget of \$157,442.88 USD; and
- **Year 2:** total budget of \$147,907.20 USD.

Schedule A-1-3

Participant shall invoice Axial on the Effective Date, and on each successive Calendar Quarter thereafter during the Term for twenty-five percent (25%) of the applicable year's budget (i.e., \$39,360.72 or \$36,976.80 per Calendar Quarter during years 1 and 2, respectively). As used herein, "Calendar Quarter" means each successive three (3) month period following the Effective Date during the Term (e.g., if the Effective Date were September 1, 2020, then the four Calendar Quarters for Year 1 would commence on 9/1/2020, 12/1/2020, 3/1/2021 and 6/1/2021, respectively). Axial shall pay all undisputed, invoiced amounts within sixty (60) days of its receipt of any such invoice.

In the event of a discrepancy between any terms or conditions set forth in this SOW1 and any attachments thereto and the Agreement, the terms of the Agreement shall govern.

All other terms and conditions of the Agreement will apply to this Statement of Work.

STATEMENT OF WORK AGREED TO AND ACCEPTED BY:

AXIAL BIOTHERAPEUTICS, INC.

By: _____
Print Name: David H. Donabedian, Ph.D.
Title: Chief Executive Officer
duly authorized

Date _____

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

By: _____
Print Name: Luigi Ambrosio
Title: Director
duly authorized

Date _____

Schedule A-1-4

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 156

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO (PH.D.) IN NANOSCIENZE (37° CICLO)

TRA

la **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, P.IVA IT00420000507, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Ambrosio (*di seguito*, "Scuola"),

E

Chiesi Farmaceutici S.p.A., con sede in Parma nella Via Palermo _____ n. __, C. F. _____, P.IVA _____, rappresentata dal proprio _____, _____ (*di seguito*, "Chiesi"),

di seguito denominate singolarmente anche "Parte" o congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE

- a) la Scuola è un istituto statale di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale;
- b) Chiesi è un'impresa che opera nel settore della ricerca e della produzione di specialità chimico farmaceutiche;
- c) la Scuola ha disciplinato, ai sensi della normativa nazionale vigente, i propri corsi di perfezionamento con il "Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale Superiore", (emanato con D.D. n. 408/2013, di seguito "Regolamento") e ss.mm.ii.;
- d) la Scuola ha istituito, ai sensi del D.M. 45/2013, il corso di perfezionamento (Ph.D.) in Nanoscienze, di durata quadriennale;
- e) la Scuola ha approvato, con D.D. n. _____ del gg/mm/2021, il bando di concorso a n. _____ posti dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola per l'A.A. 2021/2022 (37° ciclo), fra cui n. _____ posti per il corso in "Nanoscienze" (di seguito, "Corso");
- f) l'art. _____ del suddetto bando di concorso prevede che ulteriori posti in collaborazione con enti esterni potranno essere resi disponibili prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
- g) Chiesi, con propria nota del _____ (prot. Scuola n. _____) ha proposto alla Scuola l'attivazione e il finanziamento di un posto con borsa di studio, per l'A.A. 2021/2022, nel Corso indicato al precedente punto e);
- h) Chiesi ha proposto che il vincitore della borsa di studio sviluppi il programma di ricerca sulle seguenti tematiche: "*Preterm rabbit precision cut lung slices as a tool for drug discovery*";
- i) le Parti convengono che il programma di ricerca è definito in accordo fra le stesse anche in funzione della corretta riferibilità degli eventuali risultati della ricerca svolta;
- j) la Scuola ha accettato la proposta di Chiesi ritenendola coerente con le proprie finalità istituzionali alle condizioni e modalità tutte di seguito indicate;
- k) la gestione del Corso è assicurata dai relativi organi: il Consiglio della struttura accademica di afferenza, il Collegio dei docenti e il Coordinatore;
- l) le Parti hanno quindi ritenuto di disciplinare con il presente atto (di seguito, "Accordo") i contenuti e i termini della reciproca collaborazione.

Tutto ciò premesso, che insieme agli allegati costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

1.1 Chiesi si impegna a finanziare per il 37° ciclo - con inizio dall'Anno Accademico 2021/2022 e conclusione nell'Anno Accademico 2025/2026 - n. 1 borsa di perfezionamento (*Ph.D.*) in Nanoscienze, di durata quadriennale, da assegnare a un vincitore del concorso di ammissione bandito dalla Scuola.

1.2. Nell'ambito del Corso, il vincitore della borsa sarà coinvolto sulle seguenti tematiche di ricerca: *"Preterm rabbit precision cut lung slices as a tool for drug discovery"*.

Articolo 2 – Obblighi di Chiesi

2.1 Chiesi si impegna a corrispondere annualmente alla Scuola, per tutti i quattro anni di durata del Corso, l'importo complessivo di euro 26.000 che sarà utilizzato per il finanziamento della borsa di perfezionamento di cui al precedente art. 1.1 e per la copertura degli oneri accessori di seguito indicati (*importi arrotondati*):

- a) borsa di perfezionamento: euro 17.000;
- b) relativi oneri previdenziali: euro 2.800;
- c) tassa regionale per il diritto allo studio: euro 140;
- d) fondo per l'attività di ricerca previsto dalla normativa vigente, pari al dieci per cento dell'importo totale della borsa finanziata: euro 1.700;
- e) contributo forfettario a sostegno delle spese di mobilità del perfezionando: euro 2.000;
- f) *overheads* per la Scuola, ai sensi del Regolamento per convenzioni di ricerca e formazione per conto terzi della Scuola, pari al dieci per cento circa dell'importo totale delle voci di costo precedentemente indicate: euro 2.360.

2.2 Il predetto importo annuale di euro 26.000 sarà versato da Chiesi alla Scuola, in un'unica soluzione, entro il termine del trentuno del mese di ottobre antecedente l'inizio di ogni anno di durata del ciclo tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario della Scuola e identificato dal seguente codice [REDACTED] Le predette coordinate bancarie non potranno essere cambiate se non per accordo scritto delle Parti.

2.3 La Scuola dichiara che in caso di rinuncia, di esclusione, di espulsione o di decadenza, per qualunque causa, del perfezionando al quale è assegnata la borsa, Chiesi non avrà alcun obbligo ulteriore di pagamento e sarà rimborsato delle somme eventualmente già versate, fatte salve le spese già sostenute dalla Scuola e fermo restando quanto previsto al successivo art. 3.1.c) e 3.2. La restituzione del contributo sarà effettuata dalla Scuola a Chiesi a mezzo bonifico sul conto corrente bancario che sarà dal medesimo comunicato.

Articolo 3 – Obblighi della Scuola

3.1 La Scuola si impegna a:

- a) dichiarare nel bando di concorso che sarà emanato che la borsa associata alla posizione di cui all'Accordo è finanziata da Chiesi, che la supervisione del percorso formativo e di ricerca dell'assegnatario della borsa è congiunta tra personale di ricerca di Chiesi e della Scuola e che nel programma di ricerca sono previsti periodi, anche estesi, di permanenza presso le sedi delle Parti;
- b) svolgere tutti gli adempimenti relativi all'accreditamento periodico del Corso,

all'ammissione e alla carriera del perfezionando, al conferimento del titolo e all'aggiornamento dei dati relativi al Corso nelle banche dati dell'anagrafe dei dottorati;

c) comunicare a Chiesi il nominativo del vincitore della borsa di perfezionamento finanziata, nonché l'eventuale cessazione anticipata, sospensione, rinuncia, esclusione, espulsione o decadenza dal Corso del beneficiario. In caso di rinuncia o di decadenza del perfezionando entro trenta giorni dall'inizio del Corso, la Scuola si riserva la facoltà di procedere ad assegnare la borsa al primo candidato risultante nell'apposita graduatoria;

d) sostenere tutte le spese necessarie per l'organizzazione, gestione e funzionamento del Corso nell'ambito del quale sarà assegnata la borsa di perfezionamento oggetto dell'Accordo, nonché per assicurare al perfezionando i servizi e i supporti previsti dall'ordinamento interno della Scuola;

e) richiedere al perfezionando, al momento dell'attribuzione della borsa, di confermare di essere a conoscenza dei contenuti essenziali dell'Accordo e di assicurare il proprio impegno a rispettarne la loro realizzazione, per quanto di sua competenza;

f) provvedere alle coperture assicurative del perfezionando per infortuni e responsabilità civile verso terzi;

g) dare adeguato risalto al ruolo delle Parti coinvolte in tutte le comunicazioni verso l'esterno relative al finanziamento in oggetto e, nel caso di risultati derivanti dal programma di ricerca, che venga indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra la Scuola e Chiesi.

3.2 Gli importi erogati da Chiesi alla Scuola, se non già utilizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, verranno restituiti dalla Scuola a Chiesi. In ogni caso, la Scuola tratterrà le somme relative ai ratei della borsa di perfezionamento già pagati al perfezionando in ragione della frazione di corso già svolta e alle altre spese sostenute in conformità all'Accordo.

Articolo 4 – Altre disposizioni

4.1 Le Parti concordano che la commissione giudicatrice dell'esame di ammissione al Corso sia integrata, nei limiti dei regolamenti che disciplinano la costituzione delle commissioni di valutazione, da un qualificato rappresentante proposto da Chiesi, esperto nelle materie oggetto dei temi di ricerca della borsa finanziata ai sensi dell'Accordo.

4.2 L'attività di ricerca del perfezionando si svolgerà sia presso la Scuola ovvero presso strutture di volta in volta individuate dagli organi del Corso e in coerenza con il programma del Corso stesso e delle regole della Scuola, sia presso i laboratori e sedi di ricerca di Chiesi o di soggetti con i quali Chiesi stesso intrattiene rapporti di collaborazione. Il periodo di formazione e ricerca del perfezionando presso la Scuola si svolgerà in 24 mesi (eventuali prolungamenti dovranno essere concordati dai responsabili dell'Accordo per Scuola e Chiesi) la cui distribuzione sarà definita in base alle necessità di formazione e attività di ricerca presso la Scuola.

4.3 Al termine del Corso, constatato l'assolvimento degli obblighi didattici e l'esito favorevole della discussione della tesi di perfezionamento, la Scuola rilascerà al perfezionando il titolo di Philosophiae Doctor (*Ph.D.*), di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.

4.4. Le Parti costituiscono un Comitato congiunto composto da due rappresentanti della Scuola, fra cui il tutor accademico, due rappresentanti di Chiesi, fra cui il tutor aziendale, e presieduto dal Coordinatore del Corso. Il Comitato congiunto ha il compito di verificare l'esecuzione del programma di ricerca e assumere, ove necessario, le opportune decisioni in ordine alla gestione di taluni aspetti dello svolgimento della ricerca, soprattutto con riferimento alla disciplina della tutela e riservatezza dei relativi risultati.

4.5 Il conferimento della borsa oggetto dell'Accordo non dà luogo a rapporti di lavoro, né con la

Scuola, né con Chiesi, né a valutazioni di carriera giuridica ed economica.

Articolo 5 – Risultati delle ricerche

5.1 Le Parti si danno atto che le attività di ricerca oggetto dell’Accordo rientrano nella previsione di cui all’art. 65, comma 5, del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e pertanto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale è regolata dal presente articolo.

5.2 Le Parti espressamente convengono che i diritti preesistenti di ciascuna Parte, intendendosi per tali l’insieme delle conoscenze e dei relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale attinenti al programma di ricerca svolto in attuazione dell’Accordo, e in possesso di ciascuna Parte prima dell’esecuzione dell’Accordo, sono e restano di proprietà della Parte stessa e nessun diritto o licenza sugli stessi è concesso all’altra Parte salvo quanto *infra* diversamente previsto.

5.3 Ai fini dell’Accordo si intende per “*Risultati*” qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione, dato, software (in qualsiasi formato, incluso il codice sorgente) o altra conoscenza, scoperti, concepiti, sviluppati e/o ridotti in pratica da una delle Parti o dalle Parti congiuntamente nell’ambito della specifica attività di ricerca rientrante dell’attività svolta dal perfezionando, e tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale ad essi connessi. Al fine di prevenire ogni possibile dubbio circa la riferibilità dei Risultati all’oggetto della borsa di perfezionamento, l’attività di ricerca ad essa relativa è compiutamente descritta nel programma di ricerca (Allegato 1).

Ciascuna Parte si impegna a dare pronta comunicazione all’altra Parte del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà industriale/intellettuale, entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

I diritti di proprietà industriale/intellettuale dei Risultati derivanti dalle attività realizzate dal/la dottorando/a nell’ambito del presente Accordo spettano alla Scuola nel rispetto dei propri Regolamenti interni, fatto salvo il regime di contitolarità in caso di apporto del personale della Scuola e fatto salvo il diritto di opzione per Chiesi come previsto dal successivo comma 5.5 per i risultati derivanti dalle attività realizzate nell’ambito del presente Accordo.

5.4 Ciascuna domanda di brevetto e brevetto relativo ad invenzioni facenti parte dei Risultati (“Invenzioni”) vedrà come inventori tutte le persone che hanno effettivamente contribuito scientificamente e tecnicamente all’Invenzione nell’ambito del programma di ricerca. Resta inteso che tutte le Parti si impegnano a collaborare per la stesura e revisione delle domande. Le Parti titolari dei diritti di proprietà industriale/intellettuale sui Risultati si faranno carico delle pratiche di deposito; Chiesi, a vista fattura, si farà carico del pagamento di tutte le spese connesse con le formalità di primo deposito/registrazione. Resta inteso che è fatta in ogni caso salvo il diritto di opzione in capo a Chiesi come previsto dal comma 5.5. Resta inteso che la Scuola avrà sempre ed in ogni caso diritto ad una licenza gratuita ed esclusiva sui Risultati del progetto ai soli fini di ricerca e/o di studio.

5.5 Chiesi, a fronte del pagamento di tutte le spese connesse con le formalità di primo deposito/registrazione, ha il diritto di opzione esclusivo sull’acquisto della titolarità o sull’acquisizione di una licenza d’uso - in entrambi i casi a titolo oneroso - degli eventuali diritti di proprietà intellettuale/industriale sui Risultati e/o sul Sideground generati dal/la assegnatario/a della borsa di cui al presente Accordo. Tale diritto di opzione potrà essere esercitato entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di deposito/registrazione del diritto di proprietà intellettuale/industriale. In caso di non esercizio dell’opzione da parte di Chiesi, resta inteso che Chiesi stesso non sosterrà alcun ulteriore onere di gestione e mantenimento relativo ai diritti non opzionati.

Le Parti interessate formalizzeranno, con successivo separato atto, la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione e sfruttamento economico dei singoli diritti di proprietà intellettuale/industriale, nonché i corrispettivi per l’eventuale cessione o concessione di licenza d’uso, sulla base degli accordi

di cui al presente Accordo e dei Regolamenti interni della Scuola.

Inoltre, la Scuola si riserva il diritto di pubblicare i risultati del programma di ricerca a seguito di autorizzazione scritta da parte di Chiesi, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutela della proprietà industriale/intellettuale e riservatezza.

5.6 Ai fini dell'Accordo si intende per “*Sideground*” i Risultati, brevettabili o meno, che costituiscono un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto del presente Accordo, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti non attinenti al Programma di Ricerca. La titolarità del Sideground generato nell'ambito delle attività del Programma di Ricerca dal personale afferente ad una Parte, è della Parte a cui afferisce detto personale. Le Parti formalizzeranno, con successivo separato atto, la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione e sfruttamento economico del Sideground, generato fatto salvo il diritto di opzione previsto dal comma 5.5.

Articolo 6 – Confidenzialità

6.1 Le Parti si impegnano ad assicurare la libera accessibilità della tesi di perfezionamento in quanto risultato principale ed essenziale del percorso formativo e fonte del titolo di PhD.

6.2 Le Parti valutano positivamente la pubblicazione, su riviste specializzate, di tutti o parte dei risultati della ricerca svolta dal perfezionando, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.1. lettera g).

6.3 Chiesi potrà tuttavia richiedere alla Scuola, che non potrà irragionevolmente rifiutarsi, di non divulgare presso terzi la tesi di perfezionamento, o parti della stessa, ovvero di non procedere alla pubblicazione di cui al precedente art. 6.2, fino al termine massimo di 24 mesi dal conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) del perfezionando.

6.4 Il tutor accademico e/o il Coordinatore possono accogliere le richieste di Chiesi formulate ai sensi dei precedenti commi 6.2 e 6.3, previo accordo del perfezionando.

Articolo 7 – Disposizioni in materia di sicurezza

7.1 Le Parti si impegnano ad adempiere a tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008, D.M. MIUR 363/1998 e regolamenti collegati).

7.2. Il perfezionando è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente nei periodi di permanenza presso Chiesi.

7.3. Chiesi è tenuto a fornire al perfezionando ospitato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza, ivi comprese quelle relative alla gestione dell'emergenza, nonché, ove necessario, a fornire i dispositivi di protezione individuale. In particolare, Chiesi attiverà la relativa sorveglianza sanitaria e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria dai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione di ciascuna delle Parti nel caso in cui il perfezionando, durante la sua permanenza presso Chiesi, sia esposto a rischi specifici.

7.4. La Scuola dà atto, per quanto di competenza, che il perfezionando che opera presso Chiesi è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, impegnandosi Chiesi ad integrare le predette coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

8.1. Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al

presente Accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali (o equivalenti) e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere l'adozione di documenti di analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment) e la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

8.2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili all'Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

8.3. La Scuola dichiara di aver nominato, quale responsabile della protezione dei dati, l'Avv. Denise Amram, contattabile all'indirizzo e-mail “dpo@sns.it”.

8.4. Chiesi dichiara di aver nominato, quale responsabile della protezione dei dati, _____, contattabile all'indirizzo e-mail “_____”.

Articolo 9 – Codice etico e codice di comportamento

9.1 Chiesi dichiara di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento della Scuola pubblicati sul sito istituzionale della Scuola e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi e le prescrizioni ivi previsti.

9.2 Chiesi dichiara di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione dell'Accordo.

9.3 Ciascuna delle Parti si obbliga a non porre in essere, anche tramite i propri amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e collaboratori, garantendo il fatto del terzo, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione.

Articolo 10 – Utilizzo dei loghi

10.1. Ciascuna delle Parti è autorizzata ad utilizzare il logo dell'altra Parte solo ed esclusivamente nell'ambito delle forme di comunicazione di volta in volta prescelte per le finalità inerenti alle attività di cui all'Accordo e comunque solo previo reciproco accordo.

10.2. Rimane inteso che il reciproco utilizzo dei loghi non dovrà generare confusione al pubblico.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

11.1. L'Accordo può essere risolto per grave inadempimento contrattuale dalla Parte che lo avesse subito.

11.2. La relativa comunicazione dovrà essere effettuata, con diffida ad adempire, non oltre i successivi quindici giorni; in difetto di adempimento, l'Accordo sarà per ciò stesso risolto.

11.3. Per la comune valutazione dell'essenzialità delle clausole di cui appresso, le Parti espressamente convengono che l'Accordo si intenderà risolto qualora Chiesi non adempia anche ad uno solo degli obblighi previsti a suo carico dagli artt. 2.1, 5, 7, 9 e 10.

11.4. Resta in ogni caso ferma la risarcibilità del maggior danno.

11.5. Le Parti convengono che la Scuola ha diritto incondizionato di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

a) per sopravvenute esigenze di politica accademica, con particolare riguardo agli indirizzi della ricerca, della Scuola;

b) qualora le attività di Chiesi risultino essere in contrasto con principi deontologici o siano lesive dei diritti fondamentali della persona.

11.6. Il recesso ha efficacia, ad ogni effetto, dal termine che sarà fissato dalla Scuola e comunque non prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte di Chiesi, della relativa comunicazione della Scuola.

Articolo 12 – Durata

12.1 La durata dell’Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha conclusione al termine del 37° ciclo, e quindi al 31 ottobre 2026 ovvero con il conseguimento, da parte del perfezionando, del titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.).

12.2. L’Accordo cesserà anticipatamente in caso esclusione, espulsione o decadenza dell’allievo dal Corso, nonché di rinuncia del vincitore senza che la Scuola abbia indicato altro candidato idoneo a cui attribuire la borsa nel termine di 30 (trenta) giorni, in conformità a quanto previsto al precedente art. 3.1.c).

Articolo 13 – Controversie

13.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo saranno risolte in via amichevole; in caso di mancata risoluzione sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pisa.

Articolo 14 – Referenti

14.1 I responsabili dell’esecuzione dell’Accordo di ciascuna delle Parti sono i seguenti:

- a) per la Scuola: _____, _____;
- b) per Chiesi: _____, _____.

14.2. L’eventuale sostituzione del responsabile dell’esecuzione di una delle Parti deve essere comunicata per iscritto all’altra Parte.

Articolo 15 – Disposizioni finali

15.1 Per quanto non disciplinato dall’Accordo, si rinvia alle norme legislative vigenti in materia nonché ai regolamenti della Scuola.

15.2. È vietata la cessione a terzi dell’Accordo.

15.3 L’Accordo può essere modificato solo mediante accordo scritto delle Parti.

15.4 L’Accordo è redatto per scrittura privata non autenticata, in un unico formato digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura della Parte interessata; esso è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l’art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

15.5 Per ogni comunicazione ufficiale le Parti si avvalgono della Posta Elettronica Certificata (PEC) e a tal fine dichiarano i seguenti reciproci indirizzi:

- a) per la Scuola: protocollo@pec.sns.it;
- b) per Chiesi: _____.

15.6. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all’altra Parte un eventuale altro indirizzo PEC in sostituzione di quello indicato nel comma precedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa, data della firma digitale.

Per la Scuola Normale Superiore, f.to il Direttore, Prof. [Luigi Ambrosio](#) (*)

_____, data della firma digitale.

Per Chiesi Farmaceutici S.p.A., f.to _____, _____ (*)

(*) *Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 82/2005.*

Allegato 1

PRETERM RABBIT PRECISION CUT LUNG SLICES AS A TOOL FOR DRUG DISCOVERY



The content of this page has been redacted.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 157

ACCORDO di COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
tra

la **Scuola Normale Superiore**, con sede a Pisa, in Piazza dei Cavalieri n. 7 (C.F. 80005050507), rappresentata dal Prof. Luigi Ambrosio, in qualità di Direttore e legale rappresentante *p.t.*, (di seguito “Scuola” o “Parte”)

e

l'**Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Pacinotti”** con sede a Pisa, in Via Benedetto Croce n. 32 (C.F. 80008090500) rappresentato dalla prof.ssa Gabriella Giuliani, in qualità di Dirigente scolastico e legale rappresentante *p.t.*, (di seguito, “Istituto” o “Parte”).

di seguito definiti congiuntamente come “le Parti”

PREMESSO CHE:

- a) la Scuola è un Istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.D. 1592 del 1933, che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del proprio Statuto *“ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell’insegnamento e della ricerca nell’ambito delle scienze matematiche, naturali, umanistiche e politico-sociali esplorandone le interconnessioni”*;
- b) ai sensi dell’art. 8 comma 4 del proprio Statuto, la Scuola *“incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni”*;
- c) l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Galilei-Pacinotti” nasce nell’anno scolastico 2017-2018 dal dimensionamento di due tra le più antiche istituzioni scolastiche di istruzione superiore della città di Pisa: il Liceo Classico “Galileo Galilei” e l’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Pacinotti”;
- a) con D.P.R. n. 567/1996 è stato emanato il *“Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”*;
- b) il successivo D.P.R. 275/1999, recante *“Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche”*, precisa che *“nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale”* (art. 4.4). Il successivo art. 8.7. prevede che le Istituzioni scolastiche *“sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”*;
- c) il Regolamento d’istituto, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 settembre 2018, e s.m.i. che all’art. 18, comma 1 (Attività complementari e integrative)

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
UT di Pisa Prot. n.
2016/20143 del
28/04/2016

sancisce *“La scuola favorisce la realizzazione di attività complementari e integrative, di cui alla normativa vigente;*

- d) la nota del MIUR (prot. 4232 del 19 febbraio 2014), nel dettare le Linee guida nazionali per l'orientamento permanente, ha ribadito che *“la condizione necessaria per garantire successo nel processo di orientamento permanente, è quella di ripensare la stessa istruzione attraverso [...] una più stretta integrazione fra l'istruzione, la formazione professionale, l'istruzione superiore, le università e le imprese”* (art. 1 comma 4), e che *“alla Scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei processi di orientamento (da 3 a 19 anni) e ad essa spetta il compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con gli altri Soggetti pubblici e privati, attività di orientamento, finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative, che si sviluppano attraverso: a) orientamento formativo o didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di base; b) attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, esercitate attraverso competenze di monitoraggio/gestione del percorso individuale”* (art. 1 comma 5);
- e) dal 2014 le Parti hanno stipulato accordi per realizzare varie attività di interesse comune e, da ultimo, hanno sottoscritto in data 12.07.2017 un accordo di collaborazione istituzionale triennale che è giunto a scadenza il 31.08.2020 (rep. SNS n. 272/2017);
- f) le Parti hanno interesse a proseguire la serie di iniziative a favore degli studenti che frequentano gli ultimi tre anni del ciclo di istruzione secondaria, al fine di consentire agli stessi il potenziamento linguistico, l'approfondimento di tematiche di studio specifiche utili in vista del percorso universitario e post universitario, e il sostegno in vista della preparazione degli esami di maturità.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Finalità)

1.1 Le premesse costituiscono Parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2 Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto delle rispettive competenze e finalità istituzionali, per la realizzazione di attività utili a fornire agli studenti frequentanti gli ultimi tre anni dell'Istituto strumenti utili per l'accrescimento delle proprie conoscenze linguistiche, storiche, letterarie, bibliotecarie e scientifiche quale orientamento in vista del percorso universitario e post-universitario.

Art. 2 (Oggetto)

2.1. Per la realizzazione del presente accordo, le Parti si impegnano a concordare, entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico, un programma annuale di attività congiunte, stabilendo le modalità di svolgimento e i soggetti destinatari. Il programma annuale conterrà le seguenti iniziative:

- a) *incontri* tra gli allievi della Scuola e gli studenti dell’Istituto, al fine di consentire il potenziamento linguistico e scientifico degli studenti;
- b) *seminari*, tenuti dagli allievi della Scuola, da svolgersi in orario scolastico nell’ambito delle lezioni tenute nelle classi dai singoli docenti dell’Istituto, su temi specifici concordati con questi ultimi;
- c) *tutorato* nella preparazione delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato e in approfondimenti, sotto la guida dei rispettivi docenti, per gare e *certamina* cui gli studenti sono stati candidati dall’Istituto. Tali attività saranno svolte presso l’Istituto nonché mediante apposite visite guidate per piccoli gruppi di studenti presso il Centro Biblioteca della Scuola, al fine di introdurre gli interessati alla conoscenza e l’uso dei relativi strumenti di ricerca;
- d) *supporto* alle iniziative dei laboratori teatrali dell’Istituto.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

3.1 La Scuola si impegna a:

- a) individuare tra i propri allievi, ordinari e/o perfezionandi, interessati al progetto secondo le varie discipline di studio e le disponibilità dimostrate nonché compatibilmente con i propri obblighi didattici;
- b) dare accesso agli studenti coinvolti nelle iniziative e ai docenti dell’Istituto ai locali della Scuola per visite guidate;
- c) dare accesso agli studenti coinvolti nelle iniziative e ai docenti dell’Istituto alla Biblioteca a e alle sue risorse, ammettendoli al prestito, ove possibile.

3.2 L’Istituto si impegna a:

- a) approvare e diffondere il programma annuale;
- b) mettere a disposizione i propri locali al fine di ospitare, sia durante l’orario di lezione sia al di fuori dell’orario di lezione, gli allievi della Scuola che si renderanno disponibili;
- c) mettere a disposizione delle attività organizzate dalle Parti, in attuazione del presente accordo, il personale docente e il personale ATA necessario;
- d) acquisire il consenso dei genitori/tutori degli studenti minorenni alla partecipazione alle attività organizzate dalle Parti, in attuazione del presente accordo, al di fuori dei locali dell’Istituto;
- e) riconoscere alle attività organizzate dalle Parti, in attuazione del presente accordo, crediti formativi in proporzione all’impegno.

Art. 4 (Referenti)

4.1 Ciascuna Parte nominerà un referente e ne darà comunicazione all’altra Parte, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

4.2 I referenti concorderanno le attività da inserire nel programma annuale di cui all’articolo precedente, indicando per ciascuna attività le modalità, la durata, i luoghi, le risorse, il numero degli studenti destinatari e ogni altra necessità operativa. Ciascun referente coordinerà le attività di spettanza della Parte che lo ha nominato.

Art. 5 (Risorse)

5.1 Ciascuna Parte sostiene direttamente i costi delle attività che svolge in base al presente accordo. Le Parti si impegnano a ricercare mezzi di finanziamento, erogati anche da soggetti pubblici o privati, per il sostegno delle attività di interesse comune.

Art. 6 (Copertura assicurativa e sicurezza)

6.1 Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative per gli infortuni del proprio personale, degli allievi e degli studenti nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6.2 Le Parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, D.I. 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che il personale e/o gli allievi di ciascuna delle Parti opererà presso l’altra nel rispetto dell’art. 3 comma 6 secondo periodo del Dlgs. 81/2008. Sarà pertanto cura della Parte ospitante fornire al personale ospitato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza nonché, ove necessario, l’ente ospitante fornire i DPI.

6.3 Le Parti assicurano l’adozione di opportuni protocolli di sicurezza per far fronte alle emergenze sanitarie connesse a situazioni di contenimento di epidemie e/o pandemie.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

7.1 Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Accordo. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali necessari all’esecuzione delle attività derivanti dal presente Accordo per il perseguitamento dei propri fini istituzionali di interesse pubblico e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 8 (Durata)

8.1 Il presente accordo produce effetti per anni cinque a far data dalla data di sottoscrizione e fino al 31.08.2025 con possibilità di rinnovo da formalizzarsi con atto scritto tra le parti. Il presente accordo potrà essere modificato con accordo scritto tra le Parti.

Art. 9 (Disposizioni generali e finali)

9.1 Le Parti si riservano di disciplinare con separati accordi tra di esse aspetti specifici del presente accordo o attività ulteriori rispetto a questo.

9.2 Il presente accordo, composto di quattro pagine, viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990. L'atto assolve l'imposta di bollo, a carico della Scuola e l'imposta di registro per il caso d'uso.

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola,

il Direttore f.to *prof. Luigi Ambrosio*

Pisa, data della firma digitale

Per l'Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Pacinotti”,

il Dirigente scolastico f.to *prof.ssa Gabriella Giuliani*

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 158

**ROTOCOLLO D'INTESA PER LA
PREVENZIONE E CONTRASTO
DEI CRIMINI INFORMATICI SUI SISTEMI
INFORMATIVI “CRITICI” DIPENDENTI DA
“SCUOLA NORMALE SUPERIORE”**

Il **Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni** per la Regione Toscana, con sede a Firenze, in Via della Casella nr. 19, rappresentato dal Dirigente Dr.ssa Anna Lisa Lillini, in qualità di responsabile del coordinamento e controllo delle attività e servizi della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel proprio ambito territoriale,

e

La **Scuola Normale Superiore** con sede a Pisa, in Piazza dei Cavalieri n. 7, CF 80005050507 rappresentata dal Direttore p.t. prof. Luigi Ambrosio,
d'ora innanzi, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO

- che la legge 13 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dettando norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- che, in relazione all'art. 1, commi 13 e 15 della citata legge, con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 gennaio 1999, è stato individuato il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza quale organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni;
- che l'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" prevede che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
- che il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, recante "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*", ed in Particolare l'art. 7 bis, comma 1, dispone che con decreto del Ministro dell'Interno siano individuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, alla cui protezione informatica provvede l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, operando mediante collegamenti telematici

- definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate;
- che il D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, definisce all'art. 1 l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali;
 - che il D.P.C.M. del 27 gennaio 2014 ha adottato il *"Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza Nazionale dello Spazio Cibernetico"* e con DPCM 31/03/2017 è stato ridefinito il *"Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica"*;
 - che a seguito dell'emanazione del Decreto 19 settembre 2017, n. 215 del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, è stato adottato il *"Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché le modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi"*;
 - che la Direttiva del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 *"sui compatti delle Specialità e sulla razionalizzazione dei Presidi di Polizia"* ha ribadito al punto 1.4 la competenza della Polizia Postale e delle Comunicazioni in materia di protezione delle infrastrutture critiche nonché di sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione;
 - che nell'ambito della direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2020, il Ministro dell'Interno ha previsto, tra gli obiettivi operativi, l'ampliamento della sfera di tutela del C.N.A.I.P.I.C. per le infrastrutture critiche informatizzate e per le infrastrutture sensibili presenti sul territorio - Piccole e Medie Imprese (PMI) e Pubblica Amministrazione Locale (PAL) - da realizzarsi tramite l'incremento del numero di accordi bilaterali tra l'Amministrazione e gli enti gestori di sistemi e servizi informatici strategici e la prosecuzione delle attività necessarie all'istituzione nei Compartimenti della Polizia Postale dei Nuclei Operativi Sicurezza Cibernetica (NOSC);
 - che con il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, recante *"Attuazione della Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"* sono state ridefinite le regole

- riguardanti il trattamento dei dati personali effettuato per "finalità di polizia", ovvero direttamente collegate all'attività di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- che con il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 65 è stata recepita la Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante "*misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*" (ed. Direttiva NIS), che individua quale Autorità di contrasto il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni in qualità di organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, così come individuato dal Decreto Interministeriale del 10 gennaio 1999;
 - che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Regione Toscana provvede, come organo periferico del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ad assicurare i Servizi della Polizia Postale e delle Comunicazioni, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dei reati commessi avvalendosi delle specifiche potenzialità tecniche dei servizi o mezzi di comunicazione, anche ad alta tecnologia, ovvero alterando il normale funzionamento degli stessi; che i sistemi informatici e le reti telematiche di supporto alle funzioni istituzionali della Scuola Normale Superiore sono da considerare infrastrutture sensibili di interesse pubblico. Risulta, pertanto, necessario prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito, anche tentato, con finalità di:
 - a) interruzione dei servizi di pubblica utilità;
 - b) indebita sottrazione di informazioni;
 - c) porre in essere qualsiasi ulteriore attività illecita;
 - che a conclusione di specifici incontri tecnici tra i rappresentanti del Compartimento e della Scuola Normale Superiore sarà elaborato un modello operativo di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi ed i servizi informatici "*critici*" della Scuola Normale Superiore;
 - che la cooperazione tra il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la

Regione Toscana e la Scuola Normale Superiore, volta alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici, ispirata al principio di sicurezza partecipata, nell'intento di assicurare in via sinergica ed efficiente le risorse del Sistema Paese a vantaggio dell'intera collettività, contribuisce al contenimento dei costi operativi derivanti da interruzioni dei servizi erogati attraverso sistemi informatici e di telecomunicazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le Parti si impegnano a sviluppare un piano di collaborazione volto:

- a) alla condivisione e all'analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche della Scuola Normale Superiore per le finalità meglio in premessa specificate;
- b) alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce e incidenti in danno della regolarità dei servizi di telecomunicazione;
- e) all'identificazione dell'origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche gestite dalla Scuola Normale Superiore o che traggano origine dalle medesime;
- d) alla realizzazione e alla gestione di attività di comunicazione fra le Parti per fronteggiare situazioni di emergenza.

2. Le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1 verranno assicurate dal Compartimento e dalla Scuola Normale Superiore.

Articolo 2

1. Le Parti potranno sviluppare attività formativa congiunta sui sistemi e sulle tecnologie informatiche utilizzate, nonché sulle procedure di intervento atte a prevenire e contrastare gli accessi illeciti o i tentativi di accesso illecito ai danni di tali sistemi e tecnologie nonché i fenomeni delittuosi di cui all'art. 1.

Articolo 3

1. Le Parti cooperano al fine di realizzare eventuali tecnologie necessarie per rendere operativo il

presente Protocollo d'Intesa, il cui oggetto primario è rappresentato dalla collaborazione da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche attraverso l'interscambio di dati, finalizzata ad incrementare i livelli di prevenzione e contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi gestiti dalla Scuola Normale Superiore, precisando che gli eventuali oneri, comunque concordati preventivamente, relativi all'attuazione della stessa, sono a carico della Scuola Normale Superiore, in coerenza con l'art. 39, comma 2, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Nessun onere economico specifico deriva dal presente accordo per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Articolo 4

1. Le parti si impegnano a sviluppare iniziative congiunte, concordate preventivamente, volte a valorizzare il reciproco rapporto di collaborazione. In particolare, la Scuola Normale Superiore si impegna a:

- a) utilizzare lo stemma araldico o gli altri simboli della Polizia di Stato nella propria comunicazione cartacea e digitale, nonché nei post sui propri siti web e canali social, che siano riferibili all'oggetto del presente accordo;
- b) dare visibilità al presente accordo e ai suddetti simboli sui propri siti web, pagine social e in ogni iniziativa, anche di carattere formativo e informativo, promossa internamente o nell'ambito della propria constituency e volta alla diffusione della cultura della sicurezza informatica;
- c) realizzare una o più campagne di comunicazione, anche con la partecipazione di uomini e/o mezzi della Polizia di Stato, con modalità da concordare preventivamente e compatibilmente con le esigenze di carattere istituzionale.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo d'Intesa, che entra in vigore dalla data della sottoscrizione, ha durata di tre anni e può essere rinnovato con accordo scritto tra le parti;

Articolo 6

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa viene esaminata bonariamente dalle Parti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente accordo senza onere alcuno previo preavviso scritto.
3. A tutti gli effetti di legge, la Scuola Normale Superiore dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede nonché dichiara che il proprio domicilio digitale è protocollo@pec.sns.it.

Letto, approvato e sottoscritto. Redatto in n. 1 originale informatico.

Pisa, data

IL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
REGIONE TOSCANA

Dr.ssa Anna Lisa Lillini

IL DIRETTORE della SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Prof. Luigi Ambrosio

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 160

ACCORDO

TRA

la Scuola Normale Superiore, con sede legale in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Ambrosio (*di seguito*, "Scuola"),

da una parte,

E

l'Università di Pisa, con sede legale in Pisa nel Lungarno Pacinotti n. 43, rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Paolo Maria Mancarella (*di seguito*, "Università"),

dall'altra parte,

entrambe nel seguito indicate congiuntamente anche come "Parti".

PREMESSO CHE

- a) fra le Parti è vigente una convenzione avente ad oggetto la disciplina dei reciproci rapporti finalizzati a consentire ai propri studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting di svolgere le proprie attività istituzionali di studio e di ricerca presso una delle sedi di entrambe le Parti;
- b) è interesse di ciascuna delle Parti che i propri studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting possano continuare a svolgere le loro attività istituzionali presso la sede dell'altra Parte durante l'attuale situazione di emergenza nazionale dovuta alla pandemia da COVID-19;
- c) il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 7 ottobre 2020, la proroga sino al termine del 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della pandemia da COVID-19 ed ha altresì approvato il Decreto Legge n. 125/2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica;
- d) ciascuna delle Parti ha predisposto e adottato specifici protocolli e procedure di sicurezza in coerenza e nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali approvate con specifici DPCM e ordinanze regionali della Toscana ai fini di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che gli stessi saranno prontamente adeguati alle disposizioni nazionali e regionali di futura emanazione in materia;
- e) per quanto sopra, è reciproco interesse e obbligo delle Parti assicurare il pieno rispetto, da parte di tutti coloro i quali frequentano le proprie sedi, delle prescrizioni fissate con i protocolli e le procedure di sicurezza adottati dalle medesime Parti ai fini di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- f) le Parti concordano pertanto di definire con il presente atto (*di seguito*, "Accordo") le opportune modalità operative affinché gli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting di una delle Parti possano continuare a svolgere le loro attività istituzionali di studio e ricerca presso le sedi dell'altra Parte durante l'attuale situazione di emergenza nazionale dovuta alla pandemia da COVID-19.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Ciascuna delle Parti si impegna a:

- a) applicare agli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting dell'altra Parte,

- autorizzati a svolgere le rispettive attività istituzionali presso le proprie sedi, le stesse misure di carattere sanitario previste per il proprio personale;
- b) fornire agli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting dell'altra Parte di cui al precedente punto a) le opportune informazioni circa i protocolli e le procedure adottati per le proprie sedi al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19 (*tali protocolli e procedure sono consultabili e scaricabili alle seguenti pagine web: <https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns> per la Scuola e <https://www.unipi.it/index.php/news/item/17591-coronavirus> per l'Università*) nonché, ove previsti, i relativi DPI (*Dispositivi di Protezione Individuale*);
 - c) invitare gli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting al rispetto delle disposizioni richiamate anche fuori dai locali delle Parti e a installare, attivare e utilizzare la app IMMUNI;
 - d) collaborare reciprocamente in caso di eventi legati al contagio COVID-19 con le autorità competenti, seguendo le indicazioni che saranno fornite dalle Aziende Sanitarie Pubbliche.

Art. 2

Gli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting di ciascuna delle Parti possono svolgere le rispettive attività istituzionali presso le sedi dell'altra Parte a condizione che:

- a) rispettino le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- b) rispettino le disposizioni nazionali e regionali della Toscana previste per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) si adeguino agli specifici protocolli e procedure adottati dalla Parte presso cui intendono svolgere le rispettive attività istituzionali richiamati al punto b) del precedente art. 1.

Costituisce pertanto condizione per l'accesso degli studenti, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e visiting di una delle Parti alle sedi dell'altra Parte la sottoscrizione di una autodichiarazione conforme al testo allegato all'Accordo *sub lett. "A"*.

L'accesso alle sedi potrà essere conseguentemente rifiutato nel caso in cui la persona interessata violi anche una soltanto delle previsioni indicate al precedente primo comma.

Art. 3

L'esecuzione dell'Accordo può comportare lo scambio fra le Parti di informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale.

Ciascuna delle Parti si impegna a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dall'Accordo le informazioni che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Art. 4

Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui all'Accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili all'Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 5

I referenti operativi per la gestione di ogni attività prevista o derivante dall'Accordo sono i seguenti:

- a) per la Scuola: il dirigente dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti, Dott. Daniele Altamore, telefono: 050509075; e-mail: altamore@sns.it;

b) per l'Università: il _____, Dott./Dott.ssa _____,
telefono: _____; e-mail: _____.

Art. 6

L'Accordo ha durata iniziale sino al termine del 31 gennaio 2021 e si intenderà automaticamente prorogato sino alla fine dello stato d'emergenza che sarà decisa dal Governo Italiano.

Qualsiasi modifica dell'Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione.

Pisa, data della firma digitale.

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, Prof. Luigi Ambrosio (*)

Per l'Università di Pisa, il Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella (*)

(*) *Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.*

ALLEGATO "A"

Alla _____ [*Istituzione Ospitante*]

Indirizzo

Città

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ nella via/piazza _____, n. ___, codice fiscale _____, telefono cellulare _____, posta elettronica _____, in qualità di studente/docente/ricercatore/assegista di ricerca/visiting/ della [*Istituzione di Provenienza*] (di seguito, "Istituzione di Provenienza") che intende svolgere un periodo di studio/ricerca/_____ presso le sedi della [*Istituzione Ospitante*] (di seguito, "Istituzione Ospitante") fino al termine indicativo del _____, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci nonché dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla tutela della salute della collettività,

DICHIARA

a) che alla data di oggi non presenta alcuno dei seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:

- temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C;
- tosse;
- difficoltà respiratorie;
- congiuntivite;
- rinnorrea/congestione nasale;
- sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea);
- perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia);
- perdita/diminuzione improvvisa dell'olfatto (anosmia/iposmia);
- mal di gola;
- cefalea;
- mialgie;

b) per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

c) di non essere rientrato da un paese estero in Italia negli ultimi 14 giorni;

ovvero

c) di essere rientrato da un paese estero in Italia negli ultimi 14 giorni, di aver osservato il periodo di quarantena eventualmente previsto dalle norme italiane e, in tal caso, di essersi sottoposto all'esame del tampone disposto dalle autorità sanitarie pubbliche con esito negativo;

d) di essere consapevole che l'Istituzione Ospitante, per la maggior tutela della salute pubblica, invita a scaricare e installare sul proprio smartphone l'app IMMUNI e a tenere il servizio attivo;

e) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 previsti dai protocolli e dalle procedure adottate dalla Istituzione Ospitante, come peraltro consultabili e scaricabili alla pagina web _____;

SI IMPEGNA

- g) a rispettare i protocolli e le procedure di sicurezza predisposte dalla Istituzione Ospitante richiamate al precedente punto e) nonché le norme generali in materia, nazionali e regionali, anche al di fuori delle sedi della stessa Istituzione Ospitante;
- h) a rimanere nel proprio domicilio e, in ogni caso, a non accedere alle sedi della Istituzione Ospitante qualora **(i)** abbia riscontrato almeno uno dei sintomi indicati al precedente punto a) e **(ii)** sia entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19. In tali ipotesi, si impegna inoltre ad avvertire tempestivamente il proprio medico di medicina generale e/o l'Autorità Sanitaria competente nonché il _____ della Istituzione Ospitante e della Istituzione di Provenienza;
- i) ad astenersi dal comunicare a terzi, informazioni riservate la cui gestione è di competenza esclusiva della Istituzione Ospitante.

DICHIARA INFINE

di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore, in persona del Direttore, con sede in Pisa – Piazza dei Cavalieri 7; email: protocollo@pec.sns.it; tel. 050.509.111.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Ai fini dell'applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE n. 679/2016, d'ora in poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che le presenze nei locali della Scuola sono raccolte in ottemperanza all'Allegato 22 del Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie di cui al DPCM del 7 settembre 2020 e per le finalità connesse alla prevenzione e contenimento dell'epidemia. La presente autocertificazione è distrutta al quindicesimo giorno successivo la relativa compilazione, salvo sia ritenuta necessaria una conservazione ulteriore per le finalità citate. I suoi dati non saranno comunicati a terzi salvo che sia espressamente richiesto da una norma di legge per finalità connesse alle esigenze di contenimento e prevenzione del COVID-19. Il presente trattamento cessa alla cessazione dello stato di emergenza e contenimento del COVID-19.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare, laddove previsto dall'art. 15 e ss. del Regolamento: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano; la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, la spiegazione relativa al processo decisionale automatizzato, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare. Inoltre, il Responsabile della protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali all'email: dpo@sns.it. Qualora l'interessato ritenga che i propri diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Pisa, _____

Firma

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 161

ATTO INTEGRATIVO

DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER LA PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19

TRA

la **Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento**, (C.F. 93008800505) con sede in Pisa - 56127 - Piazza Martiri della Libertà, 33 -, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante pro-tempore, Prof.ssa Sabina Nuti, (di seguito, "Scuola Superiore Sant'Anna")

E

la **Scuola Normale Superiore** (C.F. 80005050507), con sede a Pisa in Piazza dei Cavalieri n. 7, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Luigi Ambrosio, (di seguito, "Scuola Normale Superiore")

E

la **Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca media e di sanità pubblica**, (C.F. 93062260505) con sede in Pisa - 56126 - via Trieste 41, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Marco Torre, (di seguito, "FTGM").

PREMESSO CHE

- la FTGM, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 85/2009, è ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico e svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università, il CNR e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale;
- lo Statuto di FTGM, all'art. 20, nel titolo relativo alle attività di ricerca e sperimentazione, prevede che le attività di ricerca e sperimentazione svolte dalla Fondazione in collaborazione con le Università, le Scuole Superiori di Studi Universitari, gli Enti di ricerca e le Aziende Sanitarie Toscane sono regolate da specifiche intese con tali soggetti, come definite dal Consiglio di Amministrazione; le suddette intese disciplinano, tra l'altro, l'apporto di risorse da parte delle istituzioni contraenti e l'utilizzazione dei risultati delle attività comuni e la partecipazione o l'affidamento alla Fondazione di attività di formazione superiore;
- la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore, istituzioni universitarie statali di ricerca ed alta formazione a ordinamento speciale, organizzano la propria attività di ricerca all'interno dei propri laboratori e Istituti che riuniscono settori scientifico disciplinari affini per la programmazione e l'organizzazione di attività di ricerca e formazione avanzata, alcuni dei quali ubicati nella c.d. Area della Ricerca di Pisa del CNR al cui interno la FTGM svolge parte delle proprie attività di assistenza specialistica e di ricerca scientifica;
- la Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 624 del 18-05-2020 ha approvato lo schema di accordo fra la Regione Toscana l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, l'Università per stranieri di Siena, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna, e Scuola IMT Alti Studi Lucca, prevedendo tra le finalità, anche quella di garantire il più elevato livello di sicurezza, avviando una campagna di test sierologici, cui far seguire, ove necessario, l'esecuzione dei tamponi per le analisi molecolari e le necessarie attività di tracing, considerato l'elevato grado di apertura della comunità accademica e le specificità in termini di mobilità dei docenti, ricercatori

- e degli studenti universitari, che rappresentano, di conseguenza, popolazione particolarmente interessante ai fini del monitoraggio del contagio;
- l'Accordo approvato dalla Delibera della Giunta Regionale citata prevede all'art. 3 comma 1 lettera e) che la Regione Toscana si impegni *"Ad individuare possibili strumenti di supporto finanziario e logistico per sostenere le Scuole superiori universitarie firmatarie nella gestione dei servizi agli studenti offerti dai loro collegi, residenze e mense a fronte delle problematiche poste dall'emergenza COVID"*.

CONSIDERATO CHE

- tra le la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e la Fondazione è in essere un Accordo Attuativo per la prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19 in coerenza e attuazione della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 624 del 18-05-2020;
- per la medesima finalità di cui al punto precedente, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore hanno riscontrato la necessità di incrementare il livello di prevenzione attiva per gli studenti residenti nei collegi anche con azioni volte all'accertamento diagnostico tempestivo nel caso di comparsa di sintomatologia influenzale o simil-influenzale.

Quanto sopra premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e finalità

La Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e FTGM, nell'ambito dei fini e dei limiti formali e sostanziali previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, confermano l'interesse comune a collaborare per lo svolgimento congiunto della campagna di screening sierologico di Covid-19 avviata dalle due Scuole oggetto del citato Accordo Attuativo e, con il presente atto integrativo, intendono disciplinare le modalità per incrementare il livello di prevenzione attiva per i propri studenti residenti nei collegi anche con azioni volte all'accertamento diagnostico tempestivo, nel caso di comparsa di sintomatologia influenzale o simil - influenzale.

A tal fine, col presente atto, intendono integrare le attività previste nell'Accordo Attuativo in essere tra le Parti, come segue.

Articolo 2 – Integrazione delle modalità attuative

All'art. 2 - "Modalità attuative dell'Accordo Attuativo", vengono aggiunte le seguenti attività: Al fine di poter procedere all'accertamento diagnostico tempestivo nel caso di comparsa di sintomatologia influenzale o simil - influenzale:

- a) la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore comunicano, nel caso in cui un proprio allievo residente in collegio manifesti sintomatologia influenzale o simil-influenzale, a FTGM il nominativo di detto allievo/a;
- b) FTGM garantisce l'effettuazione tempestiva, in orario diurno non festivo, del tampone rinofaringeo + orofaringeo combinato, inviando presso il collegio proprio personale sanitario, munito della strumentazione e dei DPI necessari; per l'effettuazione del tampone, il personale FTGM somministra all'allievo/a un'informativa e un modulo di consenso con l'acquisizione anche dei dati anagrafici e di contatto necessari per la registrazione e l'effettuazione del test;

c) FTGM provvede all'effettuazione del test diagnostico molecolare, quindi all'invio all'interessato e a infosalute@santannapisa.it per la Scuola Superiore Sant'Anna e a emergenza.coronavirus@sns.it per la Scuola Normale Superiore dell'esito del tampone stesso.

Nel caso di positività accertata la Scuola di appartenenza dell'allievo/a informerà l'Azienda USL per l'attivazione del protocollo di tracciamento e sorveglianza di competenza.

Per ogni tampone effettuato, la FTGM imputerà alla Scuola di appartenenza dell'allievo/a un costo forfettario pari ad euro 50,00.

Per ogni test molecolare effettuato, la FTGM imputerà il costo di effettuazione quantificato in Euro 25,00.

A tal fine le Scuole adotteranno appositi atti di acquisto dei suddetti servizi diagnostici e di laboratorio, secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 3

Resta fermo quanto pattuito tra le Parti nell'Accordo Attuativo, agli artt.li 3 Responsabili dell'Accordo, Art. 4 – Sicurezza, Art. 5 – Coperture assicurative, Art. 6 - Riservatezza, Articolo 7 – Trattamento dei dati Articolo 8 – Durata, sottoscrizione e spese e Articolo 9 – Controversie.

Letto, confermato e sottoscritto in Pisa.

Per la Scuola Superiore Sant'Anna,
la Rettrice, Prof.ssa Sabina NUTI (*)

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.

Per la Scuola Normale Superiore,
il Direttore, Prof. Luigi AMBROSIO (*)

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.

Per la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio,
il Direttore Generale, Dr. Marco TORRE (*)

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 162

SCR

SCR/EG

Decreto n. _____

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (SNS), modificato da ultimo dal D.D. n. 46 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.34 del 10 febbraio 2018;

PRESO ATTO della volontà del Comune di Pisa, della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e di altre istituzioni pubbliche e private di promuovere la realizzazione a Pisa, anche nel 2020, anche in considerazione del buon successo della manifestazione nello scorso anno, di una nuova edizione dell'Internet Festival;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto per l'edizione 2020 dell'Internet Festival fra la Regione Toscana, il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università di Pisa, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore e l'Associazione Festival della Scienza di Genova, per disciplinare le modalità di collaborazione tra i soggetti aderenti al Protocollo per la realizzazione dell'iniziativa;

VISTO che il Protocollo d'Intesa prevede l'impegno dei soggetti aderenti a disciplinare, con successivi accordi attuativi, l'impegno di ciascuno di essi all'organizzazione del Festival, con risorse proprie, attività o servizi e disponibilità di sedi in Pisa funzionali allo svolgimento del Festival;

VISTO il testo dell'Accordo attuativo, proposto dagli Uffici della Regione Toscana e discusso fra i soggetti aderenti al Protocollo di Intesa (qui allegato sub lett. "A");

VALUTATA l'opportunità di provvedere con urgenza alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo sopra cennato per avviare la collaborazione nei termini ivi contenuti.

DECRETA

Si approva il testo dell'Accordo attuativo tra il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa, la Regione Toscana e altre istituzioni pubbliche e private finalizzato alla realizzazione a Pisa, nel 2020, di una nuova edizione dell'Internet Festival, secondo il testo allegato sub lett. "A", autorizzandone la sottoscrizione con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero opportune in sede di conclusione dell'accordo.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio Direttivo della Scuola.

Pisa, _____

Il DIRETTORE



Regione Toscana



PROVINCIA DI PISA



Consiglio Nazionale delle Ricerche



Camera di Commercio
Pisa



ACCORDO ATTUATIVO

TRA

Regione Toscana

Comune di Pisa

Provincia di Pisa

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa

Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Università di Pisa

Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa

Scuola Normale Superiore

Associazione Festival della Scienza

per l'organizzazione dell'INTERNET FESTIVAL

La Regione Toscana, nella persona dell'Assessore, Vittorio Bugli

Il Comune di Pisa nella persona del Sindaco, Michele Conti

La Provincia di Pisa nella persona del Presidente, Massimiliano Angori

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa nella persona del Presidente, Valter Tamburini

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica, Marco Conti

L'Università di Pisa nella persona del Chiarissimo Rettore, Paolo Mancarella

La Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa nella persona del Rettore, Sabina Nuti

La Scuola Normale Superiore di Pisa nella persona del Direttore, Luigi Ambrosio

L'Associazione Festival della Scienza di Genova nella persona del Presidente, Marco Pallavicini

PREMESSO CHE

- A luglio 2020 è stato sottoscritto tra le Parti indicate in epigrafe il Protocollo di Intesa per l'organizzazione a Pisa dell'INTERNET FESTIVAL 2020;
- l'art. 10 del predetto Protocollo di Intesa rinvia a successivi accordi attuativi la definizione dell'impegno di ciascuna delle Parti in ordine all'organizzazione del Festival ed alle modalità di corresponsione delle risorse messe a disposizione della Regione Toscana;

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione degli impegni di ciascuno dei firmatari, in termini di risorse proprie, svolgimento di attività o servizi, messa a disposizione di sedi in Pisa o quant'altro possa essere funzionale allo svolgimento dell'Internet Festival 2020.
2. Con il presente Accordo le parti individuano gli interventi prioritari nonché le attività di coordinamento e gli impegni occorrenti al pieno raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Intesa sopra citato, che verranno definite nel Piano di attività predisposto dal Comitato Esecutivo.
3. Il presente Accordo definisce le modalità di corresponsione delle risorse messe a disposizione dai vari soggetti alla Regione Toscana.

4. Il presente Accordo definisce inoltre le modalità di controllo sullo stato di attuazione del Piano di Attività e sui risultati conseguiti, anche in merito al risultato finanziario.

Articolo 3

Organismi operativi per l'attuazione dell'Accordo

1. Gli organismi operativi funzionali al presente Accordo sono quelli previsti all'Articolo 4 del Protocollo di Intesa.
2. La partecipazione agli organismi di cui al comma precedente non comporta diritto ad indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese; tale norma non si applica in relazione all'incarico al Direttore del Festival.

Articolo 4

Collaborazione

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Atto si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - b) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni elemento ostativo alla realizzazione degli stessi.
2. Le parti convengono di riunire almeno ogni mese il Comitato Esecutivo, previsto dall'art. 6 del Protocollo di Intesa, e comunque ogni volta che una delle parti ne faccia motivata richiesta, con il compito di esaminare proposte utili all'attuazione degli interventi ed alla attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative.

Articolo 5

Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo

1. Il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione degli obiettivi dal presente Accordo specificati nel Piano di attività è affidata al Comitato Esecutivo, che riferisce al Comitato d'Onore.
2. Il Comitato Esecutivo, al quale sono conferiti i compiti previsti all'Art. 6 del Protocollo di Intesa, interagisce con il Direttore del Festival e con il soggetto operativo ed attuatore di cui all'Art. 6, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle attività previste per l'attuazione del Piano di attività.
3. Il Comitato Esecutivo promuove, se necessario, iniziative finalizzate a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori nell'ambito del Protocollo di Intesa e del presente Accordo, segnalando eventualmente al Comitato d'Onore le inadempienze rilevate affinché questo possa compiere azioni utili a risolverle.

Articolo 6

Organizzazione dell'Internet Festival

1. Il soggetto operativo ed attuatore per la realizzazione del Festival è individuato da Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo, in Fondazione Sistema Toscana in-house providing di Regione Toscana stessa, che ha previsto le attività per Internet Festival nel suo Programma di attività 2020, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.560 del 4/5/2020. I rapporti del soggetto operativo con la Regione Toscana saranno disciplinati da appositi accordi.
2. Il soggetto operativo e attuatore, che opererà in collaborazione con il Comitato Esecutivo, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato d'Onore ed in conformità a quanto previsto dal piano di attività e dal Programma del Festival, avrà la responsabilità di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'Internet Festival, implementando il Programma di massima elaborato dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Comitato d'Onore, facendo riferimento al Piano di Attività di cui al comma 2 del precedente Art. 5;
 - b) organizzare l'attivazione e la messa a punto dell'Internet Festival 2020 presidiando le attività di controllo e di gestione che implementano il Programma del Festival, condividendo gli avanzamenti di stato con il Comitato Esecutivo;
 - c) provvedere, in accordo con il Comitato Esecutivo, alla definizione e all'attuazione del Piano di comunicazione dell'Internet Festival;
 - d) trasmettere alla Regione Toscana una relazione contenente la descrizione dei risultati conseguiti e la rendicontazione dei costi sostenuti, la quale la trasmette al Comitato Esecutivo per il monitoraggio e la verifica prevista dal Protocollo di Intesa.
3. Il Direttore del Festival interagisce con il Comitato Esecutivo e collabora con il Comitato Scientifico al fine della verifica della coerenza scientifica di quanto previsto nel Programma e nello svolgimento dell'Internet Festival.
4. Entro il termine del 20 settembre 2020 il Comitato Esecutivo predisponde il Piano di attività che contiene la previsione generale dei tempi, delle fasi, del preventivo dei costi e delle modalità di svolgimento dell'Internet Festival; il Piano di attività viene predisposto dal Comitato Esecutivo che lo trasmette al Comitato d'Onore per l'approvazione, come previsto dall'Art. 5 del Protocollo di Intesa.
5. Entro il termine del 20 settembre 2020 deve essere predisposta la versione base del Programma del Festival Internet, a cura dei soggetti preposti, al fine dell'approvazione da parte del Comitato d'Onore.

Articolo 7

Impegni dei soggetti firmatari

1. Le Parti si impegnano a finanziarie l'organizzazione e le attività dell'Internet Festival 2020, secondo quanto di seguito indicato. Le quote di finanziamento vanno a costituire il budget dell'Internet Festival:

Regione Toscana	€ 160.000,00 Disponibilità di sedi e servizi
Comune di Pisa	€ 100.000,

	Disponibilità di sedi e servizi
Provincia di Pisa	Disponibilità di sedi e servizi
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa	€ 12.500,00 Disponibilità di sedi e servizi
Istituto di Informatica e Telematica - Consiglio Nazionale delle Ricerche	€ 30.000,00 Disponibilità di sedi e servizi
Università di Pisa	€ 15.000,00 Disponibilità di sedi e servizi
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa	Disponibilità di sedi e servizi
Scuola Normale Superiore	Disponibilità di sedi e servizi
Associazione Festival della Scienza di Genova	Disponibilità di servizi, Competenze e networking con gli Enti di Ricerca nazionali

2. I fondi indicati al comma precedente saranno trasferiti alla Regione. I fondi saranno messi da Regione a disposizione del soggetto operativo e attuatore per dare corso alle spese da sostenere per le azioni e gli impegni definiti nel Piano di attività. L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione avverrà nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
3. In aggiunta alla quota e alle disponibilità indicate, l'Istituto di Informatica e Telematica mette a disposizione dell'organizzazione Internet Festival, per tutto il tempo di durata della stessa e per le sole finalità legate all'iniziativa, l'utilizzo del marchio registrato "Internet Festival" e il nome a dominio "internetfestival.it".
4. L'incarico al Direttore del Festival, individuato da Regione Toscana, sentito il Comitato d'Onore, verrà contrattualizzato dal Soggetto operativo ed attuatore, il quale provvederà alla copertura delle spese con quota parte dei fondi di cui al precedente comma 1.
5. Come previsto dall'art. 10 del Protocollo di Intesa, eventuali ulteriori finanziamenti provenienti da altri soggetti del territorio o da nuovi aderenti al Protocollo stesso, secondo quanto ivi previsto all'Art. 3, andranno ad incrementare il budget di cui al comma 1 del presente articolo; le modalità di impiego di tali ulteriori fondi andranno a copertura delle attività dell'Internet Festival, su proposta del Comitato Esecutivo ed approvazione del Comitato d'Onore, e verranno inseriti nel piano di attività che verrà di conseguenza modificato.
6. I servizi, le sedi od altri supporti utili all'organizzazione dell'Internet Festival messi a disposizione dei soggetti firmatari verranno utilizzati secondo quanto definito nel Piano di attività e nel programma dell'Internet Festival.
7. In ogni caso le spese per le attività previste nel Protocollo di Intesa e nel presente Accordo, come da preventivo contenuto nel piano di attività, non potranno superare il budget di cui al precedente comma 1, sommato ad eventuali altri fondi eventualmente procurati di cui al comma 5 del presente articolo.
8. I soggetti firmatari si impegnano a trasferire alla Regione Toscana l'80% delle quote di cui al comma 1 alla sottoscrizione del presente Accordo Attuativo e il 20% a saldo, entro e non oltre i 10 giorni precedenti l'inizio dell'Internet Festival.

Articolo 8

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. L'Accordo ha una durata coincidente con quella del Protocollo di Intesa e resta comunque valido fino al completamento delle iniziative previste; è rinnovabile in base a specifico accordo fra le parti laddove si proceda ad un rinnovo dello stesso Protocollo di Intesa e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti.
3. Alla scadenza dell'Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, le Parti, su segnalazione del Comitato d'Onore, provvedono ad azioni finalizzate a risolvere eventuali incombenze derivanti da attività non ultimate o da rapporti amministrativi pendenti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolato, le Parti rimandano a quanto previsto dal Protocollo d'intesa citato in premessa.

Sottoscritto con firma digitale

La Regione Toscana, nella persona dell'Assessore, Vittorio Bugli

Il Comune di Pisa nella persona del Sindaco, Michele Conti

La Provincia di Pisa nella persona del Presidente, Massimiliano Angori

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa nella persona del Presidente, Valter Tamburini

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica, Marco Conti

L'Università di Pisa nella persona del Chiarissimo Rettore, Paolo Mancarella

La Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa nella persona del Rettore, Sabina Nuti

La Scuola Normale Superiore di Pisa nella persona del Direttore, Luigi Ambrosio

L'Associazione Festival della Scienza di Genova nella persona del Presidente, Marco Pallavicini



ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 162

SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SAL/MA/GC

IL DIRETTORE

VISTA la L. n. 168/1989 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 240/2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola Normale Superiore emanato con D.D. n. 420/2013 e s.m.i.;

VISTO il budget dell'anno 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione federato nella seduta del 13 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Senato accademico n. 26/2019;

VISTO il Protocollo d'intesa "Pisa città delle Scienze" per la pianificazione, la realizzazione coordinata e il potenziamento di attività di ricerca, divulgazione scientifica e trasferimento tecnologico sottoscritto tra l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore S. Anna, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Sezione di Pisa, l'European Gravitational Observatory (rep. SNS n. 206/2020);

VISTO l'art. 5 del citato Protocollo d'intesa che prevede l'istituzione di un Comitato di coordinamento composto da un rappresentante nominato da ciascuna Parte;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del rappresentante della Scuola nel suddetto Comitato;

VISTO altresì l'art. 3, comma 6, che individua tra gli obiettivi da realizzare anche la promozione della partecipazione di studenti a competizioni regionali, nazionali e internazionali, come olimpiadi di fisica, matematica, ecc., legate alla divulgazione della conoscenza scientifica;

CONSIDERATO che le Parti, al fine di dare attuazione agli obiettivi definiti dal Protocollo d'intesa, hanno concordato di candidare la città di Pisa alle selezioni locali della competizione fra giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari denominata FameLab - edizione 2021;

CONSIDERATO lo schema di Accordo attuativo relativo all'evento FameLab 2021 allegato al presente decreto (Allegato 1);

ACCERTATO che al costo previsto dalla convenzione operativa sarà fatto fronte mediante registrazione contabile sulla voce di conto UA.00.01.01.03 - Servizio Comunicazione e relazioni esterne - CA.04.41.02.05 - Informazione e divulgazione delle attività istituzionali - del budget 2020 che presenta la necessaria copertura;

CONSIDERATA l'urgenza connessa all'esigenza di procedere alla stipula dell'Accordo attuativo al fine di dare avvio alle attività e in particolare in vista della scadenza per la presentazione della candidatura della città di Pisa;

VISTO l'art. del 4 dello schema di Accordo attuativo che prevede la costituzione di un Comitato organizzatore con facoltà delle Parti di nominare fino a quattro membri;

RITENUTO opportuno procedere alle nomine dei rappresentanti della Scuola nel Comitato organizzatore dell'evento FameLab 2021;

ACQUISITE le disponibilità degli interessati;

DECRETA

- a) di nominare rappresentante della Scuola nel Comitato di coordinamento previsto dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa Pisa Città della Scienza il Prof. Luigi Rolandi; la nomina produce effetti dalla data del presente atto;
- b) di approvare l'Accordo attuativo relativo all'evento FameLab 2021 tra l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore S. Anna, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Sezione di Pisa, l'European Gravitational Observatory, secondo il testo allegato al presente atto (Allegato 1).
- c) di nominare membri del Comitato organizzatore previsto dall'art. 4 dell'Accordo attuativo: Elisa Guidi, Pasqua Cocomazzi, Serena Pezzini (PTA) e Francesco Morosi (Assegnista di ricerca); la nomina produce effetto dalla data di sottoscrizione dell'Accordo attuativo.

Il costo previsto dall'Accordo attuativo, quantificato in complessivi 1.636,00 euro, sarà registrato mediante scrittura contabile sulla voce di conto UA.00.01.01.03 Servizio - Comunicazione e relazioni esterne - CA.04.41.02.05 - Informazione e divulgazione delle attività istituzionali - del budget 2020 per l'importo pari a 800,00 euro, oltre iva al 22%, pari a 176,00 euro, e sulle corrispondenti voci di conto del budget 2021 per l'importo pari a 660,00 euro.

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione federato.

Pisa, data della registrazione.

IL DIRETTORE
f.to Prof. *Luigi Ambrosio* (*)

(*) *sottoscrizione apposta in formato digitale.*

ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO ALL'EVENTO "FAMELAB 2021"

TRA

- **UNIVERSITA' DI PISA** con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n.43, codice fiscale: 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella;
- **SCUOLA NORMALE SUPERIORE** con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, codice fiscale: 8000 5050507, rappresentata dal Direttore Prof. Luigi Ambrosio;
- **SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA** con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, codice fiscale: 93008800505, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Sabina Nuti;
- **ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE-SEZIONE DI PISA** con sede in Pisa, Largo B. Pontecorvo, 3, codice fiscale: 84001850589, rappresentato dal Direttore dott. Marco Grassi;
- **EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY** con sede in Cascina, via Edoardo Amaldi, loc. Santo Stefano a Macerata, codice fiscale: 90029060507, rappresentato dal Direttore, Prof. Stavros Katsanevas;

Di seguito denominate "Parti".

PREMESSO CHE

- in data 3 settembre 2020 e' stato sottoscritto tra le Parti il Protocollo di Intesa "Pisa città delle Scienze" (di seguito "Protocollo")
- nell'articolo 3, comma 6, del suddetto Protocollo si indica, come iniziative da realizzare congiuntamente, la "partecipazione di studenti a competizioni [...] legate a divulgazione della conoscenza scientifica"
- "FameLab" è una competizione annuale fra giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari che si sfidano nel comunicare al pubblico, in tre minuti, un argomento scientifico che li appassiona (www.famelab.org, www.famelab-italy.it)

si conviene e si stipula il seguente **ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO
ALL'EVENTO "FAMELAB 2021"**

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione degli impegni di ciascuno degli Enti firmatari, in termini di risorse proprie, svolgimento di attività o servizi, messa a disposizione di locali o quanto altro possa essere funzionale allo svolgimento di FameLab 2021, in attuazione al Protocollo indicato nelle premesse che le Parti conoscono e che omettono di allegare;

2. Con il presente Accordo le Parti individuano gli interventi, le attività di coordinamento degli impegni occorrenti al pieno raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, obiettivi che verranno definiti nel piano di attività predisposto dal Comitato Organizzatore definito al successivo articolo 4.

Articolo 3

Organizzazione di FameLab 2021

1. In Italia, il concorso FameLab viene promosso e coordinato da **Psiquadro Scarl (Perugia)** in collaborazione con **British Council**
2. La prima fase del concorso avviene a livello locale (cittadino o regionale) nei mesi di febbraio/marzo 2021; i due vincitori partecipano ad una finale nazionale (maggio) ed il vincitore nazionale partecipa' alla finalissima internazionale che si terra' a Cheltenham, nel Regno Unito.
3. Gli organizzatori locali devono presentarsi in un raggruppamento di soggetti con comprovata competenza ed esperienza nella ricerca scientifica, nella comunicazione della scienza e nella organizzazione di eventi culturali. Ogni raggruppamento deve avere un capofila (coordinatore) che fungera' da interlocutore con l'organizzazione dell'evento.
4. Per l'organizzazione dell'evento FameLab 2021, il cui bando è previsto per il mese di Settembre 2020, le Parti concordano nel candidare la città di Pisa alle selezioni locali; per questo evento, il ruolo di ente capofila verrà tenuto dall'INFN-Pisa.
5. Nel caso in cui Pisa venga scelta come luogo per le selezioni dei candidati, le Parti si impegnano a partecipare, anche economicamente, alla realizzazione dell'evento come descritto nei seguenti articoli. Nel caso in cui Pisa non venga scelta, il seguente Accordo decade automaticamente.

Articolo 4

Organismi operativi per l'attuazione dell'Accordo

1. L'organizzazione dell'evento Famelab 2021, e la gestione economica del progetto, sono curati da un Comitato Organizzatore che dovrà presentare al Comitato di Coordinamento, definito all'art. 5 del Protocollo di Intesa, il piano di attuazione dell'evento stesso
2. Le Parti nominano, ciascuna, fino ad un massimo di quattro membri che andranno a far parte del Comitato Organizzatore.
3. Il Comitato Organizzatore dovrà avere un Presidente ed un Segretario.
4. Il Presidente viene nominato dall'ente capofila quindi, per l'edizione Famelab 2021, dall'INFN. Il Segretario è nominato a maggioranza dal Comitato Organizzatore e non potrà far parte dello stesso Ente che nomina il Presidente.

Articolo 5

Vigilanza sull'attuazione dell'accordo

1. La vigilanza sull'attuazione degli obiettivi del presente accordo è affidata al Comitato Organizzatore, che riferisce al Comitato di Coordinamento
2. Il Comitato Organizzatore, tramite il Presidente, interagisce con l'Organizzazione dell'evento al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle attività previste.
3. Il Comitato Organizzatore promuove, se necessario, iniziative finalizzate a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi delle Parti del presente Accordo.

Articolo 6

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a finanziare l'organizzazione e le attività di "Famelab2021" secondo quanto di seguito indicato. Le quote di finanziamento vanno a costituire il budget dell'evento. Il budget complessivo dell'evento è definito come segue:
 - a. Quota di partecipazione a Famelab 2021 pari a E.4000+IVA = E.4880 da versare entro Dicembre 2020
 - b. Quota di partecipazione degli studenti vincitori della selezione locale ad una Masterclass preparatoria, che si terra' a Perugia indicativamente nel mese di aprile 2021, ed alla finale nazionale, per un totale di E.800
 - c. Organizzazione dell'evento locale a Pisa, inclusa la pubblicità dell'evento stesso, eventuali premi aggiuntivi, opportuna documentazione audiovisiva dell'evento. Il piano di spesa sarà preparato dal Comitato Organizzatore e non potrà superare E.2500, esclusi ulteriori finanziamenti come descritto nel comma 3 del presenta articolo. Eventuali deroghe a questa cifra massima devono essere discusse ed approvate dal Comitato di Coordinamento.
 - d. Le Parti concordano nel dividere equamente l'impegno finanziario, impegnandosi altresí a partecipare con disponibilità di sedi e servizi, ove opportuno
 - e. I fondi indicati al comma precedente saranno trasferiti all'INFN, mediante bonifico sul conto IT05 B010 0539 1000 0000 0200 001 indicando nella causale "sottoconto 3704 - Accordo Famelab 2021", con la tempistica indicata al comma 5 del presente articolo.
2. I fondi saranno messi a disposizione del soggetto operativo e attuatore per dare corso alle spese da sostenere per gli impegni definiti nel Piano di Attività.
3. Come previsto dal Protocollo, eventuali ulteriori finanziamenti provenienti da altri soggetti del territorio, o da nuovi aderenti al protocollo stesso, andranno ad incrementare il budget di cui al comma uno del presente articolo; le modalità di impiego di tali ulteriori fondi a copertura delle attività di "Famelab2021" saranno definite dal Comitato Organizzatore e, dopo verifica del Comitato di Coordinamento, verranno inseriti nel Piano di Attività che verrà di conseguenza modificato.
4. In ogni caso, le spese per le attività previste dal Piano di Attività non potranno superare il budget di cui al precedente comma uno, sommato di eventuali altri fondi eventualmente procurati di cui al comma tre del presente articolo.
5. Dopo la sottoscrizione del presente Accordo attuativo, e dopo che la applicazione della citta' di Pisa come luogo deputato alle selezioni regionali sia stata accettata dagli organizzatori, le Parti si impegnano a trasferire all'INFN la corrispondente "quota di partecipazione" di cui al comma 1.a. La quota rimanente, andrà versata un mese prima dell'evento, secondo il Piano di Attività predisposto dal Comitato Organizzatore.

Articolo 7

Disposizioni generali e finali

1. L'Accordo ha una durata coincidente con quella dell'evento "Famelab2021", e comunque non oltre dicembre 2021, salvo quanto previsto dall'art. 3.5 ai sensi del quale nel caso in cui la città di Pisa non venga scelta come luogo per le selezioni dei candidati, il presente Accordo si risolve automaticamente senza produrre effetti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente articolato, le Parti rimangono a quanto previsto dal Protocollo citato in premessa.

3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata in unico originale informatico è sottoscritto digitalmente ai sensi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
4. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è posta a carico dell'INFN-Pisa che vi provvede direttamente mediante assolvimento virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R n. 642/72.

Per l'Università di Pisa,
Il Rettore, Prof. Paolo Maria Mancarella

Per la Scuola Normale Superiore
Il Direttore, Prof. Luigi Ambrosio

Per la Scuola Superiore Sant'Anna
La Rettrice, Prof.ssa Sabina Nuti

Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Sezione di Pisa
Il Direttore, Dott. Marco Grassi

Per l'European Gravitational Observatory
Il Direttore, Prof. Stavros Katsanevas



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SAL/MA/GC

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE N. 162

IL DIRETTORE

VISTA la L. n. 168/1989 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 240/2010 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola Normale Superiore emanato con D.D. n. 420/2013 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi, emanato con D.D. n. 29/2002 e s.m.i.;

VISTO il budget dell'anno 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione federato nella seduta del 13 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione del Senato accademico n. 26/2019;

CONSIDERATA la proposta formulata per le vie brevi dalla Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di collaborare al programma di ricerca denominato "Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC", cofinanziando, per l'intero importo, pari ad euro 25.000,00, la seconda annualità dell'assegno di ricerca attivato presso la Scuola di cui è titolare il dott. Gabriel Ramírez Sánchez (con scadenza al 1° dicembre 2020), e non anche dei costi generali di struttura (*cd. overhead*);

PRESO ATTO che la prossima seduta del Senato accademico è prevista per il 22 ottobre 2020;

CONSIDERATO lo schema di Convenzione per il finanziamento di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC" tra la Scuola e la Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare allegato al presente decreto (Allegato A);

RITENUTO di non dover applicare la trattenuta ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento per convenzioni e progetti di ricerca e formazione di carattere istituzionale e per conto terzi;

ACCERTATO che il ricavo previsto dalla suddetta Convenzione sarà registrato mediante scrittura sulla voce di conto 05.50.05.01 "Contributi di soggetti pubblici italiani per ricerca istituzionale" del budget 2020 e che successivamente i fondi disponibili sul progetto, identificato in contabilità con il cod. CI20_INFN_LIGABUE, saranno utilizzati nell'ambito costi correnti per progetti di ricerca;

CONSIDERATA l'urgenza di dover procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione in tempo utile al fine di avviare le procedure amministrative necessarie al rinnovo dell'assegno di ricerca cofinanziato dall'INFN- sezione di Pisa e al rilascio del nulla osta presso la Prefettura UTG di Pisa previsto dalla normativa in materia di immigrazione;

VISTO il Decreto del Preside della Classe di Scienze (rep. n. 82 del 13 ottobre 2020) che ha espresso parere favorevole d'urgenza in merito alla suddetta Convenzione.

DECRETA

di approvare la Convenzione per il finanziamento di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC" tra la Scuola e la Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, secondo il testo

allegato al presente atto (Allegato A).

Il ricavo previsto dalla Convenzione, pari ad euro 25.000,00, sarà registrato mediante scrittura sulla voce di conto 05.50.05.01 “Contributi di soggetti pubblici italiani per ricerca istituzionale” del budget 2020. I fondi disponibili sul progetto, identificato in contabilità con il cod. CI20_INFN_LIGABUE, saranno utilizzati nell’ambito costi correnti per progetti di ricerca.

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Senato accademico.

Pisa, data della registrazione.

IL DIRETTORE
f.to Prof. *Luigi Ambrosio* (*)

(*) sottoscrizione apposta in formato digitale.

CONVENZIONE

PER IL FINANZIAMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO

"Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC"

TRA

la Scuola Normale Superiore (*di seguito, "Scuola"*), codice fiscale 80005050507, partita IVA 00420000507, con sede legale in Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 Pisa, nella persona del Prof. Luigi Ambrosio, in qualità di Direttore e legale rappresentante *pro tempore*

E

la Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione (*di seguito, "INFN-Pisa"*), codice fiscale 84001850589, con sede legale e amministrativa in Largo Bruno Pontecorvo 3, 56127 Pisa, nella persona del Dr. Marco Grassi, in qualità di Direttore *pro tempore*

entrambe nel seguito anche indicate singolarmente come *"Parte"* e congiuntamente indicate come *"Parti"*.

PREMESSO CHE

- a) Le Parti hanno stipulato una convenzione collaborazione su temi di comune interesse per lo sviluppo di programmi di ricerca, attualmente scaduta e in fase di rinnovo, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche, e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi;
- b) presso la Scuola è presente il Gruppo di ricerca in *Fisica Sperimentale delle Particelle* a cui afferiscono, tra l'altro, docenti, ricercatori e studenti della Scuola e ricercatori della sezione di Pisa dell'INFN;
- c) in particolare, presso il suddetto Gruppo di Ricerca, è in corso un programma di ricerca denominato *"Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC"*, per lo sviluppo del quale è stato attivato, presso la Scuola, un assegno di ricerca della durata annuale (scadenza il 1° dicembre 2020) di cui è Responsabile il dott. Franco Ligabue (SNS);
- d) le Parti hanno interesse al proseguimento in collaborazione delle attività di cui al suddetto programma di ricerca;
- e) la legge n.240 del 30 dicembre 2010 e il Regolamento per gli assegni di ricerca della Scuola, emanato con D.D. n. 118 del 2 marzo 2011 e s.m.i., consentono alla Scuola di avvalersi di finanziamenti provenienti da enti esterni per il potenziamento della ricerca.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto (*di seguito "Convenzione"*), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito del programma di ricerca dal titolo *"Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC"*. A tal fine, l'INFN, sezione di Pisa, si impegna a versare alla Scuola un importo totale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per il solo finanziamento della seconda annualità dell'assegno di ricerca attivo

presso la Scuola, di cui si allega *sub A* una più dettagliata descrizione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e non anche dei costi generali di struttura collegati a tale posizione (cd. overhead).

Art. 2

L'INFN verserà integralmente l'importo della presente convenzione entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante bonifico bancario sul conto di contabilità speciale presso la Banca D'Italia intestato alla Scuola Normale Superiore (n. conto: [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED]), previa richiesta della Scuola.

L'INFN si impegna a versare alla Scuola, entro 30 giorni dalla formale richiesta, il contributo integrativo connesso all'eventuale aumento di oneri posti dalla legge o da disposizioni ministeriali, relativi all'assegno di ricerca attivato nell'ambito della Convenzione.

Art. 3

La Scuola, a fronte dell'obbligo assunto dall'INFN per il finanziamento della seconda annualità dell'assegno di ricerca previsto dall'art.1 della presente Convenzione, provvederà all'espletamento delle procedure necessarie al suo rinnovo.

Art. 4

La Scuola si impegna a restituire all'INFN gli importi versati e non utilizzati in caso di cessazione anticipata del rapporto di collaborazione con l'assegnista di ricerca. L'interruzione dell'assegno dovrà essere immediatamente notificata per iscritto dalla Scuola all'INFN - Pisa. In tal caso le somme non utilizzate, risultanti alla data di interruzione del rapporto, dovranno essere restituite dalla Scuola all'INFN (*Banca d'Italia* [REDACTED]), entro 30 giorni dall'interruzione del rapporto con il vincitore dell'assegno di ricerca.

Art. 5

La Scuola si riserva il diritto di utilizzare i risultati oggetto dell'attività di ricerca in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche.

In tal caso l'INFN dovrà essere obbligatoriamente citato come ente finanziatore della ricerca e copia delle suddette pubblicazioni dovrà essere inviata all'INFN medesimo.

Art. 6

Durante il periodo di durata del rinnovo dell'assegno di ricerca, l'attività di studio e ricerca sarà seguita e verificata, per la Scuola, dal dott. Franco Ligabue, professore aggregato presso la Scuola e per l'INFN dal dott. Fabrizio Palla ricercatore presso l'INFN di Pisa.

La Scuola si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (*laboratori, uffici, personale, attrezzature ecc.*) e a provvedere alla gestione amministrativa dell'assegno di ricerca.

Il titolare dell'assegno potrà essere ammesso presso laboratori, strutture e/o attrezzature afferenti all'INFN - Pisa, previ accordi tra il Direttore degli stessi e il Responsabile scientifico del progetto di ricerca, se ciò sarà ritenuto utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca.

Le Parti sono responsabili della conformità dei propri laboratori alla vigente normativa in termini di sicurezza e il titolare dell'assegno dovrà attenersi alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso il laboratorio ospitante.

Art. 7

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della Convenzione è competente il Foro di Pisa.

Art. 8

La Convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di stipula del rinnovo dell'assegno di ricerca di cui all'art. 1 (2 dicembre 2020) e pertanto fino al 1° dicembre 2021.

Il presente atto viene redatto in unico originale, per scrittura privata non autenticata, in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. 241/1990.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di eventuale registrazione saranno a carico della Parte che per prima richiederà tale atto.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente dalla Scuola.

Pisa, data della firma digitale

per la Scuola Normale Superiore

Il Direttore, *Prof. Luigi Ambrosio* (*)

Pisa, data della firma digitale

per l'INFN Sezione di Pisa

Il Direttore, *Dott. Marco Grassi* (*)

(*) *Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e smi.*

Progetto di ricerca finanziato dalla Scuola Normale Superiore
e dalla Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

“Test dell'universalità leptonica nei decadimenti del mesone Bc con CMS a LHC”

L'attività di ricerca si svolgerà nell'ambito dell'esperimento CMS attraverso una stretta collaborazione tra l'INFN Sezione di Pisa e la Scuola Normale Superiore. Il responsabile della ricerca sarà il dott. Franco Ligabue per la SNS e il dott. Fabrizio Palla per l'INFN.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

[REDACTED]